

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E CODICE ETICO COMPORIMENTALE

come da decreto ex d.lgsvo 231/2001



Fondazione
**SACRA
FAMIGLIA**

Documento sulle attività da cui possono derivare responsabilità amministrative della Fondazione Sacra Famiglia ETS

ex D.Lgs. 231/2001

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

AGGIORNAMENTI:

- **AGGIORNAMENTO AL GIUGNO 2012, COMPENSIVO DELLE OSSERVAZIONI MIN. DELLA GIUSTIZIA DEL 16 FEBBRAIO 2012;**
- **AGGIORNAMENTO AL NOVEMBRE 2012 (SEZIONE SEDICESIMA);**
- **AGGIORNAMENTO AL FEBBRAIO 2013 AI SENSI DELLA L. 190 DEL 6.11.2012;**
- **AGGIORNAMENTO AL NOVEMBRE 2013, COMPENSIVO DELLE OSSERVAZIONI DEL MIN. E GIUSTIZIA (18.6.2013), DELLA RIFORMULAZIONE DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 231/01 AI SENSI DELLA L.93 DEL 14.8.2013, DELL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, PER LA PREVENZIONE DI ABUSI NELL'USO DEI SISTEMI INFORMATIVI O TELEMATICI, APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL CDA DEL 19.12.2013;**
- **AGGIORNAMENTO APPROVATO DAL CDA DEL 29.1.2019;**
- **AGGIORNAMENTO APPROVATO DAL CDA DEL 29.6.2023;**
- **REVISIONE APPROVATA DAL CDA DEL**

Sommario

PARTE PRIMA	4
CAPITOLO I – Aspetti generali.....	4
CAPITOLO II - linee e criteri del modello organizzativo	15_Toc219874736
PARTE SECONDA	34
LE FATTISPECIE INCRIMINATORIE PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	34
CAPITOLO I - STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	35
CAPITOLO II - LE FATTISPECIE INCRIMINATORIE	37
1. SEZIONE PRIMA.....	37
2. SEZIONE SECONDA	67
3. SEZIONE TERZA.....	88
4. SEZIONE QUARTA	93
5. SEZIONE QUINTA.....	97
6. SEZIONE SESTA	100
7. SEZIONE SETTIMA.....	111
8. SEZIONE OTTAVA.....	121
9. SEZIONE NONA	123
10. SEZIONE DECIMA	124
11. SEZIONE UNDICESIMA.....	129
12. SEZIONE DODICESIMA.....	132
13. SEZIONE TREDICESIMA.....	140
14. SEZIONE QUATTORDICESIMA	148
15. SEZIONE QUATTORDICESIMA	151
16. SEZIONE QUINDICESIMA.....	153
17. SEZIONE SEDICESIMA	157
18. SEZIONE DICIASSETTESIMA	160
19. SEZIONE DICIOTTESIMA.....	176
20. SEZIONE DICIANNOVESIMA	179
21. SEZIONE VENTESIMA	180
22. SEZIONE VENTUNESIMA	130
23. SEZIONE VENTIDUESIMA.....	135
24. SEZIONE VENTITREESIMA	136
25. SEZIONE VENTIQUATTRESIMA	141
26. SEZIONE VENTICINQUESIMA.....	142
27. SEZIONE VENTISEIESIMA.....	145
PARTE TERZA – CODICE ETICO COMPORTAMENTALE	147
PARTE QUARTA – REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VIGILANZA	158_
PARTE QUINTA – SISTEMA DISCIPLINAE	163
PARTE SESTA – REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	167

Parte Prima

CAPITOLO I

ASPETTI GENERALI

Parte Prima

CAPITOLO I

ASPETTI GENERALI

1. Definizioni

ENTE: s'intende la "FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA ETS" con sede legale in Cesano Boscone (MI), piazza Mons. Luigi Moneta n. 1, comprensiva anche degli eventuali presidi o servizi socio-assistenziali o socio-sanitari decentrati.

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE (CEC): è il documento ufficiale dell'Ente che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo, il sistema di autodisciplina aziendale.

DESTINATARI: s'intendono gli Amministratori (Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione), il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, i Direttori delle Direzioni corporate, i Responsabili degli uffici e dei servizi, i Direttori delle Unit Business (servizi e sedi), e, in genere, chi svolge funzioni dirigenziali, inoltre, si intendono tutti i dipendenti dell'Ente con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse dell'Ente o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale, nonché consulenti e fornitori e in generale tutti i soggetti con i quali l'Ente ha una forma di collaborazione contrattualmente regolata che si svolga nell'ambito delle attività a rischio ai sensi del D.lgs. 231/2001 e del presente Modello Organizzativo

D.LGS. 231/2001: Decreto Legislativo 8/6/2001 n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica*" e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere controparti contrattuali dell'Ente quali, esemplificativamente, gli appaltatori e fornitori di opere, di bene e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali l'Ente stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell'ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto di lavoro applicabile all'Ente, quale contratto stipulato fra UNEBA ed Organizzazioni Sindacali (CGIL - CISL - UIL).

LINEE GUIDA: le linee guida redatte da UNEBA per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di diritto privato.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE (MOG): documento dell'Ente che stabilisce il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, individua le aree a rischio, stabilisce le misure di prevenzione, le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

COMITATO DI VIGILANZA (CdV): organismo di iniziativa e di controllo previsto all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 231/2001, costituito in forma collegiale, dotato di autonomia e indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell'Ente e preposto a vigilare in ordine all'efficacia ed all'osservanza del Codice Etico Comportamentale e del Modello Organizzativo

REATI: reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

PROCESSI SENSIBILI: attività dell'Ente nel cui ambito può ricorrere il riscontro di commissione dei reati.

OPERAZIONE SENSIBILE: operazione o atto all'interno dei processi sensibili; può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

TERZO: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta a una o più prestazioni in favore dell'Ente o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

2. Generalità

2.1. Natura giuridica della responsabilità

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti, tra cui le società, per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'Ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.

La Relazione Ministeriale al D.lgs. 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

È quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (legge delega 29/9/2000 n.300, art. 11 in specie ed il susseguente D.lgs. 8/6/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni) -in esecuzione anche di obblighi e

convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita -rispetto ai canoni tradizionali- come un *terzo genus*, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione definisce la responsabilità ex D.lgs. 231/2001: ***“Il concetto innovativo, decretato dal D. lgvno 231/2001, sancisce la nascita di un tertium genus di responsabilità avente natura extra-penale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia”***. _

Questa interpretazione è stata avallata da parte della giurisprudenza maggioritaria e, più di recente, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota decisione relativa all'incidente avvenuto nella sede della Thyssen Krupp di Torino.

Il Supremo Collegio, che in precedenti pronunce sembrava aver sposato la tesi “amministrativa” allorché aveva affermato che: *“nel vigente ordinamento, è prevista solo una responsabilità amministrativa e non una responsabilità penale per gli enti (ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231), sicché comunque la società non è mai autore del reato e concorrente dello stesso”* (Cass.pen., SS.UU., 05/03/2014, n.10561, Gubert), ha affrontato nuovamente la questione – in maniera incidentale – richiamando le espressioni contenute nella Relazione Ministeriale, per sostenere l'autonomia del corpus normativo introdotto con il D.lgs. n.231/2001 rispetto ai paradigmi di responsabilità penale e amministrativa (Cass.pen., SS.UU., 24/04/2014, n.38343, Thyssen Krupp).

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.

Il D.lgs. 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di ***“carattere di forte innovazione”*** del provvedimento e di conseguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta ***“cultura aziendale della responsabilità”***.

Nella iniziale impostazione del D.lgs. 231/2001, gli artt. 24 e 25 facevano riferimento solo ad una circoscritta gamma di reati; l'art. 24 in particolare ai reati di indebita percezione di erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico.

L'art. 25 riguarda i reati di corruzione e concussione.

In prosieguo con successive particolari disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile responsabilità amministrativa:

a) con D.Lgs. 350/2001 sono stati inclusi i reati di *fabbricazione ed uso della moneta* (art. 25 bis);

- b) con D.Lgs. 61/2002 sono stati inclusi i *reati societari* previsti dalla formulazione dello stesso D.Lgs. 11/4/2002 n. 61 che, in esecuzione della delega contenuta nella L. 3/10/2001 n. 366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt. 2621 e segg. del Codice Civile;
- c) coll'art. 5 della legge 11/8/2003 n. 228 la responsabilità è stata estesa, coll'art. 25 quinquies ai *delitti contro la personalità individuale* (ex artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602 cod. pen.);
- d) con L. 14/1/2006 n. 7, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'ulteriore art.25 quater che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli Enti nel caso di *delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*
- e) coll'art. 8 comma 1 della legge 9/1/2006 n. 7 è stato introdotto l'art. 25 quater-1/uno che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- f) coll'art. 9 L. 18/4/2006 n. 62 è stato introdotto l'art. 25 sexies che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli *abusi di mercato* (ex D.Lgs. 24/2/1998 n.58 parte V tit.1 bis, capo 2);
- g) con l'art. 10 L. 146/2006, la responsabilità è stata estesa anche ai *delitti di criminalità organizzata transnazionale*;
- h) coll'art. 9 L. 3/8/2007 n.123 e col D.Lgs. 9/4/2008 n.81 (art.300) il D.Lgs. 231 è stato integrato coll'art. 25 septies che estende la responsabilità amministrativa ai *reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*;
- i) con D.Lgs. 21/11/2007 n. 291 (successivamente modificato dal Dlgs. n. 90/2017) è stato introdotto l'art.25 octies che estende la responsabilità ai *reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita*;
- j) con l'art. 7 della legge 48/2008 e l'art. 1, c. 11 bis del DL n. 105/2019 sono stati introdotti più reati relativi alla *attività informatica e trattamento illecito di dati* (art. 24 bis);
- k) con l'articolo 2 c. 29 della legge 94/2009 sono stati introdotti i *delitti di criminalità organizzata* (art. 24 ter);
- l) coll'articolo 17, c. 7, lett. b), della L. 99/2009 sono stati considerati i *delitti contro le industrie ed il commercio*;
- m) con l'art. 15, c. 7, lett. c) della legge n. 99/2009 si sono introdotti i *delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (art. 25 nonies)
- n) con l'art. 17, c. 17, della legge 99/2009, si è integrato l'art. 25 bis, estendendo la responsabilità anche ai reati di cui agli artt. 473 cod. pen. (*contraffazione, alterazione e uso di degni distintivi o di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*) e 474 cod. pen. (*introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi*)
- o) coll'articolo 4 c.1 L.116/2009 è stata stabilita la responsabilità per la *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* (art. 25 decies);
- p) coll'art. 2 c. 218 L. 193/2009 si è sostituito l'iniziale articolo 18 del D.Lgs. 231;
- q) con gli articoli 14 c. 12 e 36 c.1 della L. 187/2011 sono state introdotte misure sul modello organizzativo; coll'articolo 1, c. 77 della legge n. 190/2012, sono state modificate le *disposizioni sulla corruzione e sulla induzione alla corruzione, introducendo la corruzione tra privati*;
- r) con l'art. 12 L.n. 9/2013 è stata disciplinata la responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva per i reati di cui articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale;

- s) coll'articolo 2 della L. 179/2017 si sono introdotte misure per *la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (whistleblowing)*;
- t) con le leggi 61/2002, 51/2002, 64/2015 e 262/2015 sono state apportate varie modifiche in tema di responsabilità per *reati societari*;
- u) cogli articoli 6 e 10 L.38/2016 sono state apportate integrazioni o modifiche in tema di delitti contro la personalità individuale;
- v) coll'articolo 2 c. 2 D.Lgs. 121/2011 (modificato con L. 69/2015) è stata introdotta la responsabilità per *reati ambientali*;
- w) coll'articolo 6, c.1, D.Lgs. 38/2017 è stata modificata la lettera s-bis dell'art. 25 ter (reati societari);
- x) coll'articolo 5 D.Lgs. 90/2017 è stata riformulata la rubricazione dell'art. 25 octies (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio);
- y) coll'articolo 2 c. 1 D.Lgs. 109/2012 e coll'articolo 30 D.Lgs. 161/2017 si è colpito *l'ingresso di cittadini extracomunitari irregolari*, inserendo l'art. 25 duodecies e coll'articolo 30, D.Lgs 161/2017 è stato integrato con i commi 1bis, 1ter e 1 quater;
- z) coll'articolo 5 c.5 D.Lgs. 167/2017 è stato inserito l'art. 25 terdecies (*razzismo e xenofobia*);
- aa) con legge 3/5/2019 n. 39, art. 5, c. 1, è stato inserito l'art. 25-quaterdecies nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, (*reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa*)
- bb) con l'art. 39 ultimo comma della Legge 19/12/2019, n. 157, ha è stato introdotto l'art. 25 quinquiesdecies (*Reati tributari*)
- cc) l'art. 5, lett. d) del D.lgs. n. 75/2020 ha inserito l'art. 25 sexiedecies (*Reati di contrabbando*)
- dd) il D.Lgs. 184/2021, dando attuazione alla Direttiva UE 2019/713, ha introdotto l'art. 25 octies1 (*delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*)
- ee) la Legge n. 22/2022 contenente disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, ha introdotto l'art. 25 septiesdecies (*delitti contro il patrimonio culturale*) e l'art. 25 octiesdecies (*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*)
- ff) Il D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis (*reati tributari*)
- gg) Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, dando attuazione alla Direttiva UE 2019/2121, ha disposto con l'art. 55, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; con l'art. 55, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis); con l'art. 55, comma 1, lettera c) l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1(*reati societari*);
- hh) Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ha disposto con l'art. 6-ter, comma 2, lettera a) la modifica dell'art. 24, comma 1 (*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*); convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, ha disposto con l'art. 6-ter, comma 2, lettera b) la modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica e l'introduzione del

comma 2-bis all'art. 25-octies.1 (*delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*)

- ii) La Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, ha disposto con l'art. 20, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 24-bis, comma 1; con l'art. 20, comma 1, lettera b) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 24-bis; con l'art. 20, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 24-bis, comma 2; con l'art. 20, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 24-bis, comma 4 (*delitti informatici e trattamento illecito di dati*)
- jj) Il D.L. 4 luglio 2024, n. 92 recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia e convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, ha disposto con l'art. 9, comma 2-ter la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica (*peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*)
- kk) Il D.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, “Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”, all'art. 34 ha stabilito la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti di cui agli artt. 89, 90 e 91 del Regolamento UE 2023/1114 (*criptovalute*)
- ll) Il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, ha disposto con l'art. 4, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 1; con l'art. 4, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 2; con l'art. 4, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 3 (*contrabbando*)
- mm) La Legge 6 giugno 2025, n. 82 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, ha disposto con l'art. 8, comma 1 l'introduzione dell'art. 25-undecies (*delitti contro gli animali*)
- nn) Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha disposto con l'art. 6, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettera e-quater; con l'art. 6, comma 1, lettera d) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 2-bis; con l'art. 6, comma 1, lettera e) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 7; ha disposto con l'art. 6, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) b) d) ed e) e l'introduzione delle lettere e-bis) e-ter) ed e-quater) all'art. 25-undecies, comma 1; con l'art. 6, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1-bis; con l'art. 6, comma 1, lettera c) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 2, lettere b) ed e) l'introduzione delle lettere a-bis) a-ter) e b-bis) all'art. 25-undecies, comma 2 e l'abrogazione della lettera f) dell'art. 25-undecies, comma 2; con l'art. 6, comma 1, lettera d) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-undecies; con l'art. 6, comma 1, lettera e) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 7 (*reati ambientali*);
- oo) Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, ha introdotto l'art. 25-octies, inserendo tra i reati presupposto anche quelli inerenti alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea (artt. 275 bis, 275, ter, 275 quater, 275 quinquies cod. pen. e modifica reato immigrazione clandestina art. 12 D.lgs. n. 286/1998 con aggravante della violazione misure restrittive dell'UE)

Con D.M. 26/6/2003 n. 201 sono state poi approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dall'illecito amministrativo.

2.2. I soggetti interessati

a) L'Ente è tra i destinatari

Ai sensi del c. I dell'art. 11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 c. II del D.lgs. 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1 c. II del D.lgs. 231/2001 **“le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Ente e Associazioni privi di personalità giuridica”** (cfr anche Cass. 25/7/2017 n. 49056, la quale ha precisato che la responsabilità ex D.lgs. 231 si applica a **“tutti i soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica”**).

Nessun dubbio, pertanto, che - in relazione alla propria natura privatistica - le Fondazioni e le Associazioni con o senza personalità giuridica rientrano nella sfera dei destinatari.

In particolare la giurisprudenza ha precisato che la specifica responsabilità ex D.lgs. 231/2001 riguarda anche gli Enti privi di finalità lucrative e le ONLUS (cfr. Trib. Milano, 7/4/2011 n. 820). Nemmeno è ipotizzabile che - anche in relazione alla propria natura ed attività - l'interesse sia insussistente o solo marginale.

Ciò vale, in specie, per gli ambiti di operatività svolta in regime collaborativo colla P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni).

La Fondazione, infatti, presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono rilevantemente derivate dal sistema pubblico, sia sotto forma di tariffe per servizi (es. DRG, Tariffe per i servizi sociosanitari o simili) che di contributi a sostegno di determinate attività (es.: ricerca o istruzione professionale). La responsabilità dell'Ente si aggiunge, poi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

b) L'analisi dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stessa, da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni “apicali” (rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

2.3. Le sanzioni

Le sanzioni, come dettosi, sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la **sanzione pecuniaria** (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37, sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85, né potrà superare Euro 1.549.370,70. Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato a esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle **sanzioni interdittive** (art. 13), le quali - a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato - si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la **pubblicazione della sentenza di condanna** (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata una sanzione interdittiva, e la **confisca del prezzo o del profitto del reato** (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

2.4. La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti trovantisi in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che ispirato al sistema dei *compliance programs* funzionante degli Stati Uniti ruota appunto attorno all'adozione e alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione e attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

In particolare la sussistenza della responsabilità amministrativa è configurabile allorché ricorrano le seguenti circostanze:

- a) avvenuta realizzazione di un reato ricompreso nell'elenco contenuto nel D.Lgs. n. 231/2001 nelle successive modificazioni ed integrazioni, anche con leggi speciali, considerati reati base o presupposto (Cass. Sez. VI, 30 settembre-1° dicembre 2010, n. 42701);
- b) che il reato base sia stato commesso da un soggetto incardinato nell'Ente (Cass. Sez. VI, 30 settembre- 1° dicembre 2010, n. 42701; Cass. Sez. V, 17 novembre 2010-20 giugno 2011, n. 24583; Cass. Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 27735; Tribunale Milano 28/10/2004 ha esteso la responsabilità dell'Ente anche alla attività dei Consulenti);
- c) che sussista un interesse o un vantaggio per l'Ente. Al riguardo si osserva, in sede esegetica che secondo la Relazione alla legge, l'interesse, quanto meno corrente, della società o dell'ente va valutato ex ante; mentre il vantaggio richiede una verifica ex post. Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe (la congiunzione copulativa "e" tra le parole interesse e vantaggio e non la congiunzione disgiuntiva "o" presente invece nella norma), non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse "a monte" della società o ente ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata – in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex ante dall'agente. In senso conforme: Cass. Sez. II, 17 marzo-27 marzo 2009, n. 13678; Cass. sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083; Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006, n.3615). È da considerare che il criterio dell'interesse o del vantaggio per l'ente è particolarmente complesso e pone problemi interpretativi ed operativi in relazione ai delitti colposi, commessi, cioè, senza la volontà di conseguire l'evento: un caso classico è quello delle lesioni e dell'omicidio sul luogo del lavoro, ma altri se ne possono riscontrare nello svolgimento delle attività socioassistenziali e sanitarie svolte da associazioni e fondazioni, per cui occorrono una attenzione ed una vigilanza peculiari;
- d) che sussista colpa dell'Ente segnatamente sotto il profilo della omissione di adempimenti organizzativi e gestionali nell'adozione dei Modelli organizzativi e nella costituzione e attivazione dell'Organismo di Vigilanza per prevenire la commissione dei reati (Cass. sez. VI, 9

luglio 2009 - 17 settembre 2009, n. 36083). Va sottolineato che ricade inoltre sull'Ente l'onere di provare la presenza di Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati e l'inesistenza di colpe in capo all'Ente (Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006, n.3615).

La Corte di Cassazione (Cass. 11/1/2018 n. 28725) ha chiarito che la responsabilità è collegata “*alla condotta e non all'evento*”.

2.5. Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità

Secondo quanto previsto dagli articoli 6-7 del D.Lgs. 231/2001, per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità (accollo che è quasi automatico in caso di reati commessi da soggetti trovatisi in posizione apicale e che richiede talune circostanze accessorie in caso di reato commesso da soggetto in posizione subordinata), l'Ente è chiamata a dimostrare:

- di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
 - individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
 - prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato - ove compiuto da soggetto in posizione apicale - eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato - ove posto in essere da soggetto subordinato - sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

Il Tribunale di Milano con Sentenza 1774/2008 ha stabilito la responsabilità anche degli amministratori per mancata adozione del Modello Organizzativo, stabilendo un precedente significativo sulla “*mala gestio*” e la responsabilità manageriale in caso di omessa predisposizione o inadeguatezza di tali modelli.

CAPITOLO II

LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

CAPITOLO II

LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

3. Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo

3.1. Obiettivi del Modello

Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

- determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato da commettere in illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Ente, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);
- stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- consentire all'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

In particolare il Modello deve:

- perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Ente nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Ente;
- colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.2. Linee guida

Il D.Lgs. 231/2001 prevede (art.6) che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati - oltre che in modo autonomo dal singolo Ente - anche sulla base di codici di comportamento (cosiddette linee guida), redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, in specie se comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

L'UNEBA – che è l'Associazione rappresentativa delle istituzioni socioassistenziali, socio sanitarie e socioeducative tra le quali rientra l'Ente - ha elaborato le linee guida e il Modello di codice di comportamento che sono stati sottoposti al Ministero della Giustizia, il quale, con provvedimento del 13/4/2015 n. 114-1-758 nonché con provvedimento 18/06/2013 n. m-dg.DAG.0082307.U, li ha giudicati idonei al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001. Lo stesso Ministero ha precisato: *“Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti”*.

Il presente Modello dell'Ente è redatto conformemente agli schemi UNEBA, con tutti i necessari adeguamenti occorrenti per la specificità soggettiva dell'Ente e la relativa specifica attività nonché per le modifiche al D.lgs. 231/2001 intervenute, con le seguenti avvertenze: il modello potrà essere integrato o modificato in relazione ai possibili ulteriori suggerimenti o indirizzi del Ministero della Giustizia sulle linee guida e ad eventuali modifiche normative, nonché in occasione dell'adozione di nuove Linee guida aggiornate UNEBA, approvate dal Ministero.

3.3. Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità dell'Ente, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali, si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto coll'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

3.4. Adozione del Modello Organizzativo

A mente di quanto previsto dall'art.1, comma1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, il Modello organizzativo è "*atto di emanazione dell'Organo dirigente*" e, pertanto, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Al fine, poi, di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l'introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.Lgs. 231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

4. Modello Organizzativo dell'Ente

4.1. Ambito di adozione

Il presente Modello è una revisione del vigente Modello Organizzativo, aggiornato da ultimo in data 29.6.2023, adottato dal Consiglio di Amministrazione il 21.3.2013, che sostituiva il precedente adottato con Ordinanza presidenziale 5 luglio 2010 n. 15, con la quale si era provveduto anche a costituire e nominare l'Organo di Vigilanza, in seguito regolarmente rinnovato.

Si è redatto un nuovo testo, che sostituisce il precedente, in cui non solo si è ulteriormente aggiornato il testo con le modifiche legislative sopravvenute, ma anche si è proceduto a una rinnovazione del *risk assessment*, anche tenendo conto della mutata organizzazione dell'Ente che si è impressa negli ultimi anni.

Il presente aggiornamento, con il nuovo testo del Modello, è stato approvato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 28.4.2026. Con la stessa Delibera il Consiglio ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà dell'Ente, Organo compreso.

4.2. L'attività svolta

La Fondazione Sacra Famiglia ETS, svolge servizi sanitari e sociosanitari per disabili e anziani non autosufficienti presso la sede centrale di **Cesano Boscone** e in altre sedi in **Lombardia** (Abbiategrosso, Albairate, Bernate Ticino, Buccinasco, Coquio Trevisago, Cuggiono, Introbio, Inzago, Lecco, Milano, Pregnana Milanese, Premana, Regoledo di Perledo, Rho, Settimo Milanese, Valmadrera, Varese), **Liguria** (Andora, Andora Mare, Loano, Pietra Ligure) e **Piemonte** (Verbania).

I **servizi** svolti al 2025/2026 sono i seguenti: Alloggi protetti per Anziani; APA - Attività Fisica Adattata; CAVS - Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria con pacchetto riabilitativo; CDI - Centri Diurni integrati; CDD - Centri Diurni Disabili; CDP - Centro Diurno Psichiatrico; CDR - Riabilitazione età evolutiva regime diurno; CDSRT - Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo per minori ed adulti; Centri di riabilitazione residenziale e semiresidenziale: CI - Cure Intermedie; Comunità minori; CPA - Comunità protetta ad Alta Assistenza; CSS - Comunità alloggio Sociosanitaria; C-DOM - Cure domiciliari; Hospice; Polo per la disabilità; Presidio riabilitativo; RAF - Residenza Assistenziale Flessibile per Disabili; RAR - Residenzialità Leggera per religiosi; Residenzialità Assistita per anziani; RGD - Riabilitazione generale in regime diurno continuo; RP - Residenza Protetta per Anziani; RSA - Residenze Sanitarie Assistenziali; RSD - Residenze Sanitarie per Disabili; RSH - Residenza Sanitaria Handicap; Servizio residenziale terapeutico riabilitativo per minori; SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

Sono tutti servizi autorizzati e accreditati con contrattualizzazioni o convenzionati secondo le norme dell'ordinamento sociosanitario statali (artt. 8 bis-8sexies del D.lgs. 502/1992) e regionali.

4.3. La disciplina di gruppo e l'organigramma

L'organigramma predisposto delinea una **organizzazione di gruppo** idonea a una gestione corporate dei servizi sociosanitari della Fondazione stessa e dei servizi delle società di cui è socia unica, ossia i servizi sanitari di Casa di Cura Ambrosiana s.p.a., nonché quelli di gestione immobiliare svolta da Immobiliare S. Abramo s.p.a. e di Immobiliare Santa Caterina s.r.l. e di supporto finanziario di ISF Service S.p.A.

Le predette società sono soggette ad attività di direzione e coordinamento della controllante capogruppo Fondazione Sacra Famiglia ETS, intesa come indirizzo, gestione, programmazione, organizzazione e controllo ex artt. 2497 – 2497 sexies del codice civile e della normativa vigente.

I rapporti di gruppo sono stati formalizzati e disciplinati con la “*Convenzione quadro servizi centralizzati di gruppo*” stipulata in data 1/09/2023, ove si è previsto “*un percorso di condivisione, supporto, assistenza, scambio e interconnessione delle rispettive competenze e servizi – anche attraverso la condivisione di personale e/o applicativi informatici e/o fornitori e/o collaboratori – di servizi centralizzati c.d. di gruppo nei vari settori tempo per tempo operanti in cui si articola l'organizzazione*”, che contempla anche la condivisione, ai fini di una migliore integrazione tra servizi sociosanitari e servizi sanitari, con Casa di Cura Ambrosiana s.p.a., delle stesse Direzioni configurate come “Direzioni Corporate”.

Alla data del 2025, l'**organigramma** è così strutturato:

- **Consiglio di Amministrazione e Presidente**
- **Direttore Generale** o, se non nominato, **Consigliere delegato** con funzioni operative delegate dal Consiglio di Amministrazione

- **Direzioni corporate** così individuate: *Direzione Amministrativa Finanza e Controllo; Direzione Risorse umane e organizzazione; Direzione Sanitaria; Direzione Sociale; Direzione Tecnica; Direzione Sistemi informativi.*

- **Funzioni di staff** della Direzione Generale: *Affari legali; Affari generali; Servizio di medicina preventiva; Servizio di Prevenzione e Protezione; Ufficio Bandi e Fundraising; Servizio Acquisti e Logistica con l'Ingegneria clinica;*

- **Business Unit:** *Direzione Servizi Disabili Sede di Cesano Boscone; Direzione Servizi Anziani Sede di Cesano Boscone; Direzione Servizi Innovativi per l'Autismo; Direzione Servizi Sanitari e Cure Intermedie Sede di Cesano Boscone; Casa di Cura Ambrosiana; Direzione Servizi Domiciliari Sede Cesano Boscone; Direzione Sede di Verbania; Direzione Sedi Varesine; Direzione Sede di Regoledo; Direzione Sede di Lecco; Direzione Sede di Settimo Milanese; Direzione Sede di Inzago; Direzione Sedi Liguri.*

Completano l'organigramma lo *Staff di Presidenza, Ufficio Comunicazione, Servizio volontariato, animazione e servizio civile.*

Sono infine presenti gli organi preposti al controllo: l'Organo di Controllo (ex *Collegio dei Revisori dei Conti*) e il *Comitato di iniziativa e controllo ex D.lgs. 231/2001*

Si è tenuto conto di detto organigramma ai fini della valutazione di risk assessment, nell'individuare i processi e i soggetti responsabili (owner) e partecipanti ai processi

4.4. Il sistema di deleghe e di procure

a) Regolamentazione generale

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'Ente conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare i seguenti criteri:

- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto dell'Ente devono essere dotati di adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Azienda;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure sono attribuite nel rispetto dei seguenti requisiti:

le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

b) L'assetto istituzionale dei poteri

Il sistema dei poteri e delle deleghe deve tener conto del vigente statuto. Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione in verbale redatto in atto pubblico in data 18 marzo 2026, ha approvato un nuovo Statuto adeguato alla disciplina del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), con domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore presentata in data 26 marzo 2026. Di seguito si descrive l'assetto istituzionale dei poteri degli organi della fondazione, come emergono dal nuovo Statuto

- **Consiglio di Amministrazione:** ad esso spettano i poteri di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione (art. 10)
- **Presidente e Legale rappresentante** (art. 12): ha la legale rappresentanza dell'Ente (comma 1); ha quindi potere di rappresentanza (poteri di firma esterno):
 - a) per eseguire atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa delibera autorizzativa del CdA alla formazione e stipula dell'atto negoziale (comma 3: *“assicura l'esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione”*).
 - b) nell'esercizio del proprio potere gestionale di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove a ciò delegato in via generale (o di volta in volta) dal CdA (comma 5: *“Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.”*)
 - c) nell'eseguire provvedimenti di competenza del CdA che può adottare in caso di urgenza (comma 6), con obbligo di riferire al CdA per le eventuali necessarie ratifiche

I poteri di rappresentanza del Presidente possono accompagnarsi a un proprio potere di gestione solo in caso di delega del CdA o in casi di urgenza.

Nella deliberazione del CdA di elezione del Presidente, si dovrà compiere una ricognizione dei poteri spettanti da statuto e indicando tutte le funzioni e poteri di gestione del CdA che si intendono trasferire al Presidente.

A sua volta il Presidente:

- per quanto riguarda propri poteri gestionali interni: *“ha facoltà di delegare sue competenze a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione”* (comma 4).
- per quanto riguarda il potere di rappresentanza: ha *“facoltà di rilasciare procure speciali”* (comma 1)

La delega presidenziale ha valore interno per l'affidamento di competenze gestionali presidenziali, che può essere accompagnata anche da procura se si conferisce anche il correlativo potere di rappresentanza esterna (di firma)

• **Vice Presidente e consiglieri**

Il Vice Presidente (o consigliere anziano, in assenza di quest'ultimo) esercita i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, quindi i poteri di rappresentanza.

I poteri gestionali del Presidente, derivando da delega del CdA, per essere svolti in funzione vicaria dal Vice Presidente, dovranno essere autorizzati dal CdA, specificando nella delega di funzioni e poteri al Presidente, che questi spettano anche al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il CdA può comunque delegare in via generale o di volta in volta poteri gestionali al Vice Presidente

e/o a Consiglieri non già delegati dal Presidente.

Il potere di rappresentanza necessita, in caso di delega di poteri gestionali al Vice Presidente o a consiglieri, di procura da parte del Presidente.

Nella sessione in cui si elegge il Presidente, il CdA disciplinerà il generale assetto di deleghe che riguardano il Presidente, con le funzioni vicarie del Vice Presidente, e autonomamente il Vice Presidente o Consiglieri, per funzioni non già delegate al Presidente.

A seguire il Presidente conferisce, con procura speciale (inerente le sole funzioni delegate), anche il potere di firma

- **Direttore Generale, Consigliere delegato e Dirigenti**

Lo Statuto prevede le figure direttive ed esecutive:

- a) del “*Direttore Generale*”, nominato dal CdA al suo esterno, i quale “*sovrintende all’organizzazione e gestione materiale dell’Ente*”, con “*attribuzioni previste da norme regolamentari ed eventualmente a lui delegate del Consiglio, per il tramite del Presidente*” (art. 15)
- b) in alternativa al Direttore Generale, il CdA nominare un “*Consigliere Delegato interno al Consiglio*” (art. 10, comma 2, lett. f), al quale sono affidate “*tramite delega specifica del Consiglio*” le “*funzioni operative, di studio, impulso o coordinamento su determinate materie o ambiti, agendo come figura esecutiva con poteri decisionali*” (art. 16)
- c) i “*Dirigenti*”, nominati dal CdA, le cui attribuzioni “*sono disciplinati, nel rispetto dei limiti di legge, con norme regolamentari o provvedimenti del Consiglio di Amministrazione*” (art. 19).

Sia il Direttore Generale che, in alternativa, il Consigliere delegato, nonché i Dirigenti, esercitano poteri di gestione nell’ambito delle deleghe e attribuzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione.

Le **deleghe** conferite associano il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma; esse devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Per le deleghe e poteri di firma del **ciclo passivo degli acquisiti** la Fondazione è dotata di specifico protocollo a cui si rinvia, che dovrà essere rivisto per renderlo utilizzabile anche da Casa di Cura Ambrosiana spa, che utilizza le Direzioni corporate e l’Ufficio Acquisti e Logistica con l’ingegneria clinica della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, provvedendo al contempo a revisioni per semplificare le procedure.

4.5. Metodologia del *risk assessment*

Per la revisione del Modello, è stato avviato un processo di *Risk Assessment*, con una valutazione del rischio che ha portato a individuare:

- a) i servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b) la tipologia di aree di operatività esposte al rischio potenziale;
- c) le tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.
- d) le misure di mitigazione del rischio

A tal fine si sono svolte sessioni di audit con il Comitato di Vigilanza (Organismo di Iniziativa e Controllo ex art. 6 D.lgs. 231/2001, l’Amministratore Delegato ancora incaricato al momento

dell’Audit, il Direttore operativo di Casa di Cura Ambrosiana, la Direzione sanitaria, le Direzioni Corporate del Gruppo Fondazione Istituto Sacra Famiglia, ossia la Direzione sanitaria, la Direzione Amministrativa Finanza e Controllo, Direzione Tecnica, la Direzione Sociale, la Direzione HR e organizzazione, la Direzione Sistemi Operativi, il Servizio Acquisti e logistica, il Servizio Prevenzione e Protezione, l’Ufficio Bandi e Fundraising.

Si sono contattati anche Business Unit ove necessario per completare le informazioni raccolte dalla Direzioni. Sono stati acquisiti documenti e protocolli.

In ciascun incontro si è proposto una griglia di processi rilevanti attinenti a ciascuna direzione e servizio, individuando situazioni a rischio commissione reati presupposto e la sua valutazione nonché le relative misure di mitigazione o prevenzione, valutando in ogni caso quanto già presente nell’attuale MOG se ancora attuale e corretto e corretto o se necessitante di integrazioni.

La valutazione complessiva del rischio in termini di probabilità ed impatto viene effettuata utilizzando la seguente matrice di RACM (*Risk Assessment Criteria Matrix*).

Probabilità -> frequenza del manifestarsi del rischio.

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

QUASI CERTO	È presumibile che l’evento si manifesti con una certa frequenza nell’arco di un periodo definito (es: Anno) – (l’evento è persistente o frequente: si manifesta almeno 12 volte all’anno o 6 volte a bimestre o più volte al mese)
MOLTO PROBABILE	La probabilità di accadimento dell’evento è da considerarsi reale, anche se non con caratteristiche di sistematicità - (l’evento è relativamente frequente ad esempio 3-5 volte l’anno)
POCO PROBABILE	L’evento ha qualche probabilità di manifestarsi nel periodo (es: Anno) – (l’evento è occasionale: si manifesta 1 o 2 volte l’anno).
RARO	La probabilità di accadimento dell’evento è da considerarsi remota – (l’evento si manifesta meno di 1 volta l’anno).

Impatto -> livello in cui il manifestarsi del rischio potrebbe influenzare il raggiungimento delle strategie e degli obiettivi. Anche l’impatto è valutato dal punto di vista qualitativo per ciascun rischio attribuendo le qualifiche di Grave, Significativo, Moderato e Insignificante secondo il seguente modello.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Livello	1	2	3	4
Descrizione	<i>Insignificante</i>	<i>Moderato</i>	<i>Significativo</i>	<i>Grave</i>
Impatto di compliance	Nessuna sanzione o sanzioni trascurabili	Sanzioni di bassa entità	Sanzioni di rilevante entità	Sanzioni di rilevante entità che possono incidere anche sulla continuità operativa

Al fine di definire la gravità del rischio oggetto di valutazione si considerano congiuntamente la Probabilità e l'Impatto (come media delle 4 tipologie di impatto valutate) come desumibile dalla seguente tabella:

PROBABILITA'

Quasi certo	4	M	M	E	E
Molto probabile	3	M	M	A	E
Poco Probabile	2	B	M	M	A
Raro	1	B	B	M	A
		1	2	3	4
IMPATTO		Irrilevante	Moderato	Significativo	Grave

Legenda per la valutazione del rischio:
B = basso; M = medio; A = alto e E = elevato.

4.6. Analisi e valutazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati

Il processo di analisi è stato effettuato osservando il seguente iter:

- a) individuazione di tutti i processi gestiti dall'organizzazione (Organo apicale operativo: direttamente la Presidenza, o il Direttore Generale o Consigliere Delegato, Direzione sanitaria, Direzioni corporate e servizi);
- b) analisi e individuazione, in ogni processo, delle ipotesi teoriche di reati presupposto che possono essere commessi dalle figure apicali e subordinate;
- c) valutazione, per ogni singolo processo, del rischio di commissione del reato al netto delle misure di mitigazione attuate.

Tale analisi ha portato a individuare due tipologie di reati presupposto: quelli maggiormente configurabili in uno o più processi inerenti all'Ente, e quelli configurabili solo in date circostanze che, data la tipologia di attività svolta, non sono manifestabili nell'operato dell'Ente

- **Reati presupposto a cui l'organizzazione è esposta**

- 1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in

danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001);

- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 -bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- 3) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- 4) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001);
- 5) Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- 6) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 -septies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 7) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 8) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 -novies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 9) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 10) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 11) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 12) Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 13) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001);

• ***Reati presupposto a cui l'organizzazione ha nulla o scarsa esposizione***

- 1) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- 2) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- 3) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001);
- 4) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 -quater.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- 5) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 6) Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 7) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF);
- 8) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- 9) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 10) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 11) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- 12) Reati transnazionali (L. n. 146/2006).
- 13) Delitti contro gli animali (art. 25 - undevices)
- 14) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 12, L.n. 9/2013: reati di cui articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale commessi nell'interesse o vantaggio di enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva;

- 15) Attività di negoziazione in cripto valute prevista dal D.Lgs. n. 129/2024 di “*Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937*” in forza del quale l'Italia si è adeguata al c.d. Regolamento MICA (n. UE 2023/1114).
- 16) Reati concernenti la violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, introdotti nell'art. 25 octies 2, dal D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211

Per completezza nella Parte speciale si descriveranno tutti i reati presupposto previsti dalla normativa, sia quelli in cui l'organizzazione è esposta, sia quelli di scarsa o nulla possibilità di accadimento, con analisi rischio e misure di mitigazione per ciascuno

Si è considerato che - nell'attività dell'Ente - concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali e amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) od i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

In generale, è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività dell'Ente, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) colla P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- le attività di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale con degenza piena;
- le attività di carattere assistenziale in regime diurna;
- le attività di carattere sanitario in regime ambulatoriale;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate;
- le attività di formazione e qualificazione;
- le attività di ricerca.

Il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Imposte e tasse: Agenzia delle entrate; Centro di servizio delle imposte dirette; Ufficio tributario del Comune; Ministero dell'Economia e delle Finanze; creditori; società di revisione, eccetera;
- Legale, economico e finanziaria: Ministero della Salute; Ministero del lavoro e delle Politiche sociali; Ministero degli Interni; Ministero dell'Istruzione e del Merito; Ministero dell'Università e della Ricerca; Istituzioni dell'Unione Europea; Presidenze, Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui l'Ente operi; Agenzia di Tutela della Salute-ATS (Lombardia), Liguria Salute-Azienda di Tutela della Salute Liguria e e ASL (Liguria), Azienda Zero e ASL (Piemonte); Aziende Socio Sanitarie Territoriali-ASST e Aziende Ospedaliere; Istituti Universitari; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Agenzie per i dati personali; Collegio Sindacale; Consiglio di Amministrazione; CONSOB; Ente di revisione; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri;
- Risorse Umane: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ASL/ATS;
- Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con l'Ente.

4.7. Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Ente, nel mansionario o in ordini di servizio e similari, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ospite, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell'Ente, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate a un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ATS/ASL - fatturazioni dei ricoveri - controllo sui DRG o sui dati servizi sociosanitari; e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- Va osservato un collegamento fra settori operativi (particolarmente utile specialmente in materia di determinazione dei D.R.G. o di rette o tariffe), prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dell'Ente deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- Nessun operatore dell'Ente sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Ente, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sanitarie.
- È vietato, in particolare:
 - erogare prestazioni non necessarie;
 - fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
 - fatturare utilizzando l'applicazione di tariffe non corrispondenti alle classi SOSIA o SIDI o un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto alle classi e codice corrispondente alla prestazione erogata al paziente o;
 - duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio dell'Ente sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione.
- Il legale rappresentante dell'Ente (ovvero una persona da questi formalmente delegata) e/o il Direttore Generale (o altro soggetto da lui delegato) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ASL/ATS, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali l'Ente venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Coordinatore dei Servizi Sanitari.
- Il Direttore Generale ed il Coordinatore dei Servizi Sanitari sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.
- L'Ente si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o dell'Unione Europea, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.
- È vietato:
 - promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o dell'Unione Europea, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;
 - a tutti coloro che svolgono la propria attività nell'Ente di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con l'Ente e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
 - a chi agisce per conto dell'Ente, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità, della ATS/ASL ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o dell'Unione Europea, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
 - assumere alle dipendenze dell'Ente ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o dell'Unione Europea, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Ente. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per l'Ente.
- È fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.
- Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

4.8. Adempimenti informativi

Perché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato davvero “*efficacemente attuato*” è indispensabile che l’Organo deputato a “*vigilare sul funzionamento e l’osservanza*” possa concretamente contare su di un flusso costante di informazione.

Pertanto all’Organismo di Iniziativa e Controllo (“Comitato di Vigilanza”) deve pervenire la necessaria informativa, come declinata nella scheda Flussi, secondo le seguenti modalità:

- su base periodica, informazioni/dati/notizie identificate dal Comitato di Vigilanza stesso e/o dal medesimo richiesto agli Organi della Fondazione e ai singoli Direttori e Responsabili di Servizi e Uffici o Unità Organizzative competenti della Fondazione (c.d. “Flussi informativi”);
- tempestivamente, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui si è avuta una diretta conoscenza, attinente alla violazione del Modello o a eventuali altre irregolarità (“Segnalazioni”). Segnatamente:
 - la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
 - comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dalle procedure aziendali.

La Fondazione dovrà prevedere l’istituzione di un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l’Organo di Vigilanza, nel rispetto della normativa di Whistleblowing

Poiché il Modello organizzativo può far escludere la responsabilità dell’Ente solo se - oltre che adottato - sia stato “*efficacemente attuato*”, si sottolinea che il D.lgs. 231 impone, per questo scopo, non solo l’obbligo di informazione verso il Comitato di Vigilanza, ma l’introduzione di un “*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*” (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b).

È chiaro che, per principio generale, un qualunque sistema sanzionatorio, sia pure solo disciplinare, si giustifica nella sua applicazione, in quanto sia reso conoscibile a tutti i suoi destinatari da parte dell’autorità che lo pone.

Per conseguire l’esonero dalla responsabilità l’Ente deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che doveva; bisognerà, dunque, pubblicizzare il modello organizzativo, comprensivo del Codice Etico Comportamentale, del Sistema Disciplinare (Parte V) e del Regolamento per le segnalazioni (cd. Whistleblowing) (Parte VI), tramite pubblicazione sul sito internet e sul sistema intranet aziendale.

A tutti coloro che operano nella struttura all’inizio del rapporto è consegnata una comunicazione, che dovrà essere firmata per accettazione e che subordina il corretto svolgimento del rapporto stesso al rispetto dei principi contenuti nel Modello.

Il Comitato di Vigilanza dovrà curare che siano informati, tramite consegna del modello, anche in formato digitale o con invito a prenderne visione sul sito aziendale rilasciando relativa dichiarazione di presa visione, e illustrazione individuale, i neo assunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

Una copia cartacea sarà disponibile presso la segreteria della Direzione HR e Organizzazione; della relativa possibilità di acquisire copia cartacea, si deve dare informazione permanente nella bacheca e comunicazione alle organizzazioni sindacali, nella quale dovrà in ogni caso essere permanentemente

affisso il Codice Etico Comportamentale.

Ad ogni aggiornamento del Modello è previsto avviso in bacheca, con l'indicazione delle modalità per prenderne visione o acquisirne copia, e comunicazione alle organizzazioni sindacali. Inoltre è inserita, nei contratti volti a regolare i propri rapporti giuridici con i soggetti esterni, un'apposita clausola che li vincola esplicitamente al rispetto del Modello.

Al momento dell'adozione sarà inviata a tutto il personale in organico una lettera a firma del Direttore Generale e del Presidente per una comunicazione iniziale su tale problematica da pubblicare sul portale elettronico dell'Ente con successiva affissione della stessa nelle bacheche dei diversi reparti/servizi. La stessa procedura dovrà essere seguita al momento di eventuali modifiche e aggiornamenti del modello.

È appena il caso di ricordare che, in base al d.lgs. 231, il “*sistema disciplinare*” deve essere attuato nei confronti sia dei “*soggetti sottoposti all'altrui direzione*”, sia quelli “*in posizione apicale*”.

Poiché il D.lgs. non fornisce alcun chiarimento rispetto alle caratteristiche del sistema disciplinare, si ritiene che la violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti debba essere equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni ivi previste.

La Fondazione, ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di vigilanza sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione.

Va previsto che le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli amministratori possano determinare anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto, anche economico. L'Ente, ricevuta la comunicazione da parte del Comitato di Vigilanza sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione. Si rinvia alla Parte V per la disciplina del sistema disciplinare

4.9. Rapporti libero-professionali

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l'obbligo di osservare il Modello e l'indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Ogni violazione del Modello Organizzativo, come per il personale dipendente, porta all'effettuazione di sanzioni che possono arrivare fino alla rescissione immediata del rapporto.

Questioni particolari sono quelle relative all'attività sanitaria espletata da personale a rapporto libero professionale.

Fra costoro bisogna distinguere i soggetti inseriti nell'organico ai fini dell'autorizzazione e/o dell'accREDITAMENTO da quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accREDITATE.

Poiché la contrattazione collettiva prevede:

- a) che tali medici debbano curare le esigenze della professione coordinandole con quelle derivanti dal fine istituzionale e dalle necessità organizzative dell'istituzione sanitaria;
- b) che ogni istituzione sanitaria, nell'ambito del rapporto “coordinato e continuativo” o libero professionale, ha la facoltà di indicare gli “obiettivi” esercitando la conseguente vigilanza “in ordine all'effettiva realizzazione di tali obiettivi”

è evidente che i medici ed in genere i collaboratori in virtù di rapporti libero professionali ben possono

agire “nell’interesse o a vantaggio” dell’Ente o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, che i sanitari inquadrabili nella prima categoria (liberi professionisti formalmente in organico), in quanto svolgono un’attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Se, d’altronde, l’Ente ben può essere sanzionato per reati commessi dai liberi professionisti in organico, sarà indispensabile che il Modello organizzativo, oltre a contemplarli espressamente, sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai dipendenti.

È indispensabile, poi, l’espressa previsione nel contratto individuale delle forme di accertamento delle violazioni. In quella sede, sarà previsto espressamente quali violazioni del Modello organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Rispetto alla seconda categoria di professionisti (non inquadrati in organico), ospiti più o meno saltuari della struttura per la cura dei loro pazienti, si potrebbe pensare che l’Ente non sia tenuto ad inquadrarli nel Modello organizzativo, proprio in ragione della loro autonomia ed auto- direzione.

Tuttavia, poiché si può ben immaginare una indagine per reati commessi da costoro, pensati come realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, quest’ultimo dovrà - per garantire la maggior ampiezza possibile nella scelta di legalità - richiedere anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l’adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello.

4.10. Procedure e sistemi di controllo esistenti

Il Modello organizzativo integra le procedure e i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante del Modello organizzativo le seguenti procedure esistenti:

- * il sistema organizzativo aziendale (organigramma aziendale);
- * il codice etico comportamentale;
- * il sistema di qualità certificato limitatamente al Centro Formazione Sacra Famiglia;
- * protocolli operativi per le attività socio assistenziali;
- * il sistema di formazione del personale;
- * il modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- * il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Copia dei documenti citati, nonché i regolamenti e delibere in merito alle procedure aziendali e, ove adottati dall’Organo di Controllo (ex Collegio dei Revisori), i modelli di controllo di gestione, sono resi disponibili e conservati dalle Direzioni di riferimento e aggiornati insieme con il Modello organizzativo.

Le altre procedure che rilevano nel sistema dei controlli, sono il Codice Etico comportamentale, riportato nella Parte Seconda, il sistema delle deleghe e procure aggiornato al par. 4.4, il sistema disciplinare stabilito nella Parte Quinta.

4.11. Segnalazione di reati e violazioni del Modello Organizzativo e tutela dei segnalanti

La legge 197/2017 ha introdotto disposizioni per garantire la riservatezza e tutelare chi presente segnalazioni di violazioni del Modello Organizzativo o di commissione di reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 (*Whistleblowing*).

Con il d. lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, è stato modificato l'art. 6, comma 2-bis, con abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater del D.lgs. 231/01, introdotti dalla legge 197/2017, che fissa una disciplina generale sul whistleblowing, stabilendo, anche per i modelli organizzativi ex D.lgs. 231, la previsione di canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo secondo quanto previsto dal nuovo d. lgs. 24/2023. È stato attivato un portale di segnalazione, accessibile dal sito istituzionale, sezione Trasparenza, ove è riportato altresì il manuale per il suo utilizzo.

Si è segnalato che le segnalazioni debbono essere circoscritte ai concreti aspetti di fondo del fatto ritenuto illecito e si è assicurata la riservatezza dei nominativi dei segnalanti, disponendo il divieto di atti di ritorsione o discriminatori verso i segnalanti nonché la riservatezza dei dati personali coperti da tutela legislativa.

Si riporta la relativa nuova regolamentazione nel regolamento allegato al Modello Organizzativo (Parte Quarta).

4.12. Protocolli particolari

In relazione a procedimenti o attività esposte a rischi accentuati sono adottate, con Delibera del Consiglio, protocolli particolari volti a disciplinare lo svolgimento di tutte le fasi dello specifico procedimento.

5. Organismo di Iniziativa e Controllo (Comitato di Vigilanza)

5.4. Ruolo dell'Organismo di Iniziativa e Controllo

Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono la necessaria costituzione di un organismo dotato di autonomia e potere di iniziativa e di controllo, che l'Ente ha regolarmente costituito, denominandolo "*Comitato di Vigilanza*". Di seguito si utilizzerà detta denominazione o quella di "*Organismo*".

L'Organismo ha, in termini generali il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli e di curare il loro aggiornamento (art. 6 comma I)

L'Ente non sarà soggetto a responsabilità amministrativa a condizione:

- a) che anteriormente alla commissione del reato sia avvenuta l'introduzione di un modello organizzativo di gestione idoneo a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- b) che sia stato costituito un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con attribuzione del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo nonché assicurarne eventuali aggiornamenti;
- c) che l'organismo di controllo non abbia omissso la vigilanza o l'abbia esercitata in modo inadeguato. La responsabilità amministrativa ricorre allorché il reato sia stato posto in essere nell'interesse e nel vantaggio dell'Ente, avendo anche presente che interesse e vantaggio non costituiscono una endiadi nel senso che l'interesse sussiste a monte, per effetto della previsione di un comportamento suscettibile di arrecata utilità.

Il vantaggio rappresenta l'utilità concretamente conseguita per effetto e a seguito della commissione di un reato (Cass. 20/06/2011 n.24583; Cass. 27/3/2009 n.13678; Cass.30/1/2006 n.3615; ecc.)

La responsabilità può insorgere anche in caso di alcuni reati colposi; ciò in primo luogo avviene nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio nel caso di violazione delle regole relative all'omicidio

ed alle lesioni conseguenti alla violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro), in secondo luogo nei casi in cui il reato colposo consegua a violazioni di essenziali compiti di vigilanza (CUP Novara 1/10/2001; Trib. Trani 11/1/2010, ecc.) L'introduzione del modello organizzativo e dell'Organismo di Vigilanza, consente all'Ente di non rispondere dei reati commessi da soggetti in posizione apicale (intendendosi per figure apicali i soggetti che rivestono potere di rappresentanza, di amministrazione, e di assunzione delle decisioni dell'Ente, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria).

Nei casi di reati commessi da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza, l'insorgenza di responsabilità in capo all'Ente, presuppone che sussista una inosservanza degli obblighi di ottemperanza alle prescrizioni dei soggetti preposti al sottoposto.

5.5. Rapporti dell'Organismo e dei suoi Membri

Dall'analisi complessiva degli artt. 6 e 7 de D.lgs. 231/2001 e secondo le generali interpretazioni, le principali caratteristiche del Comitato di Vigilanza sono da identificarsi:

- nell'autonomia
- nell'indipendenza
- nella professionalità
- nella continuità d'azione

AUTONOMIA

L'art. 6 comma 1 *lettera b)* del D.Lg. 231/2001 fa espresso riferimento a quegli "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*" di cui l'Organismo dovrebbe essere dotato; si tratta propriamente di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale. L'autonomia sarà in primo luogo, rispetto agli enti, ai suoi vertici ed al *management*; conseguentemente l'Organismo dovrà poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non dovrà essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificatamente assegnati in funzione dell'attività sua propria.

INDIPENDENZA

Il riferimento è evidente alla posizione del Comitato di Vigilanza rispetto all'Ente: il suo operato deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza indebitamente creati rispetto al vertice di controllo, trattasi di un organo terzo, gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

Particolare problema è quello relativo ai soggetti che sono legati agli Enti da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Dai principi generali sull'Organismo discende la normale non includibilità dei dipendenti dell'organismo; la normativa tuttavia non è radicalmente ostativa alla possibilità di consentire qualche utilizzo di risorse interne. Particolarmente quanto ciò è suggerito dalle evidenti opportunità di fare ricorso a soggetti dotati di un forte bagaglio di competenza ed esperienza e nel contesto di regole che assicurino la loro autonomia di dipendenza nello svolgimento.

PROFESSIONALITÀ

I Membri dell'Organo di Vigilanza devono essere in possesso di adeguate capacità e professionalità in rapporto ai compiti istituzionali dell'Organismo.

Tale requisito deve essere proprio dell'organismo nel suo complesso.

È opportuno che i Membri siano in possesso di specifiche competenze professionali particolarmente in problemi giuridici, organizzativi, informatici e contrattuali.

Il D.lgs. 231 riserva sotto il profilo della composizione dell'organismo di vigilanza, un trattamento ridotto e semplificato per gli Enti di piccole dimensioni; lo stesso decreto, tuttavia, non stabilisce quanto ricorre l'ipotesi di un Ente di piccole dimensioni.

In linea generale sembra potersi affermare che Enti di piccole dimensioni possano ritenersi gli Enti che per dimensione e semplicità della struttura, non dispongono di o funzione o persona con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno e per i quali ancora l'onere derivante dall'istituzione di un organismo ad hoc potrebbe non essere economicamente sostenibile (*così anche Confindustria "Linee Guida per la costituzione di un modello Organizzativo" pag. 28*). È utile rammentare che la semplificazione sotto il profilo della composizione dell'Organismo di vigilanza non comporta un'attenuazione delle regole generali sull'esercizio della vigilanza che devono considerarsi uguali ed uniformi in ogni corpo.

5.6. Compiti

I compiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza sono così sintetizzabili:

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto dal modello, evidenziandone gli scostamenti, allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte;
- valutare l'adeguatezza del modello, in relazione alle attività svolte dall'ente e alla sua organizzazione, e cioè per evitare la commissione delle categorie di reti per la prevenzione dei quali esso è stato introdotto;
- curare l'aggiornamento del modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità delle modifiche proposte.

Parte Seconda

**LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI
PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ
DELL'ENTE**

Parte Seconda

LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

CAPITOLO I - STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

1.1. Precisazioni introduttive

Come si è già ricordato, l'esenzione dell'Ente dalla responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D.lgs. 231/2001.

Si richiamano, ai fini della migliore osservazione dei criteri, le indicazioni portate nella Parte Prima ai numeri 4.4, 4.7 - 4.11.

L'art. 6, c. 3, del D.lgs. 231 prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero della giustizia; il che avviene, nella fattispecie, con sottoposizione del Modello alla valutazione del Ministero della Giustizia.

Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle valutazioni portate dalle linee UNEBA, attesa anche la piena conformità della tipologia di attività considerate dalle linee UNEBA con l'attività dell'Ente (in ogni caso si tratta di attività socio- sanitarie o socio-assistenziali rese da Enti privati operanti senza scopo di lucro ed in prevalente regime di accreditamento o di convenzionamento con la P.A.).

Il pieno riferimento alle linee UNEBA subisce eccezioni ed integrazioni solo sotto questi aspetti:

- a) in primo luogo per considerare e recepire l'apporto dell'elaborazione giurisprudenziale sopravvenuta; ciò anche in relazione agli obblighi di aggiornamento previsti dagli articoli 6 - 7 del D.lgs. 231;
- b) in secondo luogo, per i reati societari, atteso che l'iniziale dichiarazione di non attinenza formulata da UNEBA non ha trovato pieno recepimento nel provvedimento 13/4/2005 n. 114 - 1 del Ministero della Giustizia, sono valutati quei reati societari che sembrano espressivi di regole generali valide per tutte le persone giuridiche;
- c) in terzo luogo viene effettuata, in modo autonomo, la valutazione dei rischi derivabili dalle tipologie di reati inclusi nelle previsioni del D.lgs. 231 in epoca successiva alla data di adozione del modello UNEBA.

Il modello UNEBA, poi, nel considerare i reati previsti dagli articoli 24 e segg. D.lgs. 231/2001, effettua prime valutazioni in ordine alla possibilità di loro accadimento (esistente e normale, di raro o di impossibile accadimento) in rapporto all'attività sanitaria e sociosanitaria.

Le ipotesi di accadimento dei singoli reati sono state indicate con riferimento alla realtà media e normale degli Enti operanti senza scopo di lucro nella materia dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria e della sicurezza sociale.

Ulteriori rischi possono tuttavia insorgere in relazione alle peculiarità delle attività esercitate. Sotto questo profilo il modello va opportunamente integrato e aggiornato sia per quanto attiene alle

indicazioni dei rischi ulteriori sia per quanto concerne la valutazione dell'intensità di rischio e delle opportune misure preventive.

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e colla omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Tale metodologia viene anche rispettata in questa sede.

In caso di nuove linee guida UNEBA approvate dal Ministero, si valuteranno le integrazioni e adeguamenti da apportare al presente Modello.

1.2. Obiettivi e funzioni della parte speciale

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito dell'Ente, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati, in particolare attraverso adeguate misure organizzative;
- fornire al Comitato di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati (in specie al punto 4.7), in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, valevoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

Completano il quadro delle norme da applicare le disposizioni contenute nella Parte terza del presente documento, e, cioè, nel Codice Etico - Comportamentale.

CAPITOLO II - LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI

1. SEZIONE PRIMA

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ARTT.24 - 25 D.LGS. 231/2001)

1.1. La Pubblica Amministrazione e sue figure

Gli articoli 24-25 del D.Lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Nella iniziale impostazione del D.lgs. n. 231/2001, gli artt. 24 e 25 facevano riferimento solo ad una circoscritta gamma di reati: l'art. 24, in particolare, ai reati di indebita percezione di erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico; l'art. 25 riguarda i reati di corruzione e concussione. In prosieguo con successive particolari disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile responsabilità amministrativa che verranno di volta in volta riportate.

Né il D.Lgs. 231/01 - e neppure il Codice penale - forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; vi è tuttavia convergenza in giurisprudenza ed in dottrina nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. In ambito normativo si rinviene una definizione di Pubblica Amministrazione all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ricomprendendo *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*

La tipologia di enti con i quali l'Ente può stabilire rapporti è stata individuata al punto 4.3 della parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l'elencazione degli enti e organi previsti al predetto punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma dell'art. 357, 1° comma c. p., infatti, *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si

limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall’art. 358 cod. pen. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “**delimitazione esterna**”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l’attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “**delimitazione interna**”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) e opera, dunque, una differenziazione, nell’ambito dell’area pubblicistica, tra la pubblica funzione e il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell’incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d’ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono stati ritenuti **pubblici ufficiali**:

- il medico specialista convenzionato con la SSN (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla USL/ASL/ATS/ASST);
- il medico che compie l’accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della USL/ASL/ATS/ASST;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull’interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l’ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all’intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono stati considerati **incaricati di un pubblico servizio**:

- l’infermiere che svolge funzioni paramediche e l’infermiere professionale;

- il personale medico non ricompreso nelle fattispecie elencate precedentemente come pubblici ufficiali;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente della USL/ATS/ASL/ASST addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della USL/ASL/ATS/ASST;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

Più in generale, riguardo all'ambito soggettivo dei reati di seguito descritti, va considerato che negli stessi possono essere coinvolti, oltre al materiale esecutore inserito nella articolazione dell'Ente o avente con questi rapporti e al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche colui che ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato, in tal modo concorrendo ad esso e determinando, pur da *extraneus* e sotto altra prospettiva, la responsabilità dell'ente.

1.2. I reati ex art. 24 D.Lgs. 231/2001

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

(con modifica Decreto Legge 75/2020)

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote .

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero dell'Unione Europea.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'Ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è

prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Più in generale, riguardo all'ambito soggettivo dei reati di seguito descritti, va considerato che negli stessi possono essere coinvolti, oltre al materiale esecutore inserito nella articolazione dell'Ente avente con questo rapporti ed al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche colui che ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato, in tal modo concorrendo ad esso e determinando, pur da *extraneus* e sotto altra prospettiva, la responsabilità dell'ente.

Art. 316 bis cod. pen. - Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il soggetto attivo è descritto come **“chiunque estraneo alla pubblica amministrazione”**. Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

Art. 316 ter cod. pen. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (con modifica ex art. 1, c. 1, lett. 1, legge 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante

l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere "chiunque"; si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti. Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'uria commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero.

Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. *supra*, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Art. 356 cod. pen. - Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032”.

Art. 640 cod. pen. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (con modifiche D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 90/2024)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto

profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o con pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità”.

2-ter. se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma”.

Soggetto attivo può essere chiunque.

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima). L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, l'ipotesi di reato considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Art. 640 bis cod. pen. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all'art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. *supra*, sub art. 316 bis).

Per l'analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. *supra*, sub. art. 640.

Art. 640 ter cod. pen. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre

una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è connesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

l'alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi; l'intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell'input, del programma, o dell'output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l'art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell'ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 353 cod. pen. – Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534cod. pen.c., 576-581 cod. pen.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

Art. 353-bis cod. pen. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

1.3. I reati di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001 (con le integrazioni successive)

A seguito delle modifiche introdotta dall'art. 3, comma 77, della Legge 190/2012, dall'art. 1, comma 9, lett. b) della legge n. 3/2019, e dell'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024, l'art. 25 del D.Lgs 231/2001 ha ora il seguente testo:

Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

L'art. 25 del decreto contiene un elenco di reati considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione

L'art. 25 del D.Lgs. 231 si colloca come componente del più ampio impegno legislativo contro la corruzione (L. 190/2012, L. 69/2015, D.Lgs. 33/2013) e presenta la nota distintiva di colpire i fatti corruttivi posti in essere a vantaggio di un Ente.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;
2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

Inoltre e sempre che ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 del decreto, si prevede l'applicazione per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o

concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive (cfr. *supra*, sub 2).
4. Con l'art. 1 comma 77 della Legge 190/2012, nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo dell'articolo, poi, prevede che al reato di corruzione è parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.
5. Sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge 190/2012, è introdotto, fra i reati- presupposto anche lo specifico reato di "indebita induzione a dare o promettere utilità".
6. La lettera b) del comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2012 introduce ancora fra i reati- presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all'ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiano, per conseguente utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'Ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili - pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata agli effetti della legge penale dagli artt. 357 e 358.

Art. 317 cod. pen. - Concussione (con le modifiche ex Legge 190/2012)

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr. *supra*).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per *costrizione* e quella per *induzione*. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri.

L'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

È altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altre utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

Oggetto della dazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

Art. 317-bis cod. pen. - Pene accessorie

"La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".

Art. 318 cod. pen. - Corruzione per l'esercizio della funzione (ex art. 1, c.l., lett. n, legge 3/2019)

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni"

Art. 319 cod. pen. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Art. 319 bis cod. pen. - Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi."

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 319 ter cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un

processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter). Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenta per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 cod. pen.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

Art. 319-quater cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Si tratta, come precisato nel commento all'art. 317 che disciplina i casi di corruzione per costrizione, di una delle forme di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione. La corruzione per induzione di cui all'art 319-quater in questione (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute. Anche questa deve essere posta in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per le ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi ed alle condizioni e modalità, si veda quanto specificato nel citato commento all'art. 317.

Art. 320 cod. pen. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Con le recenti modifiche introdotte, non occorre più che l'incaricato di pubblico servizio sia un pubblico impiegato per l'ipotesi di reato della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.)

Art. 321 cod. pen. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il

denaro od altre utilità”.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

Per quanto riguarda i reati di corruzione in atti giudiziari, in particolare, è da tenere presente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ved. Sezz. Unn. n. 15208 del 25 febbraio 2010), questi non sono limitati alle condotte di chi eserciti funzioni giudiziarie, ma si estendono a qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere o dalla sua qualificazione soggettiva.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'intraeus (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'extraneus (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art. 318);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del pactum sceleris: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, cod. pen.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altre utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altre utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319). Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta "per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio".

L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno

rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto. Il reato di corruzione può coinvolgere, oltre al materiale esecutore, il pubblico ufficiale nonché chi ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato.

Art. 322 cod. pen. - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

La prevenzione e la repressione della corruzione costituisce, al presente, un impegno primario dell'Ordinamento Italiano.

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altre utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altre utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Art. 322 bis cod. pen. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024).

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità e dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l’istigazione alla corruzione - ai membri degli organi dell’Unione Europea, ai funzionari o agenti dell’Unione Europea e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell’ambito di Stati appartenenti all’Unione Europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Art. 346-bis cod. pen. - Traffico di influenze illecite (modificato dalla L. 3/2019 art. 1 c. 1, lett. t e dalla L. 114/2024)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Delitti che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea

La legge n. 190/2012 e il D.lgs. n. 75/2020, modificando l'art. 25 del D.lgs. 231/01, estende la responsabilità anche *“quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale”*. Detti delitti sono:

Art. 314 cod. pen. – Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

Art. 316 cod. pen. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Art. 314 bis cod. pen. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili (articolo introdotto dalla L. n. 112/2024)

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.”

1.4. Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.

La Fondazione, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo col S.S.N. e cogli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con la Pubblica Amministrazione; in particolare l'attività dell'Ente è per buona parte subordinata a provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, accreditamenti, contrattualizzazione, ecc.).

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

1.4.1. Rapporti colla PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio- sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Ente, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A.:

- Regione Lombardia, rapporti con DG Welfare e corrispondente assessorato e ATS/ASL, per le procedure di autorizzazione e accreditamento dei servizi sanitari, vigilanze, flussi informativi, remunerazione;
- Regione e Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per adempimenti inerenti la persona giuridica (Iscrizione al RUNTS, comunicazioni prescritte al RUNTS, ecc.);
- INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro, Enti Previdenziali ed Assistenziali, per la gestione dei rapporti di lavoro e la sicurezza;
- Vigili del fuoco, per impianti antincendio;
- NAS (nuclei antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri), vigilanza igienico sanitaria su ambienti, erogazione delle sostanze alimentari e bevande e dei farmaci;
- Comune di Cesano Boscone e altri Comuni ove hanno sede le filiali della Fondazione, per la gestione delle sedi e interventi edilizi e manutentivi;
- Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, e altri Enti competenti in materia tributaria/fiscale, per la trasmissione anagrafica tributaria, comunicazioni e dichiarazioni, periodiche all'Agenzia delle Entrate, accertamenti e contenziosi tributari, e altri adempimenti tributari, fiscali e societari;
- Garante per la protezione dei dati personali, per gestione rapporti, comunicazioni e informazioni
- Autorità giudiziaria (Tribunale, giudici, consulenti tecnici e loro ausiliari) per contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, giuslavoristici, amministrativi, tributari).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire all'Ente di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

1.4.2. Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che, nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e la Fondazione, si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

1.4.3. Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

1.4.4. Incarichi e consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, coll'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

1.4.5. Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

1.4.6. Gestione delle ingiunzioni

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti, in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali, per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Ente.

1.4.7. Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzognero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

1.4.8. Traffico di influenze illecite

È oggettivo e reale il rischio di accadimento del reato di cui all'art. 346-bis.

La Ente eroga prestazioni socio-sanitarie di forte a talora pressante utilità per gli utenti.

È quindi sussistente il rischio di condotte volte a sollecitare l'ammissione alle prestazioni anche in carenza di taluni dei requisiti occorrenti o con le agevolazioni e modalità eccedenti la normalità regolamentare.

1.5. Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico - comportamentale (parte III), tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 d.l. D.lgs. 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Ente;
- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata al Comitato di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri del Comitato di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le *password* di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine e devono improntarsi a criteri di appropriatezza non determinando potenziali situazioni di conflitto di interessi con riferimento ad aspetti economici o di beneficio di carriera;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell'Ente e, in genere, delle misure assunte dall'Ente al fine di osservare il D.lgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.lgs. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell'Ente devono periodicamente, per iscritto, informare l'Ente in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.lgs. 231/2001;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione;
- ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione al Comitato di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi dell'Ente;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali;
- divieto di far conseguire una qualsiasi utilità al singolo pubblico ufficiale/ Organo della P.A. investito dell'adempimento di attività di natura amministrativa nei confronti di Fondazione e

obbligo di segnalazione al Comitato di Vigilanza;

- è fatto divieto a chi ammette o autorizza la prestazione o il servizio di tener conto di sollecitazioni e indicazioni di terzi intermediari e comunque di suggerimenti formulati da chi non ha alcuna competenza nella materia; in ogni caso non possono essere accolte indicazioni e suggerimenti contrari alle norme regolamentari vigenti.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Ente può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

1.6. Valutazione del rischio e misure di mitigazione

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione rapporti istituzionali con enti esterni	Presidente o Direttore Generale nell'ambito delle sue deleghe	Relazione istituzionale	<p>CORRUZIONE</p> <p>Nel corso delle relazioni istituzionali, l'ente può valutare la possibilità di corrompere il Pubblico Funzionario per ottenere favori / concessioni (es. istituzione di un bando di gara con prescrizioni molto restrittive a vantaggio di ISF oppure atti legislativi a livello locale favorevoli). A tal fine ISF può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare il pagamento in denaro mediante l'utilizzo di appositi fondi non certificabili; - promettere di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso Funzionario Pubblico; - concedere regalie di beni materiali di valore; - impegnarsi nella promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale. ✓ sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Si garantisce la compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse cin deleghe dell'Ente o delle Direzioni corporate della Fondazione ISF o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati.

<p>Realizzazione di nuove iniziative immobiliari</p>	<p>Direzione Tecnica</p>	<p>Gestione dei rapporti con i Pubblici Funzionari (richieste autorizzazioni al Comune, rapporti con i VVF, etc)</p> <p>Gestione dichiarazioni e pratiche formali</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottenere assenti edilizi; - ritardare l'andamento di pratiche edilizie sfavorevoli a ISF o influire sul loro esito. <p>Durante l'attività ispettiva promossa dai pubblici funzionari, per evitare problemi, l'ente può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi ; - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico. <p>L'ente può astrattamente rilasciare informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ MOG par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale. ✓ sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Si garantisce la compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati
<p>Gestione e monitoraggio dei percorsi di autorizzazione accreditamento (nuovi ed esistenti) delle Strutture</p>	<p>Direzione sociale</p> <p>Direttori sedi per la Liguria e il Piemonte</p>	<p>Relazione con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni</p> <p>Gestione dichiarazioni e pratiche formali</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agevolare l'andamento di pratiche favorevoli; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli; <p>Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico. <p>L'Ente può astrattamente rilasciare informazioni / dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati.

<p>Gestione accreditamento istituzionale</p>	<p>Direzione sociale Direttori sedi per la Liguria e il Piemonte</p>	<p>Relazione con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni Gestione dichiarazioni e pratiche formali Rendicontazioni, flussi informativi,</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: - agevolare l'andamento di pratiche favorevoli; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli; Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi (ad esempio anche farmaci e stupefacenti); - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico. L'Ente può astrattamente rilasciare informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute. Omissione o falsificazione di informazioni cogenti al fine di esercitare un'attività al di fuori dell'accredimento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5 ✓ Codice Etico Capo III Art. 20 ✓ sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati.
<p>Controlli e verifiche della documentazione clinica e socio-assistenziale e della appropriatezza</p>	<p>Direttori sedi e strutture con audit Direzione Sociale</p>	<p>Tenuta documentale</p>	<p>L'Ente potrebbe astrattamente alterare documenti al fine di renderli conformi ed evitare sanzioni da parte dell'organismo di vigilanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocollo Controlli sulla documentazione clinico assistenziale di degenza ✓ Istruzione per la gestione dei controlli sul Fascicolo socio assistenziale e sanitario FaSAS
<p>Gestione liste d'attesa e prenotazioni</p>	<p>Direzione sociale per sede Cesano Boscone Resp. Medici per Cure Intermedie e RIA Direttori sedi esterne</p>	<p>Formazione delle liste di attesa per ricoveri e prestazioni ambulatoriali</p>	<p>L'Ente potrebbe alterare le liste di attesa al fine di ottenere rimborsi per prestazioni di importo maggiore rispetto a quelli che avrebbe ottenuti nel rispettare le liste ovvero favorendo le entrate derivanti dai solventi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico comportamentale. ✓ Trasparenza dei tempi d'attesa pubblicati in Internet. ✓ Definizione di criteri interni per la definizione di classi di priorità, per liste di attesa gestite dall'ente, da pubblicarsi nella "sezione trasparenza" del sito internet

Gestione dimissioni pazienti	Direzione Sociale / Resp. Medico di Struttura	Gestione dimissioni ospite	L'Ente potrebbe astrattamente anticipare o posticipare la data di dimissione di un ospite per ottenere vantaggi economici legati alla maggiore occupazione dei PL (ritardo della dimissione) o la sostituzione del paziente con uno in lista di attesa più remunerativo (anticipazione dimissione)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Carta dei servizi ✓ Controlli interni. ✓ Protocollo Controlli sulla documentazione sanitaria e assistenziale di presa in carico. ✓ Istruzione per la gestione dei controlli sul Fascicolo socio assistenziale e sanitario FaSAS
Gestione debito informativo verso istituzioni	<p>Direzioni coinvolte in flussi informativi verso la PA (in particolare Direzione sociale e Direzione AFC)</p> <p>Direzione Sistemi Informatici</p>	<p>Valutazione e controllo flussi informativi (es. Schede struttura, flussi rendicontativi, flussi su complessità pazienti, ...)</p> <p>Invio dichiarazioni fiscali o relative ai rapporti di lavoro</p> <p>Comunicazioni al RUNTS</p> <p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Al fine di ottenere rimborsi maggiorati oppure non dovuti, l'ente potrebbe astrattamente alterare i flussi informativi verso la Regione e ATS attribuendo codici diversi alle prestazioni erogate o dati non corretti nelle schede struttura, inserendo codici di prestazioni mai erogate, oppure alterando le classi di complessità dei pazienti, oppure le giornate di presenza.</p> <p>Egual possibile comportamento illecito l'Ente potrebbe tenere nell'invio di dichiarazioni e comunicazioni non veritiere fiscali, in materia di lavoro, istituzionali.</p> <p>Forzatura dei sistemi informatici delle Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione di dati schede struttura e rendicontazioni codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali ✓ Gestione Flussi Debito Informativo. ✓ Identificazione di chi accede agli applicativi per l'invio e la gestione dei flussi.

<p>Gestione dei crediti verso soggetti istituzionali (PA)</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Relazione con i Pubblici Funzionari</p> <p>Gestione dichiarazioni e pratiche formali</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatturare importi superiori alle prestazioni erogate; Di conseguenza, durante le attività di fatturazione, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi ; - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico. <p>La Ente potrebbe contabilizzare in modo anomalo (es. doppia contabilizzazione, generazione e contabilizzazione di fatture improprie, ...) per aumentare i volumi figurativi di incasso per avere un maggior credito nei confronti di banche (per richiesta finanziamenti) o altri enti privati</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Nell'Ente sono attuati anche i presidi rappresentati dai controlli svolti da parte dell'Organo di controllo (ex Collegio dei Revisori dei Conti) e della società di revisione
<p>Ciclo attivo: fatturazione Pubblica Amministrazione</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Relazione con i Pubblici Funzionari</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatturare importi superiori alle prestazioni erogate; Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi ; - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico. <p>L' Ente potrebbe contabilizzare in modo anomalo (es. doppia contabilizzazione, generazione e contabilizzazione di fatture improprie, ...) per aumentare i volumi figurativi di incasso per avere un maggior credito nei confronti di banche (per richiesta finanziamenti) o altri enti privati</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Il rischio di doppia fatturazione è limitato dalle modalità previste dalla PA che prevedono l'emissione di un ordine a fronte di ogni fattura ✓ Nell'Ente sussistono anche i presidi rappresentati dai controlli svolti da parte dell'Organo di controllo (ex Collegio dei Revisori dei Conti) e della società di revisione

<p>Gestione Rendicontazione 5 per mille e contributi pubblici</p>	<p>Ufficio bandi e fundraising e Direzione AFC</p>	<p>Impiego di contributi, sovvenzioni, cofinanziamenti pubblici ottenuti</p>	<p>L'ente può astrattamente destinare, in tutto o in parte, le somme ottenute attraverso erogazioni pubbliche (nazionali e comunitarie in forma di contributi finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni) ad acquisti di beni o servizi non pertinenti agli scopi per cui il finanziamento pubblico è stato concesso. Il reato si concretizza nella falsificazione dei giustificativi delle spese oppure nell'imputazione di spese non pertinenti alla specifica voce di costo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Sono previsti controlli interni da parte della DAFC sulla coerenza dell'utilizzo dei fondi rispetto agli scopi nell'ambito della rendicontazione annuale che viene pubblicata anche all'interno del Bilancio e del sito internet. ✓ in Fondazione sono attuati anche i presidi rappresentati dai controlli svolti da parte dell'Organo di controllo (ex Collegio dei Revisori dei Conti) e della società di revisione ✓ Pubblicazione nella "sezione trasparenza" del sito istituzionale dei contributi pubblici ricevuti
<p>Gestione contenziosi giuslavoristici</p>	<p>Direzione HR e Organizzazione</p>	<p>Relazione con i Pubblici Funzionari Gestione dichiarazioni e pratiche formali</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agevolare l'andamento di pratiche favorevoli; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli; <p>Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi ; - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico. <p>L'Ente può astrattamente rilasciare informazioni / dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale

Gestione amministrativa rapporti di lavoro, dipendenti e collaboratori	Direzione HR e organizzazione	Dichiarazioni	Tentativi di dichiarazione di informazioni non veritiere (es. di importi economici in busta paga superiori o inferiori), o omissione di dati e informazioni per ottenere vantaggi di natura fiscale (es. minori contributi INPS o fiscali) o genericamente economica (es. restituzione da parte del lavoratore di somme in contanti)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale (spec. Capo I art. 1, Capo III art. 18 e art. 20). ✓ Affidamento a professionisti terzi di attività specialistiche (es. gestione contenziosi, attività amministrative, ecc.). ✓ Protocolli per selezione assunzione e inserimento delle risorse umane e affidamento incarichi. ✓ Utilizzo di applicativi informatici per l'invio dei flussi e sistemi gestionali.
Gestione flussi informativi del personale verso enti esterni	Direzione HR e organizzazione	Invio dei flussi	Per risparmiare sui contributi l'Ente potrebbe astrattamente comunicare un imponibile inferiore rispetto a quello reale. Al fine di risparmiare sul premio assicurativo INAIL l'ente potrebbe astrattamente evitare di effettuare le denunce di infortunio.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale (spec. Capo I art. 1, Capo III art. 18 e art. 20). ✓ Affidamento a professionisti terzi di attività specialistiche (es. gestione contenziosi, attività amministrative, ecc.). ✓ Indicazioni sulla gestione dell'infortunio sul lavoro.
Conferimento incarichi dirigenziali	Presidenza, Direzione Generale e Direzione HR	Conferimento di incarichi	L'Ente può astrattamente, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promettere di attribuire incarichi dirigenziali a persone segnalate dal Pubblico Funzionario (parenti o amici).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale.
Ricerca, selezione e inserimento	Direzione HR e organizzazione	Selezione del personale	L'Ente può astrattamente, al fine di ottenere illecitamente vantaggi dall'Ente Pubblico, promettere di assumere e/o assumere persone segnalate dal Pubblico Funzionario (parenti o amici).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Protocolli per selezione assunzione e inserimento delle risorse umane ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali.

<p>Gestione accertamenti fiscali</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Relazione con i Pubblici Funzionari</p> <p>Gestione dichiarazioni e pratiche formali</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agevolare l'andamento di pratiche favorevoli; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli; <p>Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi ; - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico. <p>La Ente può astrattamente rilasciare informazioni / dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse con deleghe di Fondazione o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati
<p>Manutenzione building / impianti</p>	<p>Direzione Tecnica</p>	<p>Gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali/Funzionari (richieste autorizzazioni al Comune, rapporti con i VVF, etc)</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Ufficiale/Funzionario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottenere autorizzazioni per la costruzione di nuove strutture/impianti o modifiche sostanziali di quelli esistenti; • ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli a ISF; <p>Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai pubblici funzionari, al fine di evitare problemi, l'ente può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente o amico del funzionario pubblico. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG, spec. par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Work Flow autorizzativo

<p>Definizione e Implementazione nuove soluzioni applicative informatiche (digital transformation)</p>	<p>Direzione Sistemi Informativi</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Accesso/Violazione/Manomissione volontaria dei sistemi informatici che servono le Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione dei codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine. 	<p>Accesso ai Sistemi cloud non in gestione ISF: Regionali e Portali PA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione Identità: l'accesso ai sistemi regionali non è governato dalla Direzione Sistemi Informativi ma dalle funzioni specifiche in contatto con gli enti che ricevono credenziali e le assegnano al personale che per ruolo e per competenza effettua le attività di data entry direttamente sui sistemi regionali. <p>Accesso ai sistemi in Gestione/Progettazione diretta da parte di ISF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione Identità: cfr successive - Tutti gli sviluppi sugli applicativi installati e forniti avvengono per contratto in una modalità security by design e security by default: i collaudi sono effettuati in tale logica - La gestione delle modifiche è effettuata tramite sistemi che permettano la tracciabilità (es. ticketing). - La documentazione consegnata dai Fornitori in fase di rilascio ed installazione descrive le componenti installate
<p>Manutenzione, evoluzione e integrazione soluzioni applicative informatiche</p>	<p>Direzione Sistemi Informativi</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Accesso/Violazione/Manomissione volontaria dei sistemi informatici che servono le Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione dei codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; 	<p>Gestione delle Identità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processo di estensione utilizzo unica identità di rete aziendale (Entra ID o LDAP) su tutti i sistemi che possano supportarlo (60%) - Gestione del provisioning / deprovisioning delle utenze tracciate tramite ticketing e richiesta tramite responsabile (100%) o HR - Nessun utilizzo di amministratori locali di macchina/sistema - Tracciabilità accessi dall'esterno ed ai sistemi via login. - Meccanismo di scadenza password in linea con norma di legge. - Accesso da remoto esclusivamente con MFA - Allineamento delle utenze attive con sistemi HR e deprovisioning automatico in caso di cessazione. - Gestione delle eccezioni tramite ticketing e relativa tracciatura <p>Accesso ai Sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utenze amministratore sempre assegnate a persona fisica - Accesso dall'esterno esclusivamente

			<ul style="list-style-type: none"> • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine. 	<p>via VPN solo ad utenze in SSO con MFA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utenze accesso a DB separate da accesso applicativo <p>Tracciabilità attività modifica dati sui sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione audit delle modifiche dati legata alle piattaforme applicative ed al setup degli amministratori di sistema applicativo <p>Misure di hardening e sicurezza dell'infrastruttura</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% delle sedi aziendali di grandi dimensioni provviste di Firewall perimetrali - Rete LAN della sede principale aziendale (Cesano Boscone) monitorata da sonda IDS - Patch management regolarmente eseguito su tutte le componenti dell'infrastruttura - Postazioni di lavoro monitorate da endpoint security (antivirus, EDR) - gestione audit delle modifiche ai dati a livello di database delegate alla configurazione applicativa ed alle necessità sistemistiche: tracciato tramite change request - Applicazione ISO 27001 su processi di gestione degli incidenti di sicurezza tramite SPOC. Dovrebbero essere identificati e definiti gli asset e i processi di sicurezza delle informazioni; Dovrebbe essere identificato un responsabile per ciascun asset o processo di sicurezza delle informazioni e dovrebbero essere documentati i dettagli di questa responsabilità; L'installazione di prodotti software deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile preposto, previa verifica dell'avvenuta acquisizione della licenza d'uso. Viene effettuato un monitoraggio periodico della presenza di software installati senza evidenza di licenza Acquistata
--	--	--	--	--

<p>Gestione verifiche ispettive da enti terzi</p>	<p><i>A seconda della competenza sull'attività oggetto di ispezione;</i></p> <p>Direzione Sociale</p> <p>Direzione Sanitaria</p> <p>Direttori Sedi</p> <p>Direzione AFC</p> <p>Direzione tecnica</p>	<p>Relazione con i Pubblici Funzionari durante le ispezioni:</p> <p>- Vigilanza autorizzazione e accreditamento</p> <p>- Verifiche igienico sanitarie</p> <p>- Verifiche in materia di gestione del rapporto di lavoro</p> <p>- Verifiche in materia di sicurezza e ambientale</p> <p>- Verifiche impianti</p> <p>- Verifiche fiscali</p> <p>Gestione dichiarazioni e pratiche formali</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di:</p> <p>- agevolare l'andamento di pratiche favorevoli;</p> <p>- ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli;</p> <p>Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso:</p> <p>- il pagamento in denaro</p> <p>- la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico;</p> <p>- regalie ed omaggi ;</p> <p>- la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico.</p> <p>L'ente può astrattamente rilasciare informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>	<p>✓ Regole MOG, spec. par. 1.5.</p> <p>✓ Codice Etico Comportamentale (spec. Capo III art. 18 e art. 20).</p> <p>✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali.</p> <p>✓ Sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di ispezioni e vigilanze da parte delle Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati</p>
--	--	--	--	--

<p>Gestione accreditamento ECM</p>	<p>Direzione HR e Organizzazione - Centro Formazione Sacra Famiglia</p>	<p>Relazione con i Pubblici Funzionari Gestione dichiarazioni e pratiche formali</p>	<p>Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: -agevolare l'andamento di pratiche favorevoli; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli; Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi ; - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico.</p> <p>L'ente può astrattamente rilasciare informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale (spec. art. 18 e art. 20)
<p>Coprogettazioni e cofinanziamenti su bandi con la PA</p>	<p>Direzione Sociale Ufficio bandi e fund raising</p>	<p>Partecipazione a procedure di coprogettazione o di cofinanziamento di bandi pubblici Richiesta di sovvenzioni o finanziamenti pubblici Relazione con i pubblici Funzionari</p>	<p>FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI Allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico in forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni e altre erogazioni, in procedure di coprogettazioni si servizi o di bandi su progetti, l'ente può astrattamente rilasciare informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p> <p>CORRUZIONE Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di: -agevolare l'andamento di pratiche favorevoli; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli; Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, ISF può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi ; - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di ispezioni e incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati.

2. SEZIONE SECONDA

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)

2.1. Le fattispecie criminose

Con legge 18/3/2008 n. 48 ha introdotto l'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 I, parzialmente modificato con D.L. 14/08/2013 n. 93 e dall'art. 1, c. 11, D.L. 21/09/2019, n. 105, e successivamente modificato dalla L. 90/2024 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della Cyber sicurezza nazionale e di reati informatici”

Art. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote .

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote .

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote .

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

I singoli reati informatici sono i seguenti:

Art. 491-bis cod. pen. - Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Art. 615-ter cod. pen. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo modificato dalla L. n. 90/2024)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso

dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni”.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Art. 615 quater cod. pen. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo modificato dalla L. n. 90/2024)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

Art. 617 quater cod. pen. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo modificato dalla L. n. 90/2024)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”.

Art. 617 quinquies cod. pen. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo modificato dalla L. n. 90/2024)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni”.

Art. 629, comma 3, cod. pen. – Estorsione (articolo introdotto dalla L. n. 90/2024)

“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.

Art. 635 bis cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo modificato dalla L. n. 90/2024)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Art. 635 ter cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo modificato dalla L. n. 90/2024)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero”.

Art. 635 quater c .p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo modificato dalla L. n. 90/2024)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Art. 635 quater. 1 c .p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo introdotto dalla L. n. 90/2024)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

Art. 635-quinquies cod. pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica interesse (articolo modificato dalla L. n. 90/2024)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri

1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) ”.

Art. 640-quinquies cod. pen. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

“11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

2.2. Valutazione del rischio, misure preventive e regole di comportamento

Il rischio dei reati informatici e del trattamento illecito dei dati è ravvisabile in ogni area dell'Ente, data la forte diffusione delle strumentazioni e procedure informatiche.

La Ente non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per visualizzare, acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti,

efficacia probatoria;

- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Fondazione al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Cass. SS.UU. 26/03/2015 n. 17325 ha precisato che *“il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad atti informatici è quello nel quale si trova l'autore del delitto”*.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- c) evitare di introdurre e/o conservare nell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- d) evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- f) evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall'Ente;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- j) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- k) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;

- l) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- m) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente;
- n) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

Deve darsi atto poi dell'entrata in vigore il 16 ottobre 2024 della **Direttiva europea NIS2**, sulla cybersicurezza, recepita in Italia dal D.lgs. n. 138/2024.

Il Decreto identifica due categorie di soggetti obbligati a rispettare i nuovi requisiti di cybersicurezza: i "soggetti essenziali" e i "soggetti importanti".

- **Soggetti essenziali**: comprendono, tra gli altri, le organizzazioni che operano in ambito sanitario e che soddisfano i requisiti dimensionali delle grandi imprese.
- **Soggetti importanti**: includono le organizzazioni che operano anch'esse in ambito sanitario e che soddisfano i requisiti dimensionali delle medie imprese.

Questi soggetti devono adottare una serie di misure di sicurezza, tra cui la redazione di un piano di attuazione delle misure di cybersicurezza, la formazione specifica del personale, l'adozione di misure tecniche e organizzative proporzionate ai rischi legati alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, nonché l'obbligo di segnalare eventuali incidenti informatici.

Le violazioni della normativa comportano sanzioni amministrative pecuniarie significative, che possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo dell'anno precedente.

La normativa NIS2 si applica al settore sanitario come settore critico.

Sussiste quindi l'obbligo per la Fondazione di registrazione al portale dei servizi ACN, per poi procedere, alle scadenze stabilite, all'adozione delle misure di sicurezza indicate per la tipologia di impresa a cui la Fondazione rientra (secondo i requisiti dimensionali la fondazione rientra tra le grandi imprese e dunque tra i soggetti essenziali).

Alle generali misure di mitigazione e prevenzione sopra indicate, si aggiungono le specifiche misure adottate e adottande per i singoli processi come da tabella sotto riportata

Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24bis)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione degli Asset informatici	Direzione Sistemi Informativi	Gestione dei sistemi informativi	<p>Accesso/Violazione/Manomissione volontaria dei sistemi informatici che servono le Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione dei codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc...., accertate in corso di ispezione/indagine. <p>Il delitto potrebbe essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi aziendali della Fondazione per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso, in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse o a vantaggio della Fondazione stessa. Il reato in esame si realizza nel caso in cui un soggetto abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, dispositivi di protezione (quali password, badge, ecc.) o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni idonee a raggiungere tale scopo a terzi. Tale fattispecie può configurarsi sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di protezione di cui sopra, li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.</p> <p>Ipotesi astratta di reato è il caso del dipendente che comunichi ad un terzo soggetto la password di accesso alla posta elettronica di un proprio collega, allo scopo di garantire al terzo la possibilità di controllare le attività svolte dal</p>	<p>Inventario e ciclo di vita degli asset</p> <p>Utilizzo piattaforma di Asset Management per mantenere un inventario costantemente aggiornato di hardware e software. Il sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> - rileva i dispositivi in rete con scansioni automatiche, - associa ogni bene a utenti, reparti e contratti di assistenza, - gestisce la configurazione (CMDB), - verifica costantemente le vulnerabilità e permette di sanarle quando esistono delle patch, - gestisce le patch di sistema in modo centralizzato e - produce report utili a fini di audit e conformità normativa. - verifica automaticamente tutti i software installati e le configurazioni del sistema operativo, rilevando eventuali anomalie. <p>Monitoraggio continuo e risposta agli incidenti</p> <p>Security Operations Center (SOC) attivo 24 ore su 24 in collaborazione con Cybergon-Elmec. Il SOC utilizza la piattaforma Cynet XDR, un sistema di rilevamento/inibizione delle minacce esteso a workstation e server, integrato con firewall Fortinet di nuova generazione, con un sistema di correlazione eventi (SIEM) e con l'Identità aziendale (Microsoft Entra ID). Ogni tentativo di accesso anomalo viene identificato e, se necessario, il dispositivo viene isolato automaticamente.</p> <p>Gestione dei dispositivi mobili</p> <p>sistema di Mobile Device Management e Mobile Application Management per gestione dispositivi mobili aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cifratura dei dati, - password obbligatorie, - verifica di conformità e possibilità di cancellazione remota in caso di smarrimento. Ciò previene l'esposizione di credenziali o dati sensibili su terminali fuori controllo. <p>Strategia di backup e continuità operativa</p> <p>La protezione dei dati è affidata a sistemi di backup "industry standard" con duplice destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salvataggio rapido su NAS locale per

			<p>collega, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la Fondazione. Il delitto di danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Fondazione nel caso in cui, ad esempio, l'alterazione o l'eliminazione di alcuni file o del programma informatico, siano volte a nascondere dati aziendali ritenuti compromettenti per la Fondazione o a celare la prova del credito da parte di un fornitore dell'Ente o a contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte di quest'ultimo.</p>	<p>ripristini immediati; – replica su cloud immutabile (in modalità “write once read many”) che impedisce modifiche o cancellazioni involontarie o dolose.</p>
<p>Definizione della strategia di sicurezza informatica</p>	<p>Direzione Sistemi Informativi</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Accesso/Violazione/Manomissione volontaria dei sistemi informatici delle Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione dei codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine. <p>Accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estrarre dati / informazioni / documenti riservati da utilizzare/ diffondere a terzi - danneggiare/alterare i dati ivi contenuti o il sistema (es per coprire inefficienze o comportamenti illeciti nell'autorizzazione degli acquisti interni) <p>per avvantaggiare un dipendente o la Fondazione</p>	<p>Applicazione della Direttiva Europea NIS2</p> <p>Piena <i>compliance</i> entro le date previste dalla normativa NIS2</p> <p>Nello specifico, NIS2 richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione e gestione dei rischi di cybersecurity; - Piani di risposta agli incidenti (Incident Response Plan) e gestione delle crisi; - Gestione sicura della supply chain (inclusi fornitori IT e cloud); - Sicurezza nella progettazione e nel ciclo di vita dei sistemi IT (secure-by-design); - Politiche di gestione delle vulnerabilità, inclusi aggiornamenti e patching; - Verifica dei diritti di accesso e autenticazione forte degli utenti; - Formazione del personale e sensibilizzazione continua; - Obbligo di notifica degli incidenti significativi entro 24 ore all'autorità nazionale (CSIRT o ACN in Italia) e relazione finale entro 72 ore. <p>Strategia di cybersecurity</p> <p>ispirata ai principi di resilienza, protezione proattiva e risposta rapida agli incidenti. Le azioni adottate includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attivazione di un Security Operations Center (SOC) attivo H24 con monitoraggio continuo, isolamento automatico dei dispositivi compromessi e correlazione eventi tramite sistema SIEM; - Protezione multilivello degli endpoint con antivirus evoluto e piattaforma XDR (Extended Detection and Response); - Implementazione di sistemi IDS, firewall Fortinet di nuova generazione e controllo centralizzato degli accessi con

				<p>Active Directory;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autenticazione multifattore (MFA) per accesso remoto e accesso VPN; - Gestione strutturata dei data breach tramite workflow digitalizzato nel sistema MUA, con coinvolgimento di DPO e Ufficio Privacy secondo il GDPR; - Utilizzo di strumenti di vulnerability assessment e patch management centralizzato (ManageEngine Endpoint Central), anche in ottica di miglioramento continuo; - Integrazione della gestione dei dispositivi mobili (MDM/MAM) e protezione degli asset IT tramite Intune e Asset Explorer. <p>Coerenza della strategia adottata è coerente con le best practice europee (ENISA, ISO/IEC 27001, NIST) e si fonda su un approccio integrato tra governance IT, protezione dei dati personali e continuità operativa. La sicurezza informatica viene pertanto considerata un processo dinamico, soggetto a verifica continua e aggiornamento, in risposta all'evoluzione delle minacce e alle prescrizioni normative.</p>
<p>Implementazione dei controlli di sicurezza sui sistemi informativi</p>	<p>Direzione sistemi informativi – Area tecnica (Infrastruttura e Servizi IT)</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Accesso/Violazione/Manomissione volontaria dei sistemi informatici che servono le Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione dei codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine. <p>Accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali al fine di:</p>	<p>Implementazione Controlli Sicurezza secondo la normativa NIS2 al fine di perseguire il controllo degli accessi fisici e logici, l'autenticazione forte degli utenti, la segmentazione delle reti, la protezione degli endpoint, la tracciabilità delle attività, il monitoraggio continuo della sicurezza, attraverso le seguenti misure, rispondenti ai principi di defense-in-depth (difesa a più livelli), zero trust e proattività operativa.</p> <p>Strategia informatica e implementazione controlli di sicurezza sono assicurati mediante le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione centralizzata degli accessi tramite Active Directory, con policy di sicurezza differenziate e disattivazione tempestiva degli account non più attivi; - Autenticazione multifattore (MFA) per tutti gli accessi da dispositivi non aziendali e per le connessioni VPN; - Implementazione di sistemi IDS, Firewall Fortinet di nuova generazione, configurati per ispezione approfondita del traffico e segmentazione perimetrale; - Sistemi XDR (Extended Detection and Response) e protezione multilivello degli endpoint con antivirus evoluto, attivi su

		<ul style="list-style-type: none"> - estrarre dati / informazioni / documenti riservati da utilizzare/ diffondere a terzi - danneggiare/alterare i dati ivi contenuti o il sistema (es per coprire inefficienze o comportamenti illeciti nell'autorizzazione degli acquisti interni) per avvantaggiare un dipendente o l'Ente 	<p>tutte le postazioni client e server, per la rilevazione proattiva e la risposta automatica agli attacchi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema di controllo di accesso alla rete (ISE), che consente l'autenticazione basata su identità e dispositivo e la segmentazione dinamica della LAN; - Monitoraggio continuo H24 dell'infrastruttura tramite Network Operations Center (NOC) e Security Operations Center (SOC), con attivazione automatica delle contromisure in caso di anomalia, con isolamento automatico dei dispositivi compromessi, e correlazione eventi tramite sistema SIEM; - Adozione di un sistema SIEM locale, integrato con gli apparati di sicurezza, per la correlazione degli eventi e la rilevazione di comportamenti anomali. - Tracciamento degli accessi amministrativi e archiviazione cifrata dei log per finalità di audit e compliance al GDPR; - Gestione integrata delle vulnerabilità (vulnerability assessment) e del patching con reportistica automatica e dashboard di conformità (patch management centralizzato: Manager Engine Endpoint Central);
--	--	---	--

<p>Attribuzione e gestione accessi alle risorse informatiche</p>	<p>Direzione Sistemi Informativi</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Accesso/Violazione/Manomissione volontaria dei sistemi informatici che servono le Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione dei flussi informativi di rendicontazione, codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine. <p>Il delitto potrebbe essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi aziendali dell'Ente per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso, in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse o a vantaggio della Fondazione stessa. Il reato in esame si realizza nel caso in cui un soggetto abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, dispositivi di protezione (quali password, badge, ecc.) o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni idonee a raggiungere tale scopo a terzi. Tale fattispecie può configurarsi sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di protezione di cui sopra, li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.</p> <p>Ipotesi astratta di reato è il caso del dipendente che comunichi ad un terzo soggetto la password di accesso alla posta elettronica di un proprio collega, allo scopo di garantire al terzo la possibilità di controllare le attività svolte dal collega, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per l'Ente.</p>	<p>La normativa NIS2 richiede che le organizzazioni adottino controlli efficaci per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere ai sistemi e ai dati in funzione del proprio ruolo, secondo il principio del minimo privilegio e con tracciabilità delle attività.</p> <p>Si è implementato un modello strutturato per la gestione del ciclo di vita degli accessi (identity and access management), che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione degli accessi basata su ruolo (RBAC), in collaborazione con l'Ufficio HR, che comunica tempestivamente assunzioni, variazioni e cessazioni per consentire la creazione, modifica o revoca degli account; - Gestione centralizzata delle credenziali tramite Active Directory, con policy di password sicure, blocco automatico per tentativi falliti e audit degli accessi amministrativi; - Autenticazione multifattore (MFA) obbligatoria per l'accesso remoto e da dispositivi non aziendali, introdotta nel 2025 in abbinamento al nuovo sistema; - Monitoraggio e segmentazione degli accessi alla rete, con riconoscimento dei dispositivi e l'assegnazione dinamica di diritti di accesso alla rete locale; - Centralizzazione dell'autenticazione applicativa tramite LDAP, in corso di estensione a tutte le applicazioni aziendali, per garantire coerenza, controllo e revoca immediata dei diritti in caso di disattivazione di un account; - Accesso ai dispositivi mobili e alle applicazioni tramite soluzioni MDM/MAM (Microsoft Intune), che garantiscono la protezione dei dati aziendali e l'applicazione di policy anche su dispositivi remoti. <p>Tutte le attività di attribuzione, modifica e revoca degli accessi sono documentate, tracciabili e soggette a verifica periodica, in modo da prevenire accessi non autorizzati, ridurre i rischi di data breach e garantire la conformità con il GDPR e con i requisiti della Direttiva NIS2.</p>
---	--------------------------------------	---	--	---

<p>Gestione degli incident</p>	<p>Direzione Sistemi Informativi</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Nel caso di incident che possono anche avere ad oggetto dati personali o particolari trattati dalla Fondazione, non vengono adottate idonee misure di mitigazione a risoluzione dell'evento, consentendo il perpetrarsi dell'illecito trattamento dei dati</p>	<p>Incident Management in linea con i principi del framework europeo NIS2 e con le linee guida dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidio continuo H24 tramite Security Operations Center (SOC), attivato in collaborazione con Cybergon-Elmec, in grado di rilevare in tempo reale minacce e anomalie di sicurezza, con attivazione automatica di contromisure (es. isolamento del dispositivo, blocco IP, alerting avanzato); - Sistema SIEM locale integrato con firewall, endpoint e infrastruttura di rete, per la correlazione centralizzata degli eventi e la generazione di alert in caso di comportamenti sospetti; - Processo formalizzato per la gestione degli incidenti e dei data breach, in conformità al Regolamento GDPR (artt. 33 e 34), con uso di un sistema centralizzato per il tracciamento, la valutazione e l'eventuale notifica all'Autorità Garante entro 72 ore, e all'interessato se necessario; - Ruoli e responsabilità chiari: la gestione degli incidenti coinvolge l'Ufficio Privacy, il DPO, la Direzione Sistemi Informativi e, se del caso, i fornitori IT o i referenti delle sedi locali; - Log delle attività per garantire la tracciabilità tecnica e giuridica degli interventi; - Nel percorso di compliance verso la normativa NIS2 sono in corso di redazione - piani di risposta e recovery integrati nelle politiche di business continuity, secondo i principi del miglioramento progressivo e delle simulazioni periodiche.
---------------------------------------	--------------------------------------	---	---	---

<p>Gestione infrastruttura informatica</p>	<p>Direzione Servizi Informativi - Area tecnica (Infrastruttura e Servizi IT)</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Accesso/Violazione/Manomissione volontaria dei sistemi informatici che servono le Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo): non far rilevare la falsificazione dei flussi informativi di rendicontazione, codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine. Non corretta gestione / sviluppo / danneggiamento di sistemi informativi interni anche al fine di avvantaggiare terzi o la Fondazione (es. danneggiare il sistema accessi per impedirne la consultazione) Abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o illecito utilizzo di banche dati, con lo scopo di consentire un risparmio alla Fondazione in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza</p>	<p>Accesso e configurazione dei Sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione centralizzata dell'infrastruttura server, con architetture virtualizzate (Nutanix, VMware), alta disponibilità e archiviazione dei log di accesso amministrativo; - Controllo dell'ambiente operativo tramite sistemi di monitoraggio continuo e sicurezza perimetrale gestita da SOC e NOC attivi H24, che rileva anomalie, tentativi di intrusione o comportamenti sospetti in tempo reale; - Inventario automatizzato del software installato su client e server, che permette di individuare applicativi non autorizzati e mantenere la conformità alle licenze; - Presidio dell'integrità dei sistemi attraverso policy centralizzate di aggiornamento e patching, per prevenire vulnerabilità sfruttabili anche internamente; - Accessi regolamentati e profilati in base ai ruoli, tramite Active Directory e autenticazione multifattore, con segmentazione logica della rete aziendale e registrazione puntuale delle abilitazioni e delle modifiche; - Ogni intervento su sistemi critici è tracciato e soggetto a change management supervisionato dalla Direzione Sistemi Informativi, con separazione tra le funzioni operative e le attività di controllo. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inserimento di clausole contrattuali nei rapporti con i fornitori, negli SLA e nei regolamenti interni di specifiche relative all'uso etico e conforme delle tecnologie, come previsto dalle best practice internazionali (es. ISO/IEC 27001, NIS2, framework ANAC). - Evoluzione del sistema di gestione IT in chiave "secure-by-design", con maggiore attenzione alla prevenzione dei conflitti di interesse tecnologici, alla conservazione forense delle prove e alla gestione dei privilegi di accesso su base zero-trust, in coerenza con gli obblighi emergenti della normativa NIS2
---	---	---	--	---

<p>Gestione inventario e aggiornamento dotazioni tecnologiche</p>	<p>Direzione Servizi Informativi - Area Tecnica (Infrastruttura e Servizi IT)</p> <p>Servizio acquisti e logistica</p>	<p>Inventario delle dotazioni tecnologiche informatiche</p>	<p>L'ente potrebbe alterare il volume delle consistenze inventariali per far apparire differenti importi e ottenere vantaggi di natura economica o fiscale</p>	<p>Modello centralizzato FSF e CCA di gestione degli asset IT, basato su strumenti professionali e su una strategia evolutiva orientata alla standardizzazione e all'aggiornamento progressivo del parco tecnologico.</p> <p>Inventario delle dotazioni tecnologiche.</p> <p>La rilevazione e gestione delle dotazioni tecnologiche è affidata ad una piattaforma centralizzata, che consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scansione automatica della rete per rilevare dispositivi, software e configurazioni installate; - mappatura degli asset hardware e software, con associazione a utenti, reparti e sedi; - gestione della configurazione (CMDB), delle licenze e dei contratti di assistenza; - reportistica periodica per supportare audit, sicurezza e pianificazione degli aggiornamenti. <p>Il sistema garantisce visibilità completa e aggiornata sul patrimonio IT, supportando anche la tracciabilità ai fini della protezione dei dati personali (art. 30 GDPR), del rispetto delle licenze software e della prevenzione di anomalie o usi impropri delle risorse digitali.</p> <p>Aggiornamento delle dotazioni informatiche</p> <p>L'organizzazione gestisce un parco tecnologico ampio e articolato, attualmente composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - circa 750 PC (600 in uso alla Fondazione, 150 alla Casa di Cura), in corso di aggiornamento a Windows 11; - oltre 450 smartphone aziendali e 130 tablet, utilizzati in particolare per la gestione del Fascicolo Socio Sanitario Elettronico (FSSE); - una rete di dispositivi mobili gestita centralmente tramite sistema di MDM/MAM e protezione dei dati anche in mobilità. <p>Tutte le nuove forniture vengono registrate all'interno dell'inventario e configurate secondo policy centralizzate definite dalla Direzione Sistemi Informativi.</p>
--	--	---	--	---

				<p>Il patching e la manutenzione software sono gestiti tramite piattaforma centralizzata, che consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distribuzione automatica delle patch di sicurezza su dispositivi client e server; - l'analisi delle vulnerabilità tramite modulo dedicato di vulnerability assessment; - la verifica di conformità e l'esecuzione di aggiornamenti straordinari in caso di rischio elevato. <p>La strategia evolutiva e di sostenibilità complessiva prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progressiva sostituzione dei dispositivi obsoleti con dotazioni moderne, efficienti e sicure; - standardizzazione delle configurazioni, in particolare su ambienti Microsoft, per semplificare l'assistenza e la formazione del personale; - ottimizzazione dei costi di gestione, anche attraverso il monitoraggio delle scadenze contrattuali e l'analisi del ciclo di vita degli asset;
<p>Definizione e Implementazione nuove soluzioni applicative informatiche (digital transformation)</p>	<p>Direzione corporate Servizi Informativi – Area Applicativa</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Accesso/Violazione/Manomission e volontaria dei sistemi informatici che servono le Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione dei codici DRG e numero prestazioni fatturabili; • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; 	<p>Processo di definizione e implementazione di nuove soluzioni applicative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei fabbisogni funzionali, coinvolgendo direttamente le unità operative e le direzioni di funzione per rilevare criticità e opportunità di miglioramento; - Valutazione tecnica e di sicurezza da parte della Direzione Sistemi Informativi, che verifica la compatibilità con l'infrastruttura esistente, la scalabilità della soluzione e il rispetto dei criteri di sicurezza, con attenzione agli aggiornamenti NIS2 in materia di gestione dei fornitori digitali critici; - Integrazione con le architetture già in uso, in particolare con i sistemi di autenticazione centralizzata (Active Directory, LDAP) e le soluzioni di backup e monitoraggio in cloud e on-premises; - Progressiva convergenza verso un sistema informativo unitario, attraverso l'adozione condivisa di una MPI (Master Patient Index) per l'identità digitale dei pazienti/ospiti, la cartella clinica, i flussi ambulatoriali e

			<ul style="list-style-type: none"> • evitare indagini di carattere fiscale; • non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine. 	<p>le prescrizioni elettroniche;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razionalizzazione e dismissione degli applicativi ridondanti o legacy, con l'obiettivo di migliorare la governance applicativa, ridurre il rischio tecnologico e semplificare la formazione del personale; - Gestione strutturata dei progetti applicativi, secondo un approccio per fasi (analisi, configurazione, test, formazione, go-live), con tracciamento degli stati di avanzamento dei progetti tramite strumenti industry standard di Project Management e gestione dei ticket. <p>Tutte le nuove implementazioni sono soggette a valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) ove richiesto dal GDPR, e integrate nei processi di asset management, patching, supporto e aggiornamento già attivi nella ISF e nella CCA.</p> <p>Orientamento della digital transformation verso l'adozione di tecnologie interoperabili, modulari e cloud-native, in grado di adattarsi alla crescita organizzativa e ai requisiti futuri di compliance (NIS2, GDPR, standard ACN). Il consolidamento dell'ambiente applicativo, unito all'adozione di logiche di platform thinking, rappresenta la chiave per supportare in modo sicuro e sostenibile l'evoluzione del sistema socio-sanitario e dei modelli di cura centrati sulla persona</p>
<p>Manutenzione, evoluzione e integrazione soluzioni applicative informatiche</p>	<p>Direzione Sistemi Informativi-Area Applicativa</p>	<p>Gestione dei sistemi informativi</p>	<p>Accesso/Violazione/Manomission e volontaria dei sistemi informatici che servono le Autorità Pubbliche, per alterare informazioni e dati al fine di (a titolo esemplificativo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non far rilevare la falsificazione dei codici DRG e numero prestazioni fatturabili; 	<p>Gestione del ciclo di vita delle applicazioni, che include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la correzione delle vulnerabilità, - il monitoraggio dell'integrità dei sistemi - la pianificazione degli aggiornamenti. <p>Secondo un modello di gestione applicativa orientato alla manutenzione proattiva, alla semplificazione dell'ambiente software e all'integrazione progressiva dei sistemi clinici, sociosanitari e amministrativi</p> <p>Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle applicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio continuo delle performance e del corretto funzionamento dei software gestionali tramite strumenti di controllo e ticketing centralizzato (SysAid); - Gestione delle patch e degli

			<ul style="list-style-type: none"> • non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento imposte e tasse; • evitare indagini di carattere fiscale; <p>non far rilevare anomalie in materia fiscale, di contributi, ecc..., accertate in corso di ispezione/indagine.</p>	<p>aggiornamenti in modo centralizzato, con cicli programmati e interventi straordinari in caso di vulnerabilità critiche;</p> <p>- Supporto applicativo continuo da parte della Direzione Sistemi Informativi, che coordina l'interazione con i fornitori e cura l'adeguamento ai cambi normativi e tecnici.</p> <p>Percorso di evoluzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategia di unificazione e razionalizzazione, con l'adozione di applicazioni condivise per la gestione integrata dell'anagrafica, del fascicolo sanitario elettronico, degli accessi e delle prescrizioni. - superamento delle soluzioni legacy o frammentate per ridurre la complessità gestionale, migliorare la qualità del dato e garantire interoperabilità tra i diversi ambiti operativi. - estensione dell'infrastruttura LDAP a tutte le applicazioni aziendali, al fine di garantire un accesso centralizzato, sicuro e tracciabile, in linea con i principi di zero trust e con le prescrizioni NIS2 in materia di gestione delle identità e degli accessi. <p>Le soluzioni applicative vengono selezionate e configurate tenendo conto della compatibilità con l'infrastruttura esistente, delle esigenze di continuità dei servizi e della possibilità di future estensioni.</p> <p>Ogni nuova integrazione è soggetta a un processo di validazione tecnica e funzionale, con test, formazione del personale, e, ove necessario, valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).</p> <p>Le applicazioni critiche sono inoltre inserite nel perimetro di monitoraggio del SOC aziendale, che ne tutela la sicurezza operativa</p>
				<p>Modello Organizzativo Privacy (MOP)</p> <p>MOP conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), finalizzato a garantire la liceità, la trasparenza e la sicurezza dei trattamenti di dati personali, in coerenza con i principi di accountability e protezione by design/by default. Il modello definisce ruoli, responsabilità, strumenti e procedure operative per una gestione integrata e tracciabile della privacy a livello aziendale.</p>

<p>Definizione e monitoraggio modello organizzativo, disposizioni e strumenti di gestione della privacy (attribuzione ruoli e responsabilità trattamento; registro trattamenti, gestione privacy e by default, data breach, ecc.)</p>	<p>Ufficio Privacy</p>	<p>Trattamento dei dati personali</p>	<p>Il potenziale reato può essere commesso nell'implementazione di un modello organizzativo privacy che non risponda coerentemente con le disposizioni normative e che comporti indirettamente alla Fondazione di trattare i dati degli interessati in modo illegittimo o senza le opportune misure di sicurezza necessarie</p>	<p>Il MOP si fonda su una struttura organizzativa formalizzata, che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Titolare del trattamento, identificato nella Direzione Generale, con compiti di definizione strategica, controllo e supervisione; - Il Data Protection Officer (DPO), figura autonoma nominata con atto formale, che agisce con il supporto di un Ufficio Privacy dedicato e della Segreteria Privacy, dotato di risorse adeguate e accesso alle strutture aziendali; - I Designati al trattamento, corrispondenti ai dirigenti apicali delle strutture organizzative, con responsabilità di attuazione e controllo operativo dei trattamenti; - I Referenti Protezione Dati, individuati nei responsabili-coordinatori di area, che supportano i Designati nella gestione e aggiornamento delle attività di trattamento; - I Responsabili esterni del trattamento, formalizzati con appositi atti contrattuali redatti ai sensi dell'art. 28 GDPR; - Gli Autorizzati al trattamento, nominati per iscritto, con indicazione puntuale dei trattamenti consentiti e obblighi formativi associati. <p>Per quanto riguarda gli strumenti operativi, l'organizzazione utilizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR), conservato presso la Segreteria e l'Ufficio Privacy; - Il sistema informatico MUA (Motore Unico Amministrativo) per la gestione digitalizzata delle attività privacy, in particolare: - workflow per il data breach (violazione dei dati personali), con tracciamento, valutazione e notifica al Garante entro 72 ore ove necessario; - supporto alla gestione delle richieste degli interessati, informative, DPIA e aggiornamento dei trattamenti. <p>La Fondazione e la Casa di Cura hanno inoltre definito criteri condivisi per la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e per l'analisi dei rischi (artt. 32 e 35 GDPR), in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi, responsabile della valutazione tecnica dei sistemi e delle misure di sicurezza</p>
--	------------------------	---------------------------------------	---	--

				<p>applicate.</p> <p>Il monitoraggio continuo del modello è assicurato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit periodici sui Responsabili esterni e sulle strutture operative; - Attività di formazione e sensibilizzazione pianificate; - Flussi informativi strutturati tra i Referenti Privacy e il DPO; - Aggiornamento costante della documentazione e dei registri sulla base delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche
<p>Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante</p>	<p>DPO</p>	<p>Trattamento dei dati personali</p>	<p>L' Ente può astrattamente rilasciare informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ✓ Modello organizzativo Privacy ✓ Codice Etico e Comportamentale <p>I rapporti con l'Autorità sono gestiti dal Data Protection Officer (DPO), nominato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR. Il DPO agisce con autonomia funzionale e organizzativa, ed è incaricato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cooperare con il Garante; - fungere da referente per tutte le questioni connesse al trattamento dei dati personali; - partecipare a eventuali consultazioni (es. valutazioni di impatto – DPIA); - riferire alla direzione in caso di trattamenti non conformi o criticità riscontrate. <p>Il DPO è supportato da un Ufficio Privacy e da una Segreteria Privacy, incaricati di fornire assistenza tecnica e documentale nell'ambito della compliance privacy e della relazione con le autorità competenti.</p> <p>Tra i compiti fondamentali rientra la gestione delle violazioni dei dati personali (Data Breach), regolata da una procedura specifica condivisa tra l'Ufficio Privacy, il DPO e la Direzione Sistemi Informativi. Tale procedura, implementata tramite il sistema MUA, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione dell'evento e la valutazione del rischio; - la gestione della notifica all'Autorità Garante entro 72 ore, qualora previsto; - la documentazione dell'evento, anche nei casi in cui non ricorrano gli estremi per la notifica. <p>In ottica di accountability, il MOP</p>

				<p>stabilisce inoltre che il Titolare del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- mantenga aggiornato il Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR), conservato presso l'Ufficio Privacy;- definisca i ruoli e le responsabilità privacy all'interno dell'organizzazione (Designati, Referenti, Autorizzati);- valuti, con il supporto del DPO, l'opportunità di effettuare Valutazioni d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) nei casi previsti
--	--	--	--	--

3. SEZIONE TERZA

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

3.1. Fattispecie

L'art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 n. 94 ha introdotto la seguente disposizione:

Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 1, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

Art. 416 cod. pen. - Associazione per delinquere

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un

minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma” .

Art. 416 bis c o d . p e n . - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Art 416-ter cod. pen. - Scambio elettorale politico-mafioso.

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

Art. 630 cod. pen. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Art. 407, comma 1, lett. a), n. 5, cod. pen.

“5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

DPR 9/10/1990 n. 309

Art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si

applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (2) .

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

3.2. Valutazione del rischio e misure di mitigazione

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Il fenomeno delle associazioni di tipo mafioso ha subito crescenti forme di presenza e di penetrazioni nelle più attività della vita civile.

In particolare – nell’ambito di strutture eroganti servizi sociosanitari e assistenziali – ricorre il tentativo della criminalità organizzata di assumere gestione di appalti e di servizi (pulizia, rifiuti ecc.) nonché a porre in essere forme di infiltrazione e di coordinamento, anche in vista dell’assunzione, da parte di aderenti alle organizzazioni mafiose, di forme di ingerenza, gestione e controllo.

Sotto alcuni profili la possibilità di infiltrazione più rischiosa appare nell’ambito delle strutture private, in quanto l’assunzione di dipendenti e l’affidamento di appalti non è condizionata alla produzione di certificazioni atte ad escludere l’appartenenza ad organizzazioni mafiose.

D’altra parte, nelle strutture private, la maggiore libertà di liberamente individuare i soggetti da assumere o cui affidare appalti o simili, consente di escludere, dalla sfera dei possibili candidati, soggetti che non offrano sicura garanzia di non appartenere a cerchie criminali.

È inoltre anche possibile che cautele formalmente dettate per il settore pubblico (quali le attestazioni e le certificazioni antimafia) siano applicate, per libera determinazione degli Enti interessati, anche nella sfera dei soggetti privati.

Nell’ambito dell’Ente, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri della Fondazione.

È tuttavia opportuno che negli affidamenti contrattuali si ottengano documentazione e dati per comprovare l’inesistenza di rapporti mafiosi.

Possono, al limite, sussistere pericoli, sia pure improbabili, di infiltrazioni mafiose; quale misura preventiva può essere suggerita la richiesta, a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni anti mafia, certificazioni che sono richieste per la partecipazione alle gare pubbliche ma che anche l’Ente privato può, per autonoma determinazione richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.

Cautele possono pure suggerirsi per prevenire i reati in tema di stupefacenti.

Nei presidi a carattere sanitario è sovente la presenza di sostanze stupefacenti; va rigorosamente osservata la specifica normativa di controllo.

La conservazione e la gestione in uso degli stupefacenti è regolata da specifiche norme e la cautela suggeribile è quindi data dall'indicazione di effettuare controlli e verifiche per la piena osservanza delle norme suddette.

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Delitti di criminalità organizzata e terrorismo (art. 24 ter)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione acquisto e logistica dei farmaci, degli stupefacenti, nutrizioni speciali e dispositivi medici	Servizio Acquisti e logistica e Direzione sanitaria	Acquisto di farmaci	Al fine di un risparmio economico si acquistano, da mercati illegali, farmaci contraffatti o non verificati e quindi potenzialmente impuri, tossici o semplicemente inefficaci.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG ✓ Codice etico Comportamentale ✓ Gestione farmaci presso il servizio farmaceutico
Procedure di affidamento in appalto di lavori, servizi e forniture	Servizio Acquisti e logistica Direzione Tecnica	Selezione degli operatori in procedimenti di affidamento e acquisto di forniture, servizi e lavori	Partecipare ad associazioni a delinquere volte a condizionare l'aggiudicazione a soggetti dell'illecito sodalizio al fine di ottenere vantaggi economici per l'ente.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Questionario di qualifica fornitori con elenco documentazione da produrre (tra cui certificazione o autocertificazione iscrizione a White List, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi, codice etico aziendale, sistema 231, ecc.)

4. SEZIONE QUARTA

FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001)

4.1. Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 (*“Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”*)- prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta *“fede pubblica”*). Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse. Precisamente:

Art. 453 cod. pen. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

“É punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Art. 454 cod. pen. - Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

Art. 455 cod. pen. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Art. 457 cod. pen. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032”.

Art. 459 cod. pen. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Art. 460 cod. pen. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032”.

Art. 461 cod. pen. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

Art. 464 cod. pen. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell’ambito degli enti gestori di attività sanitaria e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota e praticamente da escludersi.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente “combinati” dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come “*chiunque*”, si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all’interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall’ente

- autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
 - l'introduzione nel territorio dello Stato;
 - la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
 - la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
 - l'acquisto e la ricezione;
 - la fabbricazione;
 - l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

L'art. 17, comma 7, lett. a), della legge n. 99/2009, ha aggiunto alle fattispecie di cui all'art. 25 bis, anche i seguenti reati:

Art. 473 cod. pen. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Art. 474 cod. pen. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

4.2. Aree esposte e misure di mitigazione e prevenzione

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell’ambito dell’Ente.

a) Per quanto riguarda i reati in falsità di moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo, le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, la Direzione Amministrazione Finanza Controllo e le direzioni delle sedi, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante. Misure preventive sono quelle indicate nel paragrafo 4.7. della Parte Prima, con specifiche integrazioni nel modello organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).

Aggiuntivamente può stabilirsi:

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti per importo superiore ad Euro 1.000,00, ancorchè attualmente la normativa le consenta fino a Euro 5.000,00, salvo deroghe specificatamente motivate e autorizzate;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso

b) Per quanto riguarda i delitti connessi alla contraffazione, alterazione, uso di segni distintivi di opere dell’ingegno e prodotti industriali (art. 473 cod. pen.) e alla introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) sono anch’essi di scarsa probabilità di accadimento. In ogni caso in sede di acquisizione di forniture deve chiedersi al fornitore ogni opportuna garanzia e certificazione circa la provenienza del prodotto, quanto alla sua originalità in rapporto ai segni che lo contraddistinguono.

5. SEZIONE QUINTA

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

5.1. Fattispecie

L'art. 17 c. 7 lett. b) della Legge 23/07/2009 n. 99 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 il seguente:

Art 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2”.

I reati interessati sono i seguenti:

Art. 513 cod. pen. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Art. 513 bis cod. pen. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Art. 514 cod. pen. - Frodi contro le industrie nazionali

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Art. 515 cod. pen. - Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

Art. 516 cod. pen. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Art. 517 cod. pen. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Art. 517 ter cod. pen. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Art. 517 quater cod. pen. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

5.2. Valutazione rischio

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito dell'Ente non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

Non si hanno produzioni di beni ma erogazioni di servizi sanitari e sociosanitari, i quali, in quanto svolti in regime di accreditamento, e dunque nell'ambito del SSN, non si ha un mercato del tutto concorrenziale, ma regolato, dovendosi rispettare i LEA, i requisiti di accreditamento e appropriatezza, le regole di sistema. Un'attenzione da tenere è sulla descrizione dei servizi e la comunicazione esterna affinché non ci siano rappresentazioni non veritiere finalizzate, là dove sussiste un sistema di libera scelta, indurre gli utenti a scegliere i servizi dell'Ente.

Delitti contro industria e commercio (art. 25 bis.1)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Presentazione servizi e comunicazione	Direzione Sociale Ufficio Comunicazione	Predisposizione documentazione e strumenti di descrizione dei servizi	Ove prevista la libera scelta, si può produrre non veritiera rappresentazione del servizio al fine di indurre gli utenti a sceglierlo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Carte dei servizi conformi a norme regionali ✓ Aggiornamento "Sezione trasparenza" del sito conformi a delibere ANAC e a contratti con ATS ✓ Bilancio sociale

6. SEZIONE SESTA

REATI SOCIETARI

(ART.25 TER nel testo aggiornato ex l. 190/2012 e a d.lgs. 38/2017)

6.1. Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione

L'art. 25 ter. (introdotto con D.lgs. n. 61 dell'11/4/2002), considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario.

I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.) (ABROGATO);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.) (ABROGATO);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare in materia di fusioni e scissioni transfrontaliere (Direttiva UE 2019/2121)

La lettera b) del comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto la nuova figura del delitto di corruzione fra privati e, limitatamente ai casi previsti dal 3° comma dell'art. 2635 del Codice Civile e al comma 1 dell'art. 2635 bis (Istigazione alla corruzione tra privati), ha previsto la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Tale fattispecie sarà trattata alla Sezione Settima

Le linee guida ARIS al riguardo dei reati societari hanno precisato: "*si omette ogni considerazione sulla presente sezione dedicata ai reati societari in quanto inerente a fattispecie incriminanti del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione degli Enti associati.*"; in senso conforme anche le linee UNEBA.

Il provvedimento 13/4/2005 n. 114-1 del Ministero della giustizia ha, al riguardo, formulato la seguente considerazione: "*Si evidenzia inoltre che la scelta di non trattare i reati societari elencati dall'art. 25 ter. D.lgs. 231/01 (v. pag. 60 delle linee-guida), sul presupposto che le fattispecie incriminatrici ivi previste sarebbero estranee alla natura e alla struttura degli enti associati, ricade interamente sotto la responsabilità di codesta Associazione.*"

L'espressione Ministeriale appare sintomatica di una non piena condivisione della recisa affermazione di ARIS e UNEBA.

Ulteriori riflessioni inducono alle seguenti osservazioni particolari.

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D.lgs. 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:

- i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art. 11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.lgs. 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle “società commerciali” o alle “società”;
- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell’ambito dell’Ente. Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe ad escludere l’operatività dell’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 alle fondazioni, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Fondazioni e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell’ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli “Enti” (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore delle Fondazioni ed Associazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull’Assemblea) 2637 cc. (aggiotaggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell’Assemblea), eccetera.

Per altri reati previsti dall’ art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all’esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.
- tardività nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 ora abrogato con L.39/2010)

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

Art. 2621 cod. civ. – False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2621 bis cod. civ. – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale ”.

Art. 2622 cod. civ. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di incannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria) e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il documento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente

considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

Art. 2625, cod. civ. - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria) ”.

Art. 2626 cod. civ. - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2627 cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Art. 2628 cod. civ. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 cod. civ. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori,

sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis cod. civ. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”

Art. 2633 cod. civ. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Art. 2636 cod. civ. - Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 2637 cod. civ. - Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale”

Art. 2638 cod. civ. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.”

Art. 54 D.Lgs. 19/2023 (Decreto di recepimento della direttiva UE 2019/2121 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere) - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”

6.2. Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l'Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.
- induzione indebita a dare o promettere utilità;

In relazione alla svolta verifica delle aree operative dell'Ente, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentanza;
- Collegio dei Revisori;
- Direzione Generale e Direzione delle singole strutture;
- Direzione Amministrativa, Finanza e Controllo

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del procedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali dell'Ente, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti di:

- osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali,

nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;

- effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell'Ente;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.
- evitare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere, qualsiasi forma di promessa o di prospettazione di utilità in connessione con lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Agente Pubblico;
- evitare di sollecitare qualsiasi utilità per il dipendente dell'Ente nei rapporti con tutti coloro che hanno titolo a fruire di prestazioni o di servizi da parte dell'Ente stessa.

L'Ente è altresì tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

Per quanto riguarda le aree sensibili della **gestione contabile e di bilancio**, richiamando lo scrupoloso rispetto del codice civile e delle leggi e regolamenti in materia, si assumono i seguenti divieti:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati che siano falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori dei conti e della società di revisione;

Con specifico riferimento alle operazioni riguardanti la **predisposizione di bilanci** e delle situazioni contabili infra-annuali:

- deve essere adottata una istruzione operativa/procedura contabile che indichi con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione o Unità organizzativa deve fornire, i criteri per la contabilizzazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle Funzioni responsabili;
- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili italiani o internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali devono fornire agli organi di controllo le

informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;

- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Collegio dei Revisori e della società di revisione è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente da soggetti abilitati;
- l’Organo amministrativo deve condividere con gli organi societari a ciò preposti (Collegio dei revisori e società di revisione) le valutazioni delle voci contabili in occasione di operazioni straordinarie e, comunque, in tutti i casi in cui ciò sia previsto dal Codice Civile;
- la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali devono avvenire esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dall’Organo amministrativo;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative dell’Ente, devono essere oggetto di immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili devono essere messe a disposizione dell’Organo amministrativo chiamato a deliberare sull’approvazione del bilancio con ragionevole anticipo;
- Il bilancio deve essere adottato nel rispetto dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020, pubblicato nel portale del RUNTS nel termine previsto, pubblicato sul sito istituzionale, sezione trasparenza, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013;
- E’ adottato anche il bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore

Reati societari (artt. 25 ter)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione contabilità e bilancio	Direzione AFC	Redazione documentazione di bilancio e del bilancio di esercizio	Redazione del bilancio d’esercizio senza rispettare i principi del codice civile e del codice del terzo settore e con l’intento di rappresentare una situazione non propriamente corretta e veritiera (ad esempio riportando una perdita non realizzata) al fine di trarne un vantaggio in termini economici/fiscali.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Statuto ✓ Regole del MOG. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Istruzioni operative/procedura contabile ✓ La Direzione AFC fornisce informative indicando le attività di chiusura per la predisposizione del Bilancio. ✓ Possono essere predisposte anche check list per svolgere puntuali verifiche delle registrazioni contabili fatte nelle varie Strutture ✓ Sono attuati anche i presidi rappresentati dai controlli svolti da parte della società di revisione e del collegio dei revisori dei conti (Organo di

				<p>controllo).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La certificazione del bilancio è obbligatoria e esplicitamente prevista nello Statuto ✓ Il bilancio è depositato nel portale RUNTS entro 180 giorni dal termine dell'anno finanziario, e pubblicato sul sito istituzionale, "Sezione Trasparenza" ✓ E' adottato il bilancio sociale garantendo la sua pubblicità
Gestione rapporti con CdA e altri organi interni	Presidente	Rilascio di informazioni ad organi interni	il reato di impedito controllo potrebbe essere commesso qualora nell'interesse dell'Ente nel corso di una verifica condotta dal Collegio dei revisori o da richieste effettuate dal Collegio dei revisori o dal Cda si alterino le informazioni richieste o si ometta di far conoscere determinati fatti rilevanti ai fini della verifica stessa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice etico comportamentale
Contabilizzazione fatture attive	Direzione AFC	Emissione e Registrazione contabile delle fatture	L'Ente potrebbe contabilizzare in modo anomalo (es. doppia contabilizzazione, generazione e contabilizzazione di fatture improprie, ...) per aumentare i volumi figurativi di incasso per avere un maggior credito nei confronti di banche (per richiesta finanziamenti) o altri enti privati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Il rischio di doppia fatturazione è limitato dalle modalità previste dalla PA che prevedono l'emissione di un ordine a fronte di ogni fattura ✓ Sono attuati anche i presidi rappresentati dai controlli svolti da parte della società di revisione e del collegio dei revisori di conti

<p>Ciclo passivo: contabilizzazione fatture fornitori</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Registrazione contabile delle fatture</p>	<p>L'Ente potrebbe contabilizzare in modo anomalo (es. doppia contabilizzazione, generazione e contabilizzazione di fatture improprie, ...) per aumentare i volumi figurativi di costo e ottenere vantaggi di natura fiscale / contributiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali MOG ✓ Codice Etico Comportamentale. ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Sistema di controllo informatico ✓ Rispetto normativa su tracciabilità dei flussi
<p>Individuazione nuove fonti di finanziamento</p>	<p>Direzione AFC Ufficio Bandi e fundraising</p>	<p>Richiesta di finanziamenti</p>	<p>Allo scopo di ottenere un finanziamento da ente privato l'ente può astrattamente rilasciare informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice etico Comportamentale ✓ Le informazioni e dichiarazioni devono trovare riscontro nei bilanci approvati che devono essere resi pubblici o in programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione ✓ Sono attuati anche i presidi rappresentati dai controlli svolti da parte della società di revisione e del collegio dei revisori dei conti (Organo di controllo).
<p>Gestione amministrativa e finanziamenti bandi progettuali enti privati</p>	<p>Ufficio Bandi e Fundraising e in fase esecutiva - Servizio Acquisti e logistica - Direzione AFC</p>	<p>Partecipazione a bandi di enti privati di cofinanziamento progetti e gestione rendicontazione</p>	<p>Ottenimento di fondi e di finanziamenti utilizzando documentazione falsa. Utilizzo, in tutto o in parte, delle somme ottenute attraverso erogazioni private ad acquisti di beni o servizi non pertinenti agli scopi per cui il finanziamento privato è stato concesso. Il reato si concretizza nella falsificazione dei giustificativi delle spese oppure nell'imputazione di spese non pertinenti alla specifica voce di costo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Procedura dei progetti a finanziamento ✓ Segregazione delle responsabilità tra chi riceve il finanziamento e chi lo utilizza

<p>Gestione amministrativa nuovi rapporti di lavoro</p>	<p>Direzione HR e organizzazione</p>	<p>Dichiarazioni</p>	<p>Tentativi di dichiarazione di informazioni non veritiere, o omissione di dati e informazioni per ottenere vantaggi di natura fiscale o genericamente economica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale (spec. Capo I art. 1, Capo III art. 18 e art. 20). ✓ Gestione dei contratti di collaborazione. ✓ Procedure di reperimento selezione assunzione e inserimento delle risorse umane. ✓ Utilizzo di applicativi informatici per l'invio dei flussi e sistemi gestionali. ✓ Affidamento a professionisti terzi di attività specialistiche (es. gestione contenziosi, attività amministrative, ecc.).
<p>Gestione amministrativa liberi professionisti</p>	<p>Direzione HR e organizzazione</p>	<p>Dichiarazioni Definizione modalità contrattuale</p>	<p>Tentativi di dichiarazione di informazioni non veritiere, o omissione di dati e informazioni per ottenere vantaggi di natura fiscale o genericamente economica.</p> <p>Stipula di rapporti Libero professionali invece che di dipendenza per avere vantaggi di natura fiscale/contributiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale (spec. Capo I art. 1, Capo III art. 18 e art. 20). ✓ Affidamento a professionisti terzi di attività specialistiche (es. gestione contenziosi, attività amministrative, ecc.). ✓ Gestione dei contratti di collaborazione. ✓ Procedure di reperimento selezione assunzione e inserimento delle risorse umane. ✓ Utilizzo di applicativi informatici per l'invio dei flussi e sistemi gestionali.

7. SEZIONE SETTIMA

CORRUZIONE FRA PRIVATI

(ART. 25 TER, comma 1, lett. s-bis)

7.1. Fattispecie

Coll'art. 6 del D.lgs. 15/3/2017 n. 38 è stato modificato l'art. 25-ter, comma 1, del D.lgs. 8/6/2001 n. 231, inserendo la lett. s-bis):

“per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”

Per effetto di tale disposizione stati introdotti i reati di cui all'art. 2635 e 2635-bis cod. civ. aventi ad oggetto la corruzione fra privati o la istigazione alla corruzione fra privati, elevati a presupposti della responsabilità amministrativa del D.lgs. 231/2001.

La corruzione fra privati costituisce un istituto nuovo nell'ambito delle regole sulla corruzione (in genere circoscritta ai rapporti fra P.A. e privati) e, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, è circoscritta all'ipotesi prevista dal 3^o comma dell'art. 2635 e, cioè, all'erogazione o promessa di utilità per indurre soggetti preposti alla redazione di atti contabili o amministrativi dell'Ente a dichiarazioni false o travisate e in genere alla violazione di obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Nella sezione svolgeremo una specifica analisi delle aree a rischio e delle misure di prevenzione.

I reati previsti dell'art. 35 ter, c. 1, del D.lgs. 231/01 sono contenuti nelle seguenti norme:

Art. 2635 cod. civ. - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Art. 2635 bis cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati (solo comma 1)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”.

7.2. Ambito di applicazione

La corruzione fra privati è stata elevata a forma di reato solo in epoca recente e in particolare con la L. 6/11/2012 n.190 che ha, per la prima volta, introdotto il novello articolo della corruzione fra privati limitando però tale innovazione ai soli eventi posti in essere in ambito societario.

Il D.lgs. del 2017 amplia le previsioni portate dal D.lgs. del 2012 e l'innovazione più significativa è costituita dalla estensione del reato anche a condotte irregolari posta in essere in ogni tipo di persona giuridica privata.

La dizione iniziale del titolo V del C.C. così recava: *“disposizioni penali in materia di società e di consorzi”*.

Per effetto dell'art. 2 del D.lgs. 2917 detta intitolazione viene così modificata: *“disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati.”*

Il termine enti privati è espressione generica e quindi è sicuramente comprensiva delle sottospecie delle Associazioni e delle Fondazioni.

È quindi da ritenersi che Fondazioni ed Associazioni rientrino sicuramente nella sfera di applicazione dei nuovi articoli 2635, 2635-bis e 2635-ter.

L'essenza del reato di corruzione è data dalla percezione di una utilità personale da parte di un Membro di una persona giuridica privata per svolgere attività utili al privato che versa l'utilità ponendo nel contempo in essere una condotta contraria ai doveri d'ufficio e di fedeltà.

Nell'ambito pubblico l'identificazione delle condotte irregolari è relativamente facile in quanto la condotta amministrativa degli uffici è almeno per buona parte predeterminata dalla legge.

Viceversa, nell'ambito degli enti privati spesso mancano parametri per determinare l'eventuale trasgressione o meno degli obblighi d'ufficio e di dovere di facoltà.

È quindi opportuno che – nelle aree maggiormente esposte al pericolo di eventi corruttivi – gli Enti interessati redigano protocolli volti a predeterminare le linee di condotta.

È utile aver presente – anche nella compilazione dei protocolli eventualmente adottabili in relazione alla prevenzione dei singoli rischi – che:

- la nuova normativa colpisce tanto il corrotto che il corruttore;
- è colpito non solo l'atto corruttivo verificatosi ma anche l'istigazione (art.2635-bis);
- il nocumento derivabile dalla corruzione può essere di carattere patrimoniale anche di solo carattere non patrimoniale (es.: compromissione al diritto dell'immagine);
- la legge colpisce anche gli eventi posti in essere per interposta persona (“direttamente o indirettamente”);
- la normativa colpisce anche soggetti non apicali ma sottoposti all'altrui vigilanza.

7.3. Valutazione dei rischi

Le aree maggiormente esposte a rischio sono quelle in appresso indicate.

Appalti opere, forniture e servizi

È questo il settore caratterizzato dalla maggiore esposizione a rischio della corruzione.

Gli enti privati, in genere, non sono tenuti –come avviene per la P.A. – all’osservanza di norme vincolanti nello svolgimento dell’attività contrattuale, fondamentalmente rimessa a valutazioni di tipo discrezionale.

È quindi oggettivamente possibile che si verifichino iniziative di tipo corruttivo, al fine di ottenere l’affidamento di appalti o di condizioni agevolate.

Occorre quindi l’opportuna adozione di protocolli specifici, atti a fissare regole:

- per l’individuazione delle imprese con cui trattare per lo svolgimento di procedure concorsuali con uniforme trattamento dei diversi contendenti;
- per lo svolgimento dei rapporti contrattuali sulla base di contratti e capitolati prestabiliti e non derogabili;
- per la disciplina della procedura di liquidazione e pagamento degli appaltatori;
- per la regolazione di eventuali maggiori pretese o di possibili contrasti.

La particolare rilevanza riservata dalla legge alla materia degli appalti è testimoniata dalla precisazione che per i reati in questione si procede su querela della persona offesa, salva l’iniziativa d’ufficio delle questioni relative agli affidamenti di appalto.

Formazione di provviste ai fini dell’atto corruttivo

Nelle Associazioni e Fondazioni è ricorrente l’apporto liberale di privati (donazioni, eredità, contributi, offerte, ecc.).

Sussiste il rischio che detti importi – non strettamente collegati al finanziamento di specifici servizi – siano accantonati anche per poter limitare lo scopo corruttivo.

I proventi derivabili da altre attività vanno correttamente vincolati e destinati alle sole finalità istituzionali.

Selezione ed assunzione di personale

L’assunzione di personale va effettuata, tanto nella fase di selezione quanto in quella dell’attribuzione, in termini di stretta coerenza col fabbisogno e con le risultanze attitudinali.

È da evitare l’assunzione di soggetti eventualmente dovuta alle sollecitazioni del soggetto corruttore.

Sconti o riduzioni a favore del soggetto corruttore

Eventuali riduzioni alle tariffe per servizi e prestazioni vanno correlate a giustificazioni generali e formalmente predeterminate da specifica normativa regolamentare.

Omaggi e sponsorizzazioni a favore del corrotto

Va evitata l’effettuazione di donazioni al corrotto salvo omaggi di tipo tradizionale di modesta entità in occasione di particolari festività.

Lista d’attesa

E’ ricorrente l’ipotesi di liste di attesa per l’accesso a determinate prestazioni o servizi.

L’evasione delle liste d’attesa va effettuata secondo l’ordine cronologico delle domande, secondo oggettive ed accertate emergenze od urgenze, evitando anticipazioni determinate da utilità offerte.

Assegnazione di incarichi di consulenza

Va effettuata in relazione ad oggettive necessità e sulla base esclusiva della valutazione dei parametri di affidabilità e competenza.

Di seguito la valutazione del rischio e le relative misure di mitigazione con riferimento ai singoli processi

Corruzione tra privati (art. 25 ter)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione contratti e accordi quadro	Servizio Acquisti e logistica	Scelta del fornitore per contratto/accordo quadro Qualifica del fornitore	L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili. L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa (es. antimafia, sicurezza sul lavoro, DUVRI, DURC, ...) per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale (Capo III Art. 21) ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Gestione interferenze ✓ Questionario di qualifica fornitori con elenco documentazione da produrre (tra cui certificazione o autocertificazione iscrizione a White List, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi, codice etico aziendale, sistema 231, ecc.)
Gestione appalti	Servizio Acquisti e logistica Direzione tecnica per opere edili, manutenzione e impianti	Scelta del fornitore per l'appalto Qualifica del fornitore	L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili. L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa (es. antimafia, sicurezza sul lavoro, DUVRI, DURC, ...) per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale (Capo III Art. 21) ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Preventivo disciplinare-capitolare con puntuale descrizione del servizio, fornitura o lavoro, condizioni contrattuali, clausole risolutive, penali, ecc. ✓ Gestione interferenze ✓ Questionario di qualifica fornitori con elenco documentazione da produrre (tra cui certificazione o autocertificazione iscrizione a White List, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi, codice etico aziendale, sistema 231, ecc.)

<p>Acquisto beni di consumo</p>	<p>Servizio Acquisti e logistica e Direzione AFC per fatturazione</p>	<p>Scelta del fornitore</p> <p>Qualifica del fornitore</p> <p>Gestione forniture e fatturazioni correlate</p>	<p>L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili.</p> <p>L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura</p> <p>L'Ente potrebbe alterare i quantitativi di merci a magazzino o sottrarne in parte per fare dichiarazioni alterate ai fornitori e ottenere integrazioni di fornitura. L'ente potrebbe prendere accordi con fornitori per generare false fatturazioni, a fronte di forniture inesistenti, al fine di costituire fondi non tracciati da impiegare per attività illecite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale (Capo III Art. 21 e Art. 22) ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Work Flow autorizzativo. ✓ Gestione contratti e accordi quadro. ✓ Acquisto bene economici. ✓ Sistema di controllo informatizzato ordini e fatturazione
<p>Acquisto apparecchiature</p>	<p>Servizio acquisti e logistica – Ingegneria clinica</p>	<p>Scelta del fornitore</p> <p>Qualifica del fornitore</p>	<p>L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili.</p> <p>L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale (spec. art. 21) ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Preventiva predisposizione disciplinare o lettera invito con specifiche tecniche e di qualità delle apparecchiature e sistema di manutenzione ✓ Registro aggiornato delle apparecchiature medicali ✓ Gestione interferenze ✓ Questionario di qualifica fornitori con elenco documentazione da produrre (tra cui certificazione o autocertificazione iscrizione a White List, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi, codice etico aziendale, sistema 231, ecc.)

<p>Acquisto di servizi</p>	<p>Servizio acquisti e logistica</p>	<p>Scelta del fornitore Qualifica del fornitore</p>	<p>L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili.</p> <p>L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa (es. laddove necessario: antimafia, sicurezza sul lavoro, DUVRI, DURC, ...) per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale (Capo III art. 21). ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Preventiva predisposizione disciplinare-capitolato con descrizione puntuale del servizio, obblighi, condizioni, clausole risolutive e penali, ecc. ✓ Gestione interferenze ✓ Questionario di qualifica fornitori con elenco documentazione da produrre (tra cui certificazione o autocertificazione iscrizione a White List, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi, codice etico aziendale, sistema 231, ecc.)
<p>Acquisto e gestione magazzino</p>	<p>Servizio Acquisti e logistica Direzione AFC per fatturazione</p>	<p>Scelta del fornitore Qualifica del fornitore Gestione forniture e fatturazioni correlate</p>	<p>L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili.</p> <p>L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura</p> <p>L'Ente potrebbe alterare i quantitativi di merci a magazzino o sottrarne in parte per fare dichiarazioni alterate ai fornitori e ottenere integrazioni di fornitura. L'ente potrebbe prendere accordi con fornitori per generare false fatturazioni, a fronte di forniture inesistenti, al fine di costituire fondi non tracciati da impiegare per attività illecite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale (Capo III art. 21 e art. 22) ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Work Flow autorizzativo. ✓ Gestione contratti e accordi quadro. ✓ Acquisto bene economici. ✓ Sistema di controllo informatizzato ordini e fatturazione ✓ Work Flow autorizzativo. ✓ Regole su gestione DPI. ✓ Regole su gestione contratti e accordi quadro.

<p>Identificazione, qualifica e valutazione dei fornitori</p>	<p>Servizio Acquisti e logistica</p>	<p>Scelta e qualifica dei fornitori</p>	<p>L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili.</p> <p>L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa (es. antimafia, sicurezza sul lavoro, DUVRI, DURC, ...) per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale Capo III Art. 21. ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Questionario di qualifica fornitori con elenco documentazione da produrre (tra cui certificazione o autocertificazione iscrizione a White List, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi, codice etico aziendale, sistema 231, ecc.)
<p>Acquisto opere edili e impiantistiche</p>	<p>Direzione tecnica</p>	<p>Scelta del fornitore per l'appalto</p> <p>Qualifica del fornitore</p>	<p>L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili.</p> <p>L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa (es. antimafia, sicurezza sul lavoro, DUVRI, DURC, ...) per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale (Capo III Art. 21) ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Work Flow autorizzativo. ✓ Questionario di qualifica fornitori con elenco documentazione da produrre (tra cui certificazione o autocertificazione iscrizione a White List, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi, codice etico aziendale, sistema 231, ecc.) .
<p>Gestione contratti di comodato/locazione passivi</p>	<p>Direzione tecnica e Ingegneria clinica relativamente a apparecchiature</p>	<p>Relazione con eventuali privati intermediari (agenzie immobiliari, amministratori,...)</p>	<p>Tentativi di corruzione del soggetto privato intermediario al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agevolare la concessione di spazi in locazione agevolata o comodato gratuito; Di conseguenza l'Ente può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il soggetto privato intermediario attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso soggetto; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente amico del soggetto. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale ✓ Delega formale per l'autorizzazione alla spesa. ✓ Work Flow autorizzativo.

Manutenzione building / impianti	Direzione tecnica	Scelta del fornitore per la manutenzione Qualifica del fornitore	L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili. L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa (es. antimafia, sicurezza sul lavoro, DUVRI, DURC, ...) per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale (Capo III Art. 21). ✓ Procedura ciclo passivo ✓ Gestione interferenze. ✓ Questionario di qualifica fornitori con elenco documentazione da produrre (tra cui certificazione o autocertificazione iscrizione a White List, assenza di provvedimenti sospensivi o interdittivi, codice etico aziendale, sistema 231, ecc.)
Gestione donazioni	Ufficio Bandi e fundraising	Donazioni	Ottenimento di donazioni come contropartita all'affidamento di servizi e lavori o all'acquisto di forniture o per un' accoglienza in deroga alle liste di attesa o per un trattamento privilegiato del degente, Utilizzo, in tutto o in parte, di donazioni vincolate a determinati scopi per acquisti di beni o servizi non pertinenti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale ✓ Procedure gestione liste di attesa gestite dall'Ente con pubblicazione dei criteri nella "sezione trasparenza del sito internet istituzionale"
Gestione trasferite e note spese	Direzione HR e organizzazione	Definizione importi note spese individuazione strutture ricettive (hotel, ristoranti, ...)	L'ente potrebbe, in accordo con i dipendenti, alterare i volumi economici delle note spese per generare maggiori costi figurativi e ottenere vantaggi di natura fiscale L'Ente potrebbe avvalersi di strutture ricettive suggerite_/indicate da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di intrattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indicazioni per la gestione delle trasferite e modulistica correlata.
Conferimento incarichi dirigenziali	Presidente e Direzione HR	Conferimento di incarichi	L'Ente potrebbe favorire la nomina di dirigenti, a scapito di altri, suggeriti da soggetti esterni con i quali ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico comportamentale ✓ Procedure di reperimento selezione assunzione e inserimento delle risorse umane. ✓ Approvazione CdA se previsto da Statuto

Ricerca, selezione e inserimento	Direzione HR e organizzazione	Scelta del candidato da assumere	L'Ente potrebbe favorire la scelta di candidature suggerite/indicate da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Procedure di reperimento selezione assunzione e inserimento delle risorse umane. ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali.
Gestione Relazioni sindacali	Direzione HR e organizzazione	Rapporti con la controparte	Tentativi di corruzione della controparte al fine di ottenere vantaggi di natura contrattuale: - il pagamento in denaro; - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dalla controparte; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente amico della controparte.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale ✓ Reperimento selezione assunzione e inserimento delle risorse umane. ✓ Individuazione con delega formale della delegazione trattante dell'Ente ✓ responsabilizzazione attraverso deleghe formali.
Gestione acquisto e logistica dei farmaci, stupefacenti, nutrizioni speciali e dispositivi medici	Servizio Acquisti e logistica	<p>Scelta del fornitore</p> <p>Qualifica del fornitore</p> <p>Gestione forniture e fatturazioni correlate</p>	<p>L'Ente potrebbe favorire la scelta di fornitori suggeriti/indicati da soggetti esterni con i quali l'ente stesso ha intrattenuto o è in procinto di trattenere dei rapporti di "scambio" al fine di trarne indebiti vantaggi diversamente non conseguibili.</p> <p>L'Ente potrebbe soprassedere al completo possesso di documentazione attestante la regolarità del fornitore su temi di rilevanza normativa per ottenere scontistiche particolari sulla fornitura</p> <p>L'Ente potrebbe alterare i quantitativi di merci a magazzino o sottrarne in parte per fare dichiarazioni alterate ai fornitori e ottenere integrazioni di fornitura. L'ente potrebbe prendere accordi con fornitori per generare false fatturazioni, a fronte di forniture inesistenti, al fine di costituire fondi non tracciati da impiegare per attività illecite.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale ✓ Procedura ciclo passivo e acquisto beni economici ✓ Protocolli gestione farmaci presso il servizio farmaceutico ✓ Registro farmaci stupefacenti

Gestione sinistri	Servizio Legale	Elaborazione documentazione relativa al sinistro	L'Ente può falsificare la documentazione per diminuire l'impatto risarcitorio o contenere il premio assicurativo o comunque contenere i danni di immagine l'ipotesi di corruzione tra privati può configurarsi nel caso in cui, al fine di ottenere vantaggi economici per l'Ente, vengano dati o promessi denaro o altra utilità ad esponenti delle società assicurative	✓ Codice Etico Comportamentale
Rapporti di collaborazioni e con altri enti privati	Direzione generale e Servizio Acquisti e logistica	Impostazione sistema di tariffazione Scelta del partner convenzionato	L'Ente potrebbe stipulare accordi con altri enti privati in modo da alzare indebitamente le tariffe traendone un vantaggio economico a discapito dell'utenza L'Ente potrebbe ottenere forniture o convenzionamenti tramite corruzione di soggetto privato, attraverso: - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dalla controparte; - regalie ed omaggi; - la promessa di assunzione di un parente amico della controparte.	✓ Regole del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale
Gestione liste d'attesa e prenotazioni	Direzione sociale e Direzioni sedi	Formazione delle liste di attesa e prenotazioni per ammissione in struttura, prestazioni ambulatoriali,	La Fondazione potrebbe alterare le liste di attesa e le prenotazioni per effetto di attività corruttiva del privato interessato	✓ Codice etico comportamentale. ✓ Carte dei servizi ✓ Trasparenza dei tempi d'attesa pubblicati in Internet. ✓ Definizione di criteri interni per la definizione di classi di priorità, per liste di attesa gestite dalla società, da pubblicarsi nella "sezione trasparenza" del sito internet

8. SEZIONE OTTAVA

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

8.1. Le fattispecie criminose

Le fattispecie di reato, modificata dal DL 11 aprile 2025, n. 48, conv. con legge 9 giugno 2025, n. 80, sono le seguenti, sono quelle recate dagli articoli da 270 a 289 ter cod. pen.. Di seguito sono riportati i più rilevanti

Art. 270 bis cod. pen. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Art. 270-quinquies.3 cod. pen. - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

“Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Art. 270 sexies cod. pen. - Condotte con finalità di terrorismo.

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di una organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Art. 280 cod. pen. - Attentato per finalità terroristiche o di everzione

“Chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e,

nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Art. 289 bis cod. pen. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

8.2. Valutazione del rischio e misure di mitigazione e prevenzione

L'analisi delle attività svolte dall'Ente induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 quater.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell'Ente, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati sulla specifica materia

9. SEZIONE NONA

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1)

9.1. Le fattispecie criminose

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha inserito l'art. 25-quater 1, nell'ambito del D.lgs. 231/2001.

Art. 583-bis cod. pen.

"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

9.2. Valutazione del rischio e misure preventive

La natura e le finalità dell'Ente escludono il pericolo di accadimento del reato in questione.

Vi potrebbe tuttavia essere l'eventualità di un concorso dell'Ente nel reato, se un soggetto collegato con l'Ente dovesse porre in essere un contributo partecipativo materiale/morale alla condotta criminosa altrui cui si abbiano (sotto il profilo psicologico) la coscienza e la volontà di cooperare nell'illecito, sempre che tale comportamento illecito sia svolto nell'interesse o vantaggio dell'Ente.

Per evitare tale possibilità deve curarsi, specie nei servizi sociosanitari per minori disabili, di acquisire, anche in collaborazione con i servizi sociali territoriali, ogni utile informazione sulla situazione sociale e culturale della famiglia, prontamente segnalando ai servizi sociali situazioni che possono far presagire una volontà al ricorso di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

10. SEZIONE DECIMA

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(ART. 25 QUINQUIES)

10.1. Le fattispecie criminose

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D.lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600, 602 e 602 bis del Codice penale, aventi il seguente tenore, modificata con art.6 L.199/2016.

Art. 600 cod. pen. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Art. 601 cod. pen. - Tratta di persone

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Art. 602 cod. pen. - Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Art. 603 bis cod. pen. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (introdotto con L. 193/2016)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da 1/3 alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Art. 600-bis cod. pen. - Prostituzione minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Art. 600-ter cod. pen. - Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

...

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Art. 600 -quater cod. pen. - Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Si applica l'art. **600 ter, primo e secondo comma**, e l'art. **600 quater**, “anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1” ossia “anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Art. 600-quinquies cod. pen. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Art. 609-undecies cod. pen. – Adescamento di minorenni

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche

mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.

10.2. Valutazione del rischio e misure di mitigazione e prevenzione

a) Con riferimento all'**art. 600 cod. pen.** (nonché agli artt. 601 e 602 cod. pen.), se per le strutture sociosanitarie residenziali non è escludibile a priori che taluno cerchi di favorire l'accoglienza di certe persone presso le strutture residenziali dell'Ente per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza, nel nostro caso detto rischio è di scarso o nullo accadimento. Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici alla Fondazione (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento di tali reati.

In ogni caso, è rigorosamente da accertare il consenso delle persone ad essere ammesse alle cure e alla degenza presso le strutture dell'Ente e valutare l'appropriatezza del servizio ai bisogni.

b) Per quanto riguarda gli **articoli da 600 bis a 600 quinquies e 609 undecies cod. pen.** non è escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di minori trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste. I computer in uso alla struttura devono avere filtri che impediscano l'accesso a siti pornografici. È fatto divieto di scattare fotografie dei minori seguiti nei servizi dell'Ente, con smartphone o macchina fotografica digitale o analogica, nonché a postare le relative foto sui social o in altro modo a diffonderle anche con messaggistica personale, salvo si tratti di fotografo o personale a ciò autorizzato dall'Ente e con il consenso espresso dei genitori e che l'eventuale pubblicazione avvenga in siti o strumenti social istituzionali dell'Ente, sempre con il consenso dei genitori. È altresì fatto divieto per gli operatori di svolgere attività con i minori al di fuori di quella prevista e programmata dal servizio, e in particolare di frequentarli privatamente, di invitarli presso la propria abitazione o luoghi privati e per iniziative private.

c) Con riferimento al reato ex **art. 603 bis di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori**, pur non ravvisandosi significativi pericoli di elusione da parte dell'Ente, è suggeribile:

- che l'affidamento di servizi a terzi non si configuri come mera intermediazione di manodopera, ma abbia ad oggetto l'effettuazione del complessivo servizio richiesto: il rischio in particolare è costituito da eventuali affidamenti in specie a cooperative per il mero intento di evitare i più alti costi di un'assunzione diretta con contratto di lavoro dipendente. Anche se vi è la necessità di sopperire a carenze di personale (specie infermieristico e di OSS) il ricorso a terzi deve comportare un effettivo contratto di appalto di servizio, senza che vi sia una eterodirezione da parte della Fondazione, garantendo che la direzione del personale sia afferente alla cooperativa o società appaltatrice del servizio;
- che l'eventuale intervento di volontari non assuma i caratteri del sostanziale rapporto di impiego;
- che il ricorso al lavoro autonomo non costituisca indebita elusione delle regole del lavoro;
- che – negli appalti di opere e di servizio – si richiedano i documenti la piena regolarità retributiva

e contributiva, specie se conferiti in appalto a terzi;

L'Ente dovrà assolutamente evitare in ogni caso:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni degradanti.

11. SEZIONE UNDICESIMA

REATI PER ABUSO DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

11.1. Le fattispecie criminose

L'art. 25 sexies del D.lgs. 231/01, introdotto dall'art. 9, comma 3, Legge n. 58/1998, ha disposto che:

“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

Si tratta - delle forme di reato previste dal **Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria** – TUF (D.lgs. 24/2/1998 n. 58, nella parte V, titolo I bis, capo II), come integrato dal regolamento (UE) n. 596/2014 e, segnatamente:

Art. 184 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

“1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”.*

Art. 185 - Manipolazione del mercato

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

Art. 187-bis - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”.

Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. *Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5*

3. *Abrogato*

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità' alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato”.

Si tratta di reati riconducibili al *market abuse* (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto

dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

11.2. Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività dell'Ente, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo. In relazione all'operatività circoscritta alla sfera dei servizi sanitari accreditati, è certamente limitata la possibilità di accadimento dei reati e degli illeciti ex artt. 184,185, 187 bis e 187 ter del D.lgs. n. 58/98.

È tuttavia possibile che, nella gestione del patrimonio di cui l'Ente eventualmente disponga, l'Ente stessa possa incorrere in categorie di investitori molto attivi o azionisti rilevanti; in tale non normale ipotesi si devono considerare, valutare ed osservare le indicazioni fornite di volta in volta dalla CONSOB con riferimento alle strategie di manipolazione del mercato.

Ricorre inoltre la possibilità che l'Ente entri normalmente o sistematicamente in possesso di informazioni privilegiate; in tali casi esso deve adottare procedure idonee a limitare il rischio degli abusi indicati negli artt. 184 e 187 bis del D.lgs. n. 58/98.

Tuttavia, si deve considerare che l'abuso di informazioni privilegiate (art 184) e di manipolazioni di mercato (art. 185) normalmente presuppongono l'appartenenza e la qualificazione dell'agente in una delle seguenti categorie (cfr. documento CONSOB 12/08/2006):

- a) società emittenti o in rapporto di controllo
- b) SGS o società di gestione individuali
- c) intermediari che operano per conto terzi
- d) investitori molto attivi
- e) azionisti rilevanti e altri "*Large Investors*"

In relazione all'operatività circoscritta alla sfera dei servizi sanitari, è quindi certamente limitata la possibilità di accadimento dei reati ex artt. 184,185,187 bis D.Lgs. 58/98.

12. SEZIONE DODICESIMA

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

12.1. I reati considerati

L'art. 9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt. 589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.lgs. 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché l'**art. 25 septies** del D.lgs. 231/01 ha attualmente il seguente tenore:

“1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

Art. 589 cod. pen. - Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

Art 590 cod. pen. - Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro

619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale”.

Art. 583 cod. pen. - Circostanze aggravanti.

“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella”.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

Art. 30 D. Lgs. 81/2008 – Modelli di organizzazione e di gestione

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in

sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11”.

L'art. 30 ora riportato, riguardando il decisivo settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, contiene indicazioni precise circa il modello di organizzazione e gestione (cui il modello UNEBA pedissequamente si adegua) e rappresenta un passaggio fondamentale dell'attività dell'ente nei suoi rapporti con tutti i lavoratori e collaboratori. Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica, che presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In proposito, la Corte di Cassazione con sentenza 13/9/2017 n.16713 ha precisato “*In materia di responsabilità amministrativa ex articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale.*”

La Cassazione (Cass. 31210/2016, Cass. 24697/2016, Cass. 2544/2015) ha ripetutamente affermato che sussiste la responsabilità anche quando la mancata adozione delle misure preventive è dovuta ad esigenze economiche o da opportunità organizzative.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art. 25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

Il Modello Organizzativo si è adeguato anche alla **normativa d'emergenza per la pandemia da COVID-19**, di cui al **decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021) convertito con modificazioni con la Legge del 28 maggio 2021 n. 76, che di seguito si riporta

Art. 3 bis

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

“1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché' della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.”

Il DL n. 44/2021, e successive modificazioni, ha introdotto poi l'obbligo vaccinale, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (**art. 4**), ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (**art. 4 bis**), e nelle strutture sanitarie (**art. 4 ter**), che l'Ente deve attuare fino al termine dell'emergenza pandemica come stabilito, con successive proroghe, dai successivi decreti.

Superata la fase pandemica, la Fondazione si è dotata di Piano Operativo Pandemico (POP) in attuazione del Piano Piano strategico – operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 – 2023) e del Piano Pandemico Regionale (DGR 24/03/2022 n. XI/6005). La sua gestione è in capo alla Direzione Sanitaria.

12.2. Aree esposte al rischio

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente e, in specie, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni dei D.lgs. 926/1984 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Ente per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

12.3. Organigramma Aziendale in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro

La Fondazione è dotata di un organigramma in materia di sicurezza e salute del lavoro.

La figura del *Datore di lavoro* è individuata nel Presidente, con deleghe ex art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 al Direttore delle Risorse umane e al Direttore tecnico.

Quale funzione di staff del Presidente è previsto il *Servizio Prevenzione e Protezione*, il cui responsabile svolge la funzione di *RSPP*. Sono individuati i *preposti* per ogni Direzione, Business unit, servizi e strutture, il *Responsabile lavoratori per la sicurezza* e il *Medico competente*.

12.4. Regole di comportamento

L'Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) le norme di prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori vanno osservate anche per la tutela degli assistiti alle visite private;
- f) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- i) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
- j) alle verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI- INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.
- ad adottare il Piano Operativo Pandemico (POP) secondo le indicazioni regionali impegnandosi a rispettarlo; in situazioni di stato di emergenza pandemico, come quello da SARS -CoV 2, ad attuare tutte le misure preventive stabilite dai Piani pandemici antinfluezzali, nazionali, regionali e di struttura (POP) dal DVR, dagli specifici protocolli adottati in attuazione dei protocolli di sicurezza di cui agli accordi nazionali tra governo e parti sociali, dalle ordinanze e delibere regionali, nonché a rispettare gli obblighi vaccinali, ove introdotti, come nel caso della prevenzione da SARS-CoV 2.

12.5. Valutazione del rischio e misure di mitigazione e prevenzione

Reato omicidio colposo in materia antinfortunistica (art. 25 septies)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Valutazione del rischio salute e sicurezza e redazione DVR e DUVRI	Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)	Valutazione dei rischi (DVR)	Mancata o inadeguata valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di risorse destinate alla valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole di comportamento del MOG ✓ Codice Etico, Capo V, Art. 29 ✓ Riunione Periodica art. 35 D.lgs. 81/2008 ✓ Valutazione e la gestione delle interferenze. ✓ Richieste Valutazione Rischi ✓ Documento di Valutazione dei Rischi ✓ DUVRI ✓ Piano d'emergenza ✓ Procedura infortuni ✓ Audit Sicurezza

<p>Identificazione e divulgazione misure di prevenzione e protezione</p>	<p>SPP</p>	<p>Informazione, formazione, addestramento</p>	<p>Mancata o inadeguata attività informativa, formativa, di addestramento, conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di costi da destinarsi a tali attività</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Protocollo selezione assunzione e inserimento delle risorse umane. ✓ Formazione sicurezza ✓ Verbale di formazione dei Lavoratori ✓ Registro Addestramento Sicurezza ✓ Prove di evacuazione ✓ Procedura consegna DPI e indumenti ✓ Piano di emergenza ✓ Audit Sicurezza ✓ Regole di comportamento del MOG ✓ Codice Etico, Capo V, Art. 29
<p>Gestione sorveglianza sanitaria</p>	<p>Medico competente SPP Direzione HR e organizzazione Direzione sanitaria</p>	<p>Sorveglianza sanitaria dei lavoratori</p>	<p>Mancata o inadeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori, conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sorveglianza Sanitaria (Med. Comp.) ✓ Piano Operativo Pandemico (Dir. San.) ✓ Facsimile lettera nomina Medico Competente (Dir. HR) ✓ Pianificazione sopralluoghi (Med. Comp.) ✓ Verbale di sopralluogo (Med. Comp.) ✓ Audit Sicurezza (SPP) ✓ Regole di comportamento del MOG ✓ Codice Etico, Capo V, Art. 29
<p>Formazione lavoratori sui temi della sicurezza ex D.Lgs 81/08</p>	<p>Direzione HR e Organizzazione - Centro di Formazione Sacra Famiglia SPP</p>	<p>Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro</p>	<p>Mancata o inadeguata formazione sulla sicurezza, conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formazione sicurezza ✓ Analisi Fabbisogno Formativo Sicurezza ✓ Facsimile Lettera designazione Preposto ✓ Regole di comportamento del MOG ✓ Codice Etico, Capo V, Art. 29

Gestione aspetti tecnici della sicurezza (prevenzione incendi, sicurezza elettrica, ...)	Direzione Tecnica e SPP	Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti	Mancata o inadeguata attività di progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti, conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di costi e/o utilizzo di criteri economici per l'attribuzione degli appalti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole di comportamento del MOG ✓ Codice Etico, Capo V, Art. 29 ✓ Servizio manutenzione building. ✓ Acquisto di opere edili e impiantistiche ✓ Audit Sicurezza ✓ Presenza nei cantieri attivi del SPP ✓ DVR da interferenze-Appalti (SPP)
Manutenzione e building / impianti	Direzione Tecnica SPP	Manutenzione e delle strutture e degli impianti	Mancata o inadeguata manutenzione delle strutture e/o degli impianti conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di costi e/o utilizzo di criteri economici per l'attribuzione degli appalti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Servizio manutenzione building. ✓ Audit Sicurezza. ✓ Valutazione e verifica rischio legionella ✓ Regole di comportamento del MOG ✓ Codice Etico, Capo V, Art. 29
Acquisto e gestione magazzino DPI	Servizio Acquisti e Logistica SPP	Acquisto e gestione DPI	Mancato approvvigionamento di DPI o acquisto di DPI non idonei all'attività o non certificati conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di costi e/o utilizzo di criteri economici per le forniture	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificarsi e rendere uniforme tra CCA e ISF) ✓ Gestione contratti e accordi quadro. ✓ Istruzione utilizzo DPI e formazione su rischio biologico e pandemico (SPP) ✓ Regole di comportamento del MOG ✓ Codice Etico, Capo V, Art. 29.
Gestione sicura delle apparecchiature elettromedicali	Ingegneria clinica	Acquisto e gestione degli elettromedicali	Acquisto di elettromedicali non certificati; Mancata e/o inadeguata manutenzione conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di costi e/o utilizzo di criteri economici per l'attribuzione degli appalti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indicazioni per la corretta gestione sicura delle apparecchiature elettromedicali ✓ Elenco apparecchiature e Programmi manutentivi
Gestione dei rifiuti sanitari	Direzione sanitaria	Raccolta dei rifiuti speciali	Mancata o errata raccolta dei rifiuti speciali conseguente a interesse della Fondazione nel risparmio di costi e/o utilizzo di criteri economici per l'attribuzione degli appalti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestione rifiuti sanitari ✓ Formazione del personale ✓ Regole di comportamento del MOG

13. SEZIONE TREDICESIMA

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)

13.1. Le fattispecie

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 63 del D.lgs. 21/11/2007 n. 231 e modificato dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. 25/05/2017 n. 90, dispone che:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Le misure penali interessate così stabiliscono:

Art. 648 cod. pen. - Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Art. 648-bis cod. pen. - Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni

e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Art. 648-ter cod. pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Art. 648 – ter 1 - Autoriciclaggio

“Si applica la pena di reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Per ulteriore cautela, si ritiene utile ricordare le **Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore** di cui all'**art. 49 del D. Lgs. 231/2007**, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, il cui limite attualmente è fissato in euro 5.000,00:

“1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la soglia è di 1.000 euro.

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile”.

Le sanzioni sono previste dall'art. 58, D. lgs. n. 231/2007:

“1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 1-bis, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.

3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.

4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.] 7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso”.

13.2. Valutazione del rischio, regole di comportamento, misure di mitigazione

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter cod. pen., hanno possibilità di accadimento in relazione

alla provenienza di denaro, risorse finanziarie e beni da soggetti non conosciuti e non verificati.

In generale si dovranno osservare le regole di comportamento seguenti, anche in ottemperanza alla disciplina legislativa antiriciclaggio e inerente la tracciabilità dei flussi finanziati.

1) Dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari;

2) Dovrà essere posta attenzione al minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando privilegiatamente bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese. Si deve garantire sempre la tracciabilità delle operazioni, anche quelle non rientranti direttamente nell'ambito applicativo della L. 136/2010.

In particolare nell'uso del denaro e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D. Lgs. 231/2007 dovranno essere rispettati i limiti di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/2007.

3) Si dovrà porre particolare attenzione alle **disposizioni antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/2007** e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovrà individuare correttamente il **titolare effettivo** ai sensi dell'art. 2, lett. b), n. 3 dell'Allegato al D.lgs. n. 231/2007, il quale precisa che per le "entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi", il titolare effettivo è "*la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica*": nel caso dell'Istituto Sacra Famiglia, ai sensi dello Statuto, va individuato nel Presidente, il quale, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, esercita "*un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Ente*". Tale funzione è esercitata in modo vicario dal Vice Presidente, il quale è di diritto investito (senza necessità di deleghe perché già previsto dallo Statuto) di tutti i poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento. La funzione di controllo va distinta da quella di amministrazione esercitata da Consiglio di Amministrazione.

4) Occorre rispettare le norme sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010. Tale disciplina è applicabile all'Ente per i servizi sociosanitari accreditati e contrattualizzati o per servizi convenzionati, svolti in coprogettazione o in appalto.

ANAC, con la delibera n. 585 del 19/12/2023, ANAC ha confermato che "*la disciplina in esame si applica alle prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia. In tale ambito, tuttavia, attesa la particolarità di talune fattispecie, si rende necessaria la previsione di misure di semplificazione degli adempimenti, per evitare l'introduzione di inutili appesantimenti procedurali. Per tali motivi, fatti salvi gli obblighi relativi all'utilizzo di conti correnti dedicati e all'indicazione del CIG negli strumenti di pagamento, sono state previste alcune semplificazioni nell'acquisizione del CIG. In particolare, con riferimento alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l'operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione. L'operatore economico dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione. Analoghe modalità di acquisizione del CIG potranno essere utilizzate con riferimento al collocamento dei minori, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in comunità socio-educative accreditate presso gli Albi Regionali del territorio nazionale, per il collocamento o per il ricovero di soggetti disabili in*

strutture accreditate, per il ricovero in strutture RSA per anziani, per la frequenza di centri diurni per minori o per disabili e per la frequenza di centri socio educativi.

In tal caso, il CIG è acquisito all'atto della sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato ed è riportato sul provvedimento che dispone ciascun collocamento e nei pagamenti effettuati in forza della convenzione. L'operatore economico accreditato dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella presente determinazione”.

Occorre anzitutto adempiere all'**obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche** (esteso anche alle attività accreditate e contrattualizzate), provvedendo a effettuare operazioni solo con bonifico o altri mezzi di pagamento tracciabili.

Per quanto riguarda l'**utilizzo del CIG**, e Regioni hanno diversamente attuato detta normativa.

Regione Lombardia, in sede di Regole di Sistema 2024 (DGR n. 1827 del 31.01.2024), ha recepito le linee guida ANAC, e le ATS si sono attivate per l'acquisizione del CIG al fine di consentire l'adempimento in capo ai soggetti gestori.

Si deve quindi aver cura di indicare il CIG nelle fatture elettroniche verso ATS.

Se nelle altre Regioni le Aziende sanitarie locali non dovessero aver acquisito e comunicato il CIG all'Ente, si ritiene che nessun inadempimento della normativa può essere attribuito all'Ente.

Per quanto riguarda l'obbligo di utilizzo del CIG per la “filiera di imprese”, che secondo l'art. 6, c. 3, L. 136/2010 debbono intendersi i “*subappalti*” nonché i “*subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto*”, si ritiene che l'obbligo di indicare il CIG nelle fatture di beni e servizi acquisiti per lo svolgimento dell'attività accreditata e contrattualizzata, sorge solo nel caso di “subcontratti” che affidano a soggetto terzo la realizzazione del servizio stesso accreditato o di una sua essenziale componente. In ogni caso si ritiene che la filiera di imprese dovrebbe riguardare subcontratti concernenti lo svolgimento dell'attività sanitaria propriamente detta (vedi la relativa voce nella scheda struttura) e non i servizi cd. alberghieri e tanto meno l'attività di supporto (mista), e ciò in virtù del fatto che la remunerazione regionale di cui al contratto di budget attiene alla quota sanitaria.

Si ricorda che l'art. 6, c. 8, dalla legge 136/2010, per la “stazione appaltante” (nel nostro caso è da intendersi l'ATS/ASL), e l'art. 6, c. 9, per i subcontratti della filiera di imprese, impongono che sia inserita, “a pena di nullità assoluta”, **un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge**. Nel caso dei contratti di budget sarà l'ATS/ASL a inserire la predetta clausola, utilizzando schemi contrattuali predisposti dalla Regione.

Eguale clausola è da inserirsi nei subcontratti della “filiera di imprese”, là dove ricorra secondo quanto sopra indicato.

Oltre a quanto sopra disposto, è fatto divieto

- aprire conti correnti non espressamente autorizzati;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o a vantaggio dell'Ente;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, Partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

In generale, solo i soggetti muniti di apposita delega sono autorizzati a firmare le disposizioni di pagamento, entro i limiti autorizzativi interni e i poteri di spesa; ogni operazione finanziaria in entrata/uscita deve essere effettuata a fronte di una controparte identificata; occorre poi effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali

Per quanto riguarda la **gestione della cassa economale**, è gestita per far fronte a spese di modesta entità (marche da bollo, valori bollati, spese postali, anticipi e piccole spese, note spese e anticipi per trasferta/rimborsi spese richiesti dai dipendenti) o urgenti. I poteri di firma sui conti correnti dedicati alle casse comunali sono disciplinati dall'att. ricognitivo in data 4/11/2014, ratificato con delibera n. 30 del 27/11/2014.

L'attività di **gestione dei pagamenti** è svolta dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Tutte le fatture passive intestate a Fondazione Istituto Sacra Famiglia devono essere controllate dalla Direzione AFC e dal Responsabile Servizio Acquisti e Logistica

- effettua un confronto tra i dati riportati nell'ordine/contratto, bolla di consegna e fattura;
- accerta che:
 - i dati riportati in fattura siano corretti: in caso di errori le fatture sono contestate al fornitore con l'indicazione dell'errore e, ove necessario, viene richiesta l'emissione di una nota di credito;
 - i prodotti e servizi siano della qualità e quantità richiesta e le fatture siano pertinenti agli acquisti effettuati da Fondazione.;

Infine tutte le fatture passive intestate a Fondazione Istituto Sacra Famiglia devono pervenire alla Direzione AFC che, una volta effettuati i controlli di coerenza e congruità, procede alla loro registrazione contabile e, prima di procedere al loro pagamento, si accerta del fatto che:

- non siano state segnalate, da parte del committente, delle non conformità nella fornitura della merce o del servizio;
- non siano in atto contestazioni con il fornitore.

Successivamente, verificata la rispondenza della fattura alla prestazione, viene emesso l'ordinativo di pagamento.

Reati ricettazione, riciclaggio (art. 25 octies)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione lasciti e donazioni	Servizio Legale	valutazione dei lasciti /donazioni	Pur nella consapevolezza della provenienza illecita, si potrebbe suggerire di acconsentire ugualmente all'acquisizione di cospicue somme di denaro/opere d'arte/immobili derivanti da lasciti, allo scopo di far conseguire all'ente un indebito profitto tramite il successivo reimpiego di quanto ricevuto in attività lecita.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ L'accettazione dei lasciti/eredità vengono autorizzati dal CdA

Acquisizione di beni	Servizio Acquisti e logistica	Ciclo passivo	Acquisto di beni di provenienza illecita da fornitori non verificati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Protocollo ciclo passivo (da semplificarsi e rendere omogeneo tra CCA e FSF) ✓ Elenco fornitori ✓ Codice etico comportamentale
Fatturazione e pagamenti	Direzione AFC	Gestione contratti di budget servizi accreditati e commesse pubbliche	Utilizzo dei pagamenti per finalità illecite	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Norme su tracciabilità flussi finanziati ✓ Codice etico e comportamentale

14. SEZIONE QUATTORDICESIMA

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES 1)

14.1. La fattispecie

Il D.lgs. 184/2021, dando attuazione alla Direttiva UE 2019/713, ha introdotto il seguente nuovo articolo, che ha subito modificazioni dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), del DL n. 105/2023:

Art. 25 Octies 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

I reati interessati sono i seguenti

Art. 493-ter cod. pen. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444

del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

Art. 493-quater cod. pen. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Art. 640-ter cod. pen.- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Art. 512 bis - Trasferimento fraudolento di valori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di

misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni ”

14.2. Valutazione del rischio

L'ipotesi di accadimento del reato riguarderebbe l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici propri o di terzi da parte di amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Ente per procurare all'Ente stesso beni o servizi. Si tratta di ipotesi da ritenere remota dal momento che esiste una specifica procedura del ciclo passivo, riguardanti la previa segnalazione dei fabbisogni di beni o servizi, l'autorizzazione alla spesa, le modalità di sua effettuazione, che, come indicato nelle misure organizzative già sopra fornite, deve garantire provenienza del pagamento dall'Ente e tracciabilità.

14.3. Cautele e misure da osservare

Si tratta di rispettare le procedure e i protocolli di acquisto e la relativa contabilità, vietando in ogni caso ad amministratori, responsabili, coordinatori, dipendenti e collaboratori dell'Ente l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici personali o di terzi per effettuare acquisti o pagamenti a favore dell'Ente, con individuazione e autorizzazione di chi può invece utilizzare strumenti di pagamento elettronici propri dell'Ente.

Nelle procedure di acquisto importante è la parte di *sourcing* strategico con la gestione del fabbisogno di beni e servizi, così che poi si attivi come Ente il processo di acquisto, senza che residui spazi per impropri utilizzi di strumenti di pagamento propri o di terzi per procurare all'Ente beni o servizi necessari.

15. SEZIONE QUINDICESIMA

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25 OCTIES 2)

15.1. Fattispecie

L'art. 6, comma 1 lett. c), del D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 ha introdotto l'art. 25 octies 2 del D.lgs. n. 231/2001 che così dispone:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo”.

Il riferimento è ai reati di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275 bis cod. pen.), anche colposa (art. 275 quinquies cod. pen.), degli obblighi informativi e delle autorizzazioni prescritti da misure restrittive dell'Unione Europea (art. 275 ter e art. 275 quater cod. pen.) nonché di immigrazione clandestina commessa in violazione di misure restrittive dell'Unione Europea.

Si è modificato anche l'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 con l'aggiunta del comma 3-bis, che prevede, per detti reati la possibilità di individuare sanzioni pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 231/01 calcolate in percentuale sul fatturato globale annuo dell'ente o, se il fatturato non è determinabile, in base a un importo comunque proporzionato all'illecito. In altri termini, viene introdotto un sistema di calcolo delle sanzioni pecuniarie ulteriore rispetto al sistema delle quote.

15.2. Valutazione dei rischi

Le misure restrittive sono strumenti di politica estera dell'UE, simili a sanzioni, utilizzate per esercitare pressione su Stati, entità non statali o individui che adottano comportamenti contrari agli interessi e ai valori europei, come violazioni dei diritti umani o minacce alla sicurezza. Mirano a ottenere un cambiamento comportamentale tramite misure come il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, il divieto di viaggio e di ingresso (visti), restrizioni commerciali (import/export) e embargo su armi e tecnologie. Sono adottate dal Consiglio dell'UE e sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, con l'obiettivo di essere proporzionate e non colpire la popolazione civile.

Si ritiene che la possibilità di accadimento di reati di violazione di misure restrittive dell'U.E. sia nulla, considerando l'ambito di attività della Fondazione, che non intrattiene rapporti con soggetti di altri Stati.

16. SEZIONE SEDICESIMA

DELITTI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(ART. 25 NONIES)

16.1. Fattispecie.

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le seguenti disposizioni:

Art. 25 nonies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

I reati interessati dall'art. 25 nonies sono portati dalla **Legge 633 del 1941** e sono i seguenti:

Art. 171 (comma 1, lettera a-bis e comma 3)

“1. Salvo quanto previsto dall'art. 171- bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

...

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

...

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Art. 171 bis

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità .

2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in

locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

Art. 171-ter

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o

alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

Art. 171-septies

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Art. 171-octies

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua

l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

Art. 174-quinquies

“1. Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio”.

16.2. Valutazione del rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore ha possibilità, seppur contenute, di verificarsi nell'ambito delle strutture che svolgono attività assistenziali di carattere socio- sanitario o socio-assistenziale. Tra questi si segnala l'utilizzo di software, l'utilizzo di video e film, musica e spettacoli, eventuali fotocopie di testi, nelle attività di comunicazione, formative, sociali, di animazione e ricreative, terapeutiche, organizzate con e per gli utenti ai fini dei percorsi assistenziali e riabilitativi. Occorre aver cura dell'assolvimento oneri SIAE, abbonamenti e convenzioni SIAE. Utili anche circolari informative per il corretto utilizzo di supporti video e musicali e per fotocopie. Le misure di sicurezza informatica già garantiscono il divieto di utilizzo di software abusivamente scaricati.

Quanto alla tutela di opere realizzate nell'ambito dell'Ente, la tutela del diritto d'autore potrebbe verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca e che può svilupparsi nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa. Esistono, poi, iniziative informative indirizzate al vasto pubblico per la divulgazione e la conoscenza di opere, supporti e ausili dovuti alla ricerca nelle sue varie espressioni. L'attività dell'Ente, comunque, per quanto possa interessare la normativa sulle opere dell'ingegno va svolta col puntuale rispetto delle specifiche norme tutelari.

17. SEZIONE DICIASSETTESIMA

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

17.1. Fattispecie

L'art. 4 della legge 3/8/2009 n.116, come sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 7/07/2011 n. 122, ha inserito l'art. 25 nonies, poi modificato in 25 decies, che reca la seguente fattispecie:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”

La misura penale richiamata dalla suddetta disposizione è di questo tenore:

377-bis cod. pen. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

17.2. Area esposta a rischi

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un procedimento giudiziale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo, anzitutto penale ma anche civile, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali o civili che possono andare a vantaggio dell'Ente.

Si pensi ai conflitti di lavoro in tema di svolgimento di mansioni superiori, di prestazioni lavorative eccedentarie, di cause di infortuni e malattie ecc.

Si pensi, ancora, alle controversie in tema di responsabilità per danni derivanti da prestazioni sanitarie o assistenziali ipoteticamente improprie o inadeguate.

17.3. Regole di comportamento e misure preventive

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astensione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

Va quindi evitato non solo l'esplicito invito ai testi di rendere o non rendere certe deposizioni o di rendere disposizioni mendaci, ma, altresì, va evitato qualsiasi tipo di condotta o di intervento che in

qualche modo possa influire od incidere sulle conoscenze personali e originarie del teste.
 In linea generale, va evitata qualsiasi discussione o comunicazione –sui fatti di causa- sui soggetti chiamati a deporre dall’autorità giudiziaria o che possano esserlo.
 Di seguito le specifiche misure di prevenzione da tenere.

Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies)			
Processo	Owner	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione rapporti istituzionali con enti esterni	Presidente e, nell’ambito delle deleghe, il Direttore Generale o Consigliere Delegato	Offerta o promessa di denaro o altra utilità (es. assunzioni, promozioni, beni, aumenti, ecc.) in cambio di una dichiarazione mendace o non resa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole di comportamento MOG ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati
Gestione contenziosi civili	Ufficio Affari legali e Direzioni coinvolte e	Offerta o promessa di denaro o altra utilità (es. assunzioni, promozioni, beni, aumenti, ecc.) in cambio di una dichiarazione mendace o non resa in procedimento giudiziale civilistico, sia in sede di prova per testi che di dichiarazioni e perizie di parte prodotte in giudizio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole di comportamento MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale ✓ sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di vigilanze, verifiche e incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati ✓ Affidamento a professionisti terzi di attività specialistiche (es. gestione contenziosi, attività amministrative, ecc.).

<p>Gestione contenziosi fiscali</p>	<p>Ufficio Affari legali e Direzione AFC</p>	<p>Offerta o promessa di denaro o altra utilità (es. assunzioni, promozioni, beni, aumenti, ecc.) in cambio di una dichiarazione mendace o non resa, anche nell'ambito di accertamenti e procedure di previo contraddittori per essere poi utilizzate in giudizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole di comportamento MOG ✓ Codice Etico e Codice Etico e Comportamentale Capo I Art. 1, Capo III Art. 18 e Art. 20. ✓ sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di accertamenti e incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse con deleghe della Fondazione o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati ✓ Affidamento a professionisti terzi di attività specialistiche (es. gestione contenziosi, attività amministrative, ecc.).
<p>Gestione contenziosi giuslavoristici</p>	<p>Direzione HR e Organizzazione</p>	<p>Offerta o promessa di denaro o altra utilità (es. assunzioni, promozioni, beni, aumenti, ecc.) in cambio di una dichiarazione mendace o non resa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole di comportamento MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale Capo I Art. 1, Capo III Art. 18 e Art. 20. ✓ Affidamento a professionisti terzi di attività specialistiche (es. gestione contenziosi, attività amministrative, ecc.).

18. SEZIONE DICIOTTESIMA

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

18.1. Fattispecie

Con l'art. 2, comma 2, della Legge 7/7/2011 n.121 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 undecies concernente i reati ambientali; con Legge 22.05.2015 n. 68 avente ad oggetto “*Disposizione in materia di diritti contro l'ambiente*” l'art.25 undecies è stato modificato e ampliato; ulteriori modifiche sono state apportate dal D.L. 8/08/2025 n. 116, convertito con L. 3/19/2025 n. 147.

Il testo attuale dell'art.25 undecies, alla luce delle varie disposizioni modificatrici intervenute, risulta pertanto il seguente:

Art. 25-undecies - Reati ambientali

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;*
- e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
- a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
- 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
- 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
- f) [abrogato]
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta

quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

Per effetto della revisione dell'art. 25 undecies, viene ulteriormente allargata la già consistente gamma di **reati presupposto** della responsabilità amministrativa per i reati contro i valori ambientali e, segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme:

Art. 452-bis cod. pen. - Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Art. 452-quarter cod. pen. - Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

Art. 452-quinquies cod. pen. - Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Art. 452-sexies cod. pen. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.

Art. 452-septies cod. pen. - Impedimento del controllo

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 452-octies cod. pen. - Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Art. 452-terdecies cod. pen. - Omessa bonifica

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

Art. 452-quaterdecies cod. pen. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione

della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Art. 727 bis cod. pen. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Art. 733 bis cod. pen. – (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro”.

Per i reati previsti dal **D.lgs. 3/4/2006 n. 152** come segue:

Art. 137 - Sanzioni Penali (limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13)

“2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto

sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Art. 255 bis – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Art. 255 ter – Abbandono rifiuti pericolosi (limitatamente ai commi 1 e 2)

“1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

(limitatamente ai reati previsti dai commi 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4, 5 e 6 primo periodo)

“1 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda

da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei me

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Art. 257 - Bonifica dei siti (limitatamente ai commi 1 e 2)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni

soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (limitatamente al comma 4, II periodo)

“4. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni”.

Art. 259- Spedizione illegale di rifiuti (limitatamente al comma 1)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Art. 259 ter – Delitti colposi in materia di rifiuti

“1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi”.

Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(limitatamente ai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8 primo periodo)

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 cod. pen. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Art. 279 – Sanzioni (limitatamente al comma 5)

“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

Per i reati previsti dalla **Legge 7/02/1992 n. 150** limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4.

Art. 1, commi 1 e 2

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di

impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

Art. 2, commi 1 e 2

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

Art. 3 bis, comma 1

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

Per i reati previsti dalla **L. 28/12/1993 n. 549**

Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Per i reati previsti dal **D.Lgs. 6/11/2007 n. 202**

Art. 8 - Inquinamento doloso

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a

tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Art. 9 - Inquinamento colposo

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

18.2. Valutazione rischio

La materia della tutela ambientale ha assunto progressivo forte rilievo sia nelle valutazioni generali che nell'ordinamento legislativo.

Coll'art. 2, c.2, L. 7/7/2011 n. 121, era stato disposto di inserire, nel testo del D.lgs. 231/2001, l'art. 25 undecies concernente i cosiddetti reati ambientali.

La corposa indicazione di reati ambientali già portata dall'iniziale art. 25 undecies è stata tuttavia ritenuta insufficiente rispetto alle crescenti attenzioni per la salvaguardia dell'ambiente. La suddetta norma è stata pertanto integrata e modificata con la recente L. 22.5.2015 n. 68 (“disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”).

La nuova legge, dapprima, introduce nuove figure di reati ambientali (inquinamento ambientale o lesione da inquinamento ambientale, disastro ambientale, abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento controlli, ecc.), indi modifica incisivamente il testo iniziale dell'art. 25 undecies non solo nel senso di prevedere determinate misure sanzionatorie per i nuovi tipi di reati ambientali, ma, altresì, aggiungendo le sanzioni inizialmente previste per i reati previgenti. In sostanza si realizza un sistema più penetrante e più severo in un settore che è di rilevante interesse per gli Enti con finalità di assistenza.

La disciplina dei reati ambientali è stata da ultimo modificato dal DL 8.08.2025 n. 116, conv. con modificazione dalla Legge 3.10.2025 n. 147, con modifiche anche all'art.25 undecies

Per quanto riguarda le disposizioni di specifico interesse per gli Enti operanti nel settore dei servizi socio sanitario va rilevato che non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis COD. PEN. “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette”, 733 bis COD. PEN. “distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”, quelli di cui alla legge 7.2.1992 n.150 limitatamente agli art. 1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.lgs. 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di nave).

Gli altri reati previsti dall'art. 25 undecies hanno invece normali possibilità di accadimento in quanto

sono pressoché integralmente riferiti alla materia della produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ed ai fenomeni di inquinamento ambientale e loro effetti.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in struttura sanitaria, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni che precedono sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

Va annotato che Cass. SS.UU. 38343/2014 ha precisato che *“eventi rilevanti nei reati colposi di evento vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico.”*

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (dal 1° gennaio 2019 il sistema SISTRI è stato sostituito del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti - RENTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.lgs. 22/97.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale o di singolo presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.lgs. 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.lgs. 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichetta- tura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

Per quanto riguarda i dati di inquinamento ambientale (o delitti contro l'ambiente) ricompresi fra le ipotesi delittuose suscettibili di ingenerare responsabilità amministrative ex D.lgs. 231/2001 secondo quanto previsto dalla Legge 22.5.2015 n. 69, va rilevato che la condizione di salute fortemente compromessa propria della generalità degli assistiti dei presidi socio- sanitari può portare a forme di inquinamento ambientale dei vari locali deputati alla assistenza ed alla degenza di tali soggetti; il che fra l'altro, può portare all'insorgenza di nuove affezioni morbose nei soggetti immuni frequentanti i medesimi ambienti.

In particolare si dovrà:

- a) porre in essere misure per accertare l'eventuale condizione di inquinamento dell'ambiente nei siti di assistenza o degenza degli ammalati;
- b) adottare misure per l'eliminazione dei fattori ambientali suscettibili di esplicare effetti negativi sulle persone;
- c) istituire le misure di verifica e di controllo sull'aria, sull'acqua nonché del suolo e del sottosuolo;
- d) curare l'acquisizione, il mantenimento e l'aggiornamento della documentazione e delle certificazioni per garantire la conformità ambientale delle attività assistenziali;
- e) effettuare interventi per la segregazione dei pazienti affetti da forme morbose suscettibili di facile ed automatica trasmissione o per assicurare la loro innocuità.

In caso di affidamento di rifiuti pericolosi a ditte specializzate va acquisita la prova dell'avvenuto smaltimento nelle forme di legge.

Reati ambientali (art. 25 undecies)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Dismissione apparecchiature elettromedicali	Servizio Acquisti e logistica - Ingegneria Clinica	Individuazione apparecchiature da smaltire; scelta della ditta da incaricare.	Incaricare una ditta della dismissione e dello smaltimento delle apparecchiature ben sapendo che procederà in violazione delle regole procedurali previste per dette attività, al fine di ottenere un risparmio di costo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Istruzione operativa per la gestione dei fuori uso.
Gestione dei rifiuti sanitari (sino ad aree di conferimento)	Direzione sanitaria	Gestione rifiuti	Disfacimento di rifiuti sanitari non differenziati, in base alla tipologia e all'eventuale pericolosità, prima del conferimento nelle apposite aree di raccolta, per il tramite di soggetti terzi al fine di conseguire un guadagno in termini di tempi e costi.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Procedure gestione rifiuti sanitari ✓ Responsabilità gestione rifiuti ✓ Formazione personale
Gestione dei rifiuti non sanitari e sanitari (dalle aree di conferimento)	Direzione sanitaria/Responsabile di struttura Servizio acquisti e logistica	Gestione rifiuti	Incaricare una ditta del trasporto dei rifiuti dalle aree di conferimento a quelle di smaltimento ben sapendo che procederà in maniera illecita, al fine di ottenere un risparmio di costo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Procedure Gestione rifiuti sanitari ✓ Responsabilità gestione rifiuti. ✓ Procedura ciclo passivo ed elenco ditte qualificate

19. SEZIONE DICIANNOVESIMA

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)

19.1. Fattispecie

L'art. 2 del D.lgs. 16/7/2012 n.109 ha introdotto l'art. 25 duodecies, relativo alla fattispecie dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La disposizione è stata modificata e integrata con legge 161/2017.

Il testo ora vigente dell'art. 25 duodecies è il seguente:

Art.25 duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1. quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

I reati coinvolti

Le norme richiamate sono costituite dagli artt. 12 e 22 del **D.lgs. 25/07/1998 n. 286** del seguente testuale tenore:

Art. 12 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (limitatamente ai commi 3, 3 bis e 3 ter)

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000,00 Euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto”.

Art. 12 comma 5

“5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Art. 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (limitatamente al comma 12 bis e al comma 12 richiamato)

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative [di particolare sfruttamento] di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

19.2. Valutazione del rischio e misure di mitigazione

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative alla assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia.

Il rischio è sussistente anche presso gli Enti assistenziali, atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è possibile che il lavoratore straniero sia assunto per lavori di manovalanza (poco graditi al cittadino italiano) o per considerazione umanitaria a cui può essere indotto un Ente con finalità solidaristiche o caritative.

Le **regole generali** da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei,

il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

È opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che –in caso di permesso temporaneo- sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

È importante che l'osservanza della norma sia imposta anche agli appaltatori di opere e servizi; nei capitolati e nei contratti va stabilito l'obbligo degli appaltatori dei contratti di fornire idonea documentazione alla Fondazione committente in ordine alle regolarità della posizione di lavoratori stranieri.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Ricerca, selezione e inserimento	Direzione HR e Organizzazione	Impiego di personale straniero non UE	Risparmio di costi mediante l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare o scaduto. Utilizzo di personale di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare o scaduto al fine di mantenere operativi servizi offerti evitando l'abbattimento dei ricavi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Monitoraggio automatico del permesso di soggiorno attraverso applicativi informatici.
Gestione amministrativa nuovi rapporti di lavoro	Direzione HR e Organizzazione	Mantenimento impiego di personale straniero non UE	Risparmio di costi mediante l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare o scaduto. Utilizzo di personale di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare o scaduto al fine di mantenere operativi servizi offerti evitando l'abbattimento dei ricavi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Monitoraggio automatico del permesso di soggiorno attraverso applicativi informatici.

20. SEZIONE VENTESIMA

RAZZISMO E XENOFOBIA **(ART. 25 TERDECIES)**

20.1. Fattispecie

L'articolo 5, comma 2, della legge 167/2017 ha introdotto la seguente nuova disposizione:

Art. 25 terdecies – Razzismo e xenofobia

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 3”.

20.2. Valutazione del rischio

Lo specifico reato non ha significative probabilità di accadimento nell'ambito della Fondazione Istituto Sacra Famiglia atteso che la stessa vede tra gli operatori diverse persone straniere e svolge altresì un servizio di accoglienza dei profughi.

In ogni caso la cautela da osservarsi per quanto riguarda la Fondazione è costituita dall'assenza di qualsiasi ostacolo nell'accoglienza di soggetti di qualunque etnia per assicurare loro un trattamento paritario e senza alcuna discriminazione.

21. SEZIONE VENTUNESIMA

REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIOCO E SCOMMESSA (ART. 25 QUATERDECIES)

21.1. Fattispecie

Con legge 3/5/2019 n. 39, art. 5, c. 1, è stato inserito l'art. 25-quaterdecies nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in vigore dal 17 maggio 2019, il quale prevede:

“1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

5 Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Tale disposizione ha aggiunto nell'elenco dei reati-presupposto le seguenti fattispecie criminose:

Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13.12.1989, n. 401)

“1. Chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altre utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. 13.12.1989, n. 401).

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre

a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.

21.2. Aree di rischio

Si esclude il possibile accadimento dei predetti reati nel contesto dell'attività e delle strutture dell'Ente. Non ci sono possibilità ed evenienze che vengano organizzati giochi del lotto o scommesse riservate allo Stato nel contesto delle attività dell'Ente. Quanto ad apparecchi automatici o semiautomatici ed elettronici da gioco di azzardo è fatto assoluto divieto all'Ente di installarli presso le sue sedi.

Non è consentito l'utilizzo dei computer aziendali per accedere a giochi di azzardo on line. Saranno inseriti filtri appositi all'accesso. Vedi misure di sicurezza informatica Sezione 2.

22. SEZIONE VENTIDUESIMA

REATI TRIBUTARI

(ART. 25 – QUINQUIESDECIES)

22.1. Fattispecie

L'art. 39 ultimo comma della Legge 19/12/2019, n. 157, ha introdotto la seguente nuova disposizione, che ha subito modifiche successive operate dal D.lgs. 14/07/2020 n. 75 e 4/10/2022 n. 156:

Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”

Per effetto dell'art. 39 L. 157/2019 viene allargata la gamma dei reati presupposti della responsabilità amministrativa, includendosi i maggiori reati fiscali e segnatamente i seguenti:

- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ai citati 100mila euro, con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia inferiori con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- l'occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria deve essere aumentata di un terzo.

Per effetto del D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, recante “*Revisione del sistema sanzionatorio tributario*” all’art.10-quater del D. Lgs. 74/2000 (Indebita compensazione) è stato aggiunto il comma 2-bis, che esclude la punibilità dell'agente per il reato quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

22.2. Valutazione del rischio

Nell’ambito delle Fonazioni accreditate, lo specifico rischio è da ritenersi modesto.

L’aspetto saliente dei nuovi reati è costituito da operazioni irregolari di fatturazione, o per effetto di fatturazione di prestazioni inesistenti, o per effetto di sovradimensionamento delle prestazioni rese. Simili condotte elusive ben difficilmente possono essere poste in essere da enti accreditati con servizio sanitario nazionale in relazione alle regole che governano tale settore.

Come è noto la fatturazione deve essere esibita solo dopo l’esame favorevole dell’autorità sanitaria sulla entità e sulla tipologia delle prestazioni rese; i corrispettivi vanno poi raggugliati a tariffe predeterminate ed inderogabili.

Ipotesi residuali di rischio possono individuarsi solo per eventuali prestazioni o cessioni verso soggetti diversi dal servizio sanitario; trattasi comunque di aspetti limitati.

Non sussistono operazioni transfrontaliere con conseguente non ricorribilità dell’ipotesi di evasione dell’IVA nel’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di un altro Stato membro dell’UE.

22.3. Cautele da osservare

Sono adottate le seguenti misure cautelari segnatamente da riferirsi alla fatturazione di prestazioni per attività diverse dai rapporti col servizio sanitario nazionale:

- riscontro attento fra l’attività fatturata e il servizio o bene realmente ottenuto;
- verifica che i corrispettivi indicati in fatturazione siano coerenti con i correnti valori di mercato;
- adozione di un disciplinare con disposizioni vincolanti per la tenuta e il controllo delle strutture

contabili e fiscali;

- predeterminazione delle figure aziendali legittimate alla verifica e alla emissione delle fatture.

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione contenziosi fiscali	Direzione AFC	Relazione con i Pubblici Funzionari Gestione dichiarazioni e pratiche formali	Tentativi di corruzione del Pubblico Funzionario al fine di validare dichiarazioni difformi e: - agevolare l'andamento di pratiche favorevoli; - ritardare l'andamento di pratiche sfavorevoli; Di conseguenza, durante l'attività ispettiva promossa dai funzionari pubblici, FDG può astrattamente valutare l'opportunità di corrompere il funzionario attraverso: - il pagamento in denaro - la scelta di avvalersi in futuro di un fornitore indicato dallo stesso funzionario pubblico; - regalie ed omaggi ; - la promessa di assunzione di un parente amico del funzionario pubblico. L'ente può astrattamente rilasciare informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere, ovvero non fornisce informazioni dovute.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Codice Etico e Comportamentale (Capo I Art. 1, Capo III Art. 18 e Art. 20). ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di accertamenti e incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati ✓ Affidamento a professionisti terzi di attività specialistiche (es. gestione contenziosi, attività amministrative, ecc.).
Contabilizzazione fatture attive	Direzione AFC	Registrazione contabile delle fatture	L'Ente potrebbe contabilizzare in modo anomalo (es. doppia contabilizzazione, generazione e contabilizzazione di fatture improprie, ...) per aumentare i volumi figurativi di incasso per avere un maggior credito nei confronti di banche (per richiesta finanziamenti) o altri enti privati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole MOG par. 1.5. ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ Il rischio di doppia fatturazione è limitato dalle modalità previste dalla PA che prevedono l'emissione di un ordine a fronte di ogni fattura ✓ Sono attuati anche i presidi rappresentati dai controlli svolti da parte dell'Organo di controllo (ex Collegio dei Revisori) e della società di revisione

<p>Ciclo passivo: contabilizzazione fatture fornitori</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Registrazione contabile delle fatture</p>	<p>L'Ente potrebbe contabilizzare in modo anomalo (es. doppia contabilizzazione, generazione e contabilizzazione di fatture improprie, ...) per aumentare i volumi figurativi di costo e ottenere vantaggi di natura fiscale / contributiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali MOG ✓ Codice Etico Comportamentale. ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali. ✓ Procedura ciclo passivo (da semplificare e rendere uniforme tra CCA e FSF) ✓ Sistema di controllo informatico ✓ Rispetto normativa su tracciabilità e flussi ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati di verificare istruzioni rapporti con autorità
<p>Gestione contabile dei lasciti</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Contabilizzazione dei valori dei lasciti</p>	<p>Riporto in bilancio di valori sottostimati di lasciti e donazioni per conseguire vantaggi di tipo economico/fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La DAFC emette direttive indicando le attività di chiusura per la predisposizione del Bilancio ✓ Sono attuati anche i presidi rappresentati dai controlli svolti da parte dell'Organo di Controllo (ex Collegio dei Revisori) e dalla società di revisione
<p>Gestione chiusure fiscali IVA</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Dichiarazioni</p>	<p>Tentativi di dichiarazione di informazioni non veritiere, o omissione di dati e informazioni per ottenere vantaggi di natura fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole generali del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale. ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali, anche per i professionisti esterni incaricati ✓ Procedura definita con il professionista esterno incaricato per flussi informazioni e dati e loro controllo ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati di verificare istruzioni rapporti con autorità

<p>Gestione ritenute</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Dichiarazioni</p>	<p>Tentativi di dichiarazione di informazioni non veritiere, o omissione di dati e informazioni per ottenere vantaggi di natura fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico Comportamentale. ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali, anche per i professionisti esterni incaricati ✓ Procedura definita con il professionista esterno incaricato per flussi informazioni e dati e per calendarizzazione adempimenti, con verifica del loro adempimento ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati di verificare istruzioni rapporti con autorità
<p>Gestione adempimenti tributari</p>	<p>Direzione AFC</p>	<p>Dichiarazioni</p>	<p>Tentativi di dichiarazione di informazioni non veritiere, o omissione di dati e informazioni per ottenere vantaggi di natura fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Codice Etico Comportamentale. ✓ Sistema di responsabilizzazione attraverso deleghe formali, anche per i professionisti esterni incaricati ✓ Procedura definita con il professionista esterno incaricato per flussi informazioni e dati e per calendarizzazione adempimenti, con verifica del loro adempimento ✓ In Fondazione sono adottati presidi di compresenza di due rappresentanti nei casi di incontri con le Pubbliche Autorità. La presenza può essere di due risorse di Fondazione con deleghe o di una risorsa con deleghe e di consulenti incaricati di verificare istruzioni rapporti con autorità

23. SEZIONE VENTITREESIMA

CONTRABBANDO

(ART. 25 SEXIEDECIES)

23.1. Fattispecie

L'art. 5, lett. d) del D.lgs. n. 75/2020, poi modificato dall'art. 4, comma 1, lett a-c) del D.lgs. n. 141/2024, ha inserito tra i reati presupposti quelli contemplati dal DPR 23/01/1973 n. 43 (*approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale*), ossia i reati di contrabbando.

Art. 25- sexiesdecies -Contrabbando

“ In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)”.

23.2. Valutazione del rischio

La possibilità di accadimento di detti reati per la Fondazione è pressoché nulla, non svolgendo l'Ente alcuna operazione transfrontaliera.

24. SEZIONE VENTIQUEATTRESIMA

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(ART. 25 – SEPTIESDECIES)

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

(ART. 25- OCTIESDECIES)

24.1. La fattispecie

La Legge n. 22/2022 contenente *disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*, ha introdotto i seguenti due nuovi articoli:

Art. 25- septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

“1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.”

Art. 25-octiesdecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

I reati interessati sono i seguenti

Art. 518-bis cod. pen. - Furto di beni culturali

“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.

Art. 518-ter cod. pen. - Appropriazione indebita di beni culturali

“Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropriava di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata”.

Art. 518-quater c.p - Ricettazione di beni culturali

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Art. 518-octies cod. pen. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.

Art. 518-novies cod. pen. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.

Art. 518-decies cod. pen. - Importazione illecita di beni culturali

“Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

Art. 518-undecies cod. pen. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di

specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.

art. 518-duodecies cod. pen. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

“Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

art. 518-quaterdecies cod. pen. - Contraffazione di opere d'arte

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.”

art. 518-sexies cod. pen. - Riciclaggio di beni culturali

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni

culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

art. 518- terdecies cod. pen. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.”

24.2. Valutazione del rischio

I reati indicati sono di possibile accadimento per l’Ente, essendo proprietario di beni che sono sottoposti a tutela o per vincolo espresso o per presunzione ex art. 12, c. 1, Dlgs. n. 42/2004, essendo di norma di loro costruzione risalente a più di settanta anni, fino a verifica dell’interesse culturale.

L’area di rischio è quella della gestione, manutenzione, cura e utilizzo dei predetti beni.

L’Ente potrebbe conferirli in locazione o comodato o alienarli, in violazione delle norme di tutela, che richiedono la preventiva autorizzazione della Soprintendenza e, per l’alienazione, la verifica dell’alienabilità e, se alienabili, l’attivazione della procedura di prelazione pubblica.

Anche l’ambito della gestione può esporre al rischio per omesse manutenzioni e interventi senza la previa autorizzazione della Soprintendenza.

24.3. Misure di mitigazione

Tutti i contratti di locazione, comodato, alienazione o costituzione di diritti reali relativi a beni di interesse culturale devono recare clausole che richiamano la necessità delle necessarie autorizzazioni e degli altri obblighi previsti dalla norma di tutela.

Occorre curare e programmare i servizi di manutenzione, rispettosi degli obblighi conservativi, e interventi edilizi, rispettando l’obbligo della previa richiesta di autorizzazione della Soprintendenza.

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25- septiesdecies)				
Processo	Owner	Attività sensibile	Esempi teorici di commissione del reato	Misure di mitigazione
Gestione lasciti e donazioni	Servizio Legale	Gestione beni ricevuti in donazione o lascito	L'ente potrebbe gestire in modo non conforma (es. ricettazione, anomala alienazione, ...) beni di valore artistico culturale ricevuti tramite lascito o donazione, per ottenere un indebito guadagno. L'ente potrebbe causare in modo diretto o indiretto la distruzione / deturpamento / dispersione di opere artistiche ricevute tramite lascito o donazione, per incassare premi assicurativi correlati.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regole del MOG ✓ Codice Etico Comportamentale ✓ L'accettazione dei lasciti/eredità vengono autorizzati dal CdA ✓ Adempimento oneri dichiarativi e autorizzativi con la Soprintendenza

<p>Gestione contratti di comodato/locazione immobili</p>	<p>Direzione tecnica con eventuale società di gestione rapporti di locazione esterna (attualmente Consulta srl)</p>	<p>Gestione locazione immobili di valore artistico</p>	<p>L'ente potrebbe indebitamente dare in locazione o comodato un immobile di valore artistico in violazione delle norme di tutela culturale, per trarne vantaggio economico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stesura di specifici contratti di locazione e comodato dove viene espressamente vietato ogni intervento sprovvisto di autorizzazione da parte della Fondazione e del demanio stesso. ✓ Richiesta delle prescritte autorizzazioni alla Soprintendenza
<p>Manutenzione building / impianti</p>	<p>Direzione tecnica</p>	<p>Omissione o anomala manutenzione</p>	<p>L'ente potrebbe omettere di svolgere la dovuta manutenzione, o il rispetto delle relative regole / normative, per ottenere risparmi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Servizio manutenzione building. ✓ Richiesta delle prescritte autorizzazioni alla Soprintendenza ✓ Sottoscrizione di specifici accordi con il demanio ove necessari.

25. SEZIONE VENTICINQUESIMA

REATI TRASNAZIONALI

(Art. 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146)

25.1. La fattispecie

Con la **Legge 16 marzo 2006 n. 146** il legislatore italiano ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

La citata legge, che all'art. 10 prevede il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati transnazionali, contiene interamente la disciplina dei nuovi reati presupposto alla quale occorre dunque far riferimento anche per rinvenire l'entità e la durata delle relative sanzioni.

I reati transnazionali sono definiti dall'**art. 3, della legge n. 146/2006**:

“1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

25.2. Reati interessati

L'art. 10 della legge n. 146/2006 stabilisce la responsabilità amministrativa degli enti per i reati transnazionali delle seguenti ipotesi di reati presupposto già contemplate dal D.lgs. n. 231/2001 e sopra descritte e analizzate

a) Criminalità organizzata:

- Artt. 416 e 416-bis del codice penale, associazione a delinquere e associazione mafiosa
- Art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43, “*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*”.
- Art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – “*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*”

b) Traffico di migranti

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - “*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*”

c) Intralcio alla giustizia

Artt. 377-bis e 378 del codice penale,

Per l'analisi del rischio e le misure di mitigazione si rinvia sopra dove si trattano i predetti reati, tenendo conto che il rischio è ancor più di scarso accadimento non essendoci operatività o collaborazioni transfrontaliere che potrebbero creare le condizioni per i reati della presente sezione.

26. SEZIONE VENTISEIESIMA

REATI IN MATERIA DI CRIPTOVALUTE

(art. 34, D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129)

26.1. La fattispecie

Il **D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129** (“Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”), all’art. 34 ha stabilito la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti di cui agli artt. 89, 90 e 91 del Regolamento UE 2023/1114.

Art. 34, D.lgs. n. 129/2024

“1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6,7,8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.

Le fattispecie incriminatrici del **Regolamento UE 2023/1114**

Art. 89 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate

“1. Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate.

3. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate:

a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o

b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

4. Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

5. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

6. Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione”.

Art. 90 - Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate

“1. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.

2. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate”.

Art. 91 - Divieto di manipolazione del mercato

“1. A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

2. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:

a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che:

- i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;
- ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;

b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.

3. Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:

- a) *l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;*
- b) *l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:*
- i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;*
 - ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;*
 - iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;*
- c) *l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace”.*

26.2. – Valutazione del rischio

L'Ente non realizza operazioni in criptovalute e quindi il rischio per gli illeciti su descritti è nullo.

27. SEZIONE VENTISETTESIMA

DELITTI CONTRO GLI ANIMALI

(ART. 25- NOVESDECIES)

27.1. La fattispecie

L'art. 8, comma 1, della Legge 6/06/2025 n. 82 ha inserito l'art. 25 noviesdecis nel D.lgs. 231/2001, prevedendo nel novero dei reati presupposto anche i delitti contro gli animali, introdotti nel codice penale dalla medesima legge

Art. 25 novesdecies – Delitti contro gli animali

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale”.

I reati interessati sono i seguenti

Art. 544-bis cod. pen. – Uccisione di animali

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000”.

Art. 544-ter cod. pen. – Maltrattamento di animali

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma e al secondo deriva la morte dell'animale”.

Art. 544-quater cod. pen.- Spettacoli o manifestazioni vietati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione

all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale”.

Art. 638 cod. pen. - Uccisione o danneggiamento di animali altrui

“Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

27.2. Valutazione del rischio

Nel contesto dell'attività socio-sanitaria svolta l'utilizzo di animali è ben raro. Possono essere utilizzati cani per attività di *pet therapy* (Interventi Assistiti con gli Animali), ma è attività che è soggetta ad autorizzazioni e al possesso di requisiti, con il rispetto di protocolli scientifici per garantire la sicurezza e il benessere degli utenti e degli animali, come prevista dall'Accordo Stato Regioni 25/03/2015 e dalle delibere regionali, che esclude in radice la possibilità di accadimento dei su descritti reati.

Parte Terza

**CODICE ETICO
E COMPORTAMENTALE**

CAPO I

Art. 1 - Principi generali

L'Ente, nello svolgimento della propria attività, interamente rispetta le leggi euro-unitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

Accanto al principio di legalità, e agli indirizzi ideali propri dell'Ente, l'attività dell'Ente stesso si ispira ai seguenti principi:

- Centralità della persona

Il primato della persona, in particolare, tende ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti, con azioni miranti alla eliminazione od alla riduzione degli stati di malattia o di difficoltà. La centralità della persona eleva il rapporto fra gli Operatori dell'Ente e gli Assistiti come intesa fra persone che tendono a riconoscersi sulla base dei medesimi bisogni umani e della comune esperienza del dolore e della sofferenza.

Le attività sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali vanno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona assistita, salvaguardandone la dignità e la libertà.

- Diritto alla salute

L'Ente riconosce ed opera per il diritto alla salute nel perseguimento delle proprie delle proprie attività sociosanitarie (cura, riabilitazione, protezione sociale), nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei requisiti di autorizzazione e accreditamento, dei criteri di appropriatezza, delle regole di sistema regionali, sorreggendo le fragilità fisiche, psichiche e sociali che limitano la vita personale, familiare e sociale degli Assistiti.

- Trasparenza e correttezza

L'Ente imposta la propria attività alla massima trasparenza.

I soggetti che hanno rapporti con l'Ente devono essere posti nella condizione di avere informazioni complete e precise sulle attività che li riguardano e dei servizi resi dalla Fondazione; in particolare vanno forniti tutti i dati necessari per operare scelte consapevoli. Le informazioni sono rese direttamente all'Assistito e/o, con il loro consenso e alle condizioni di legge, a loro parenti.

Nello svolgimento degli adempimenti di carattere economico vanno resi noti i comportamenti utili per cogliere il reale andamento economico dell'Ente e per consentire di verificare una condotta senza scopo di lucro, come è nelle regole Statutarie dell'Ente.

Le informazioni e le comunicazioni vanno rese in termini chiari e comprensibili, allo scopo di consentire la facile e generale comprensione.

- Efficacia, efficienza ed economicità

L'Ente intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili ed attraverso l'eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. L'Ente si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

- Riservatezza

L'Ente assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle norme e delle regole in materia di riservatezza.

Nell'acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili l'Ente è tenuto ad osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati, nel rispetto del GDPR-Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003.

Ai dipendenti ed ai terzi che collaborano con l'Ente è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto alla stretta esplicazione delle funzioni d'ufficio.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Codice Etico-Comportamentale costituisce parte integrante del Modello Organizzativo Gestionale (Modello o MOG) dell'Ente.

2. Il Modello Organizzativo e Gestionale e il presente Codice Etico Comportamentale costituiscono parte integrante delle norme regolamentari dell'Ente, in specie delle sue procedure e norme operative.

3. Ai fini della piena osservanza delle disposizioni portate dal D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all'osservanza:

- delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale Amministrativo, delle altre disposizioni generali, in specie delle procedure e norme operative dell'Ente;
- delle ulteriori regole di comportamento previste in ogni parte del Modello Organizzativo Gestionale e nel Codice Etico-Comportamentale.

Art. 3 - Soggetti obbligati

1. Sono tenuti all'osservanza del presente codice tutti coloro che - in posizione apicale o di sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali - comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 del D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego. Il MOG si estende, pertanto, agli Amministratori, a tutto il personale dipendente, liberi professionisti, collaboratori, incaricati o simili.

La dizione "*soggetti obbligati*" si intende qui riferita a tutti i soggetti considerati nel presente articolo.

Art. 4 - Sistema disciplinare

I principi espressi nel presente Codice sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro interni all'Ente, eventuali violazioni daranno luogo all'applicazione di sanzioni in conformità al sistema disciplinare aziendale attualmente vigente.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti del presente Codice potrà comportare, nel rispetto della disciplina dei CCNNL e del sistema disciplinare di cui alla Parte Quinta del Modello Organizzativo, la risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti, i medici a libera professione, i collaboratori ed i fornitori.

CAPO II

CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

Art. 5 - Regole Generali

1. L'Ente è impegnato a svolgere i compiti previsti dal proprio Statuto nel rispetto della legge vigente e di ogni altra normativa, anche amministrativa, applicabile ai settori in cui esso opera.

2. L'attività gestionale, e in particolare nella gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel

rigoroso rispetto delle deleghe conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.

2. Ogni attività autorizzata, in via generale e specificatamente, da chi ne abbia il potere, deve essere espressa in forma documentale o telematica, in tal ultimo caso nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e identità digitale come indicate nel Modello Organizzativo.

3. Per quanto riguarda i documenti, redatti in forma scritta:

- devono contenere la sottoscrizione di chi li ha emessi;
- vanno raccolti e custoditi in modo accurato, anche con modalità tali da assicurarne la facile ed immediata consultabilità.

4. In generale, deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione nella contabilità;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili con adeguati canali comunicativi. La segnalazione deve essere effettuata anche all'Comitato di Vigilanza.

Art. 6 - Obblighi informativi

1. L' Ente mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3, una copia del testo completo del Modello e l'indicazione della vigente normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione delle rappresentanze sindacali aziendali; analoga informativa verrà data in caso di revisione o di ampliamento del Modello.

2. Immediatamente dopo l'adozione del Modello e la nomina del Comitato saranno tenute riunioni di tutti i soggetti obbligati, per una discussione iniziale sull'intera problematica.

3. L' Ente organizza periodicamente o comunque in caso di modifica del Modello organizzativo, incontri di formazione per i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella struttura, il cui calendario sarà comunicato alle rappresentanze sindacali, ove esistenti. Ai predetti incontri deve essere assicurata la partecipazione di almeno un componente del Comitato di Valutazione. Tali incontri avranno ad oggetto l'illustrazione della normativa di settore, del presente Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività aziendali, anche mediante la distribuzione di materiale informativo.

Il Comitato di Valutazione provvederà a conservare idonea documentazione comprovante la tenuta e l'oggetto degli incontri, nonché la frequenza da parte degli operatori dell'Ente.

4. I soggetti obbligati di cui all'art. 3, in caso di dubbio sulla normativa, sul Modello o sulla sua applicazione, può richiedere i chiarimenti necessari al Comitato di cui alla parte I, Capitolo II, paragrafi 5 del Modello Organizzativo.

5. I soggetti obbligati non potranno per nessuna ragione invocare a propria scusa l'ignoranza della normativa in vigore o della propria qualifica ai fini penali, come determinata dagli artt. 357, 358 e 359 cod. pen.

Art. 7 - Organo competente per l'informazione

1. Il Direttore Generale, il Direttore sanitario, i Direttori delle Direzioni in cui è organizzata la Fondazione, i Responsabili dei servizi, delle sedi e degli Uffici sono tenuti alla reciproca informazione

e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell'altro. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa, o sanitaria.

1. Le Direzioni sono impegnate a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

Art. 8 - Principi di contabilità

Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti. I destinatari, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad informare tempestivamente il Comitato di Vigilanza.

I principi contabili riportati nell'art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti dall'Ente attraverso la redazione e la tenuta dei libri sociali. I libri sociali sono il bilancio d'esercizio, il libro delle deliberazioni, il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori, il libro giornale, il libro inventario, il libro dei beni ammortizzabili ed il repertorio dei contratti. I libri sociali sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili.

Il sistema amministrativo contabile ed il rispetto dei principi contabili è garantito dal Collegio dei Revisori e da una società di revisione indipendente.

Art. 9 – Regole generali per i dipendenti e collaboratori

1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.

2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente ed i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essa svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte e cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.

3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

4. In conformità ai principi contenuti nel Codice di Deontologia Medica del 16/12/2006, i rapporti contrattuali tra Medici e l'Ente debbono improntarsi a criteri di appropriatezza, efficacia ed efficiente utilizzo delle risorse e non possono determinare, neppure in via indiretta, situazioni di conflitto di interessi, con riferimento ad aspetti sia economici che di beneficio per la progressione della qualifica e della carriera.

Art. 10 - Norme di comportamento del personale e dei collaboratori

I dipendenti, i collaboratori e i consulenti continuativi della Fondazione devono:

- impegnarsi a curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori;
- contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza propri della Fondazione

nell'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari, assistenziali, didattici e scientifici;

- aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti;
- osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato;
- evitare di sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione;
- proteggere e mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della Fondazione, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio;
- utilizzare gli strumenti aziendali in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte;
- garantire parità di trattamento a tutti i pazienti.

In particolare, è fatto stretto divieto di:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
- erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;
- utilizzare codici di diagnosi e cura diversi dai codici corrispondenti alla prestazione effettivamente erogata;
- contabilizzare prestazioni ambulatoriali nell'ambito dei ricoveri ordinari;
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste d'attesa;
- alterare o manomettere i contenuti del Fascicolo Socio-Assistenziale e Sanitario in ogni sua parte;
- usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dalla Fondazione e di cui quest'ultima è titolare dei diritti di proprietà individuale.

Art. 11 - Comportamento nella vita sociale

1. I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Art. 12 - Doveri di imparzialità e di disponibilità

1. I dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio.

2. Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona sofferente.

Art. 13 - Divieto di accettare doni o altre utilità

1. Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donativi od altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Ente, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore (fino a un massimo di 100 euro).

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell'ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici dell'Ente.

Art. 14 - Conflitto di interessi

1. I membri degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, devono evitare ogni possibile situazione di conflitti d'interesse che possa derivare dal:

- partecipare a decisioni o accettare accordi che riguardino affari dai quali potrebbe derivare un interesse personale;
- compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare alla Fondazione un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità;
- confliggere con l'interesse della Fondazione, influenzando l'autonomia decisionale di un altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa.

2. Anche i dipendenti non devono assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni ove versino in situazioni di conflitto di interesse, dando in tali casi informazione al responsabile dell'ufficio o del servizio per valutare la necessità o anche l'opportunità di astenersi.

Art. 15 - Obbligo di riservatezza

1. I dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale propria dei dipendenti dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni.

2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività dell'Ente, ai dati aziendali ed alle condizioni generali degli assistiti.

Art. 16 - Divieto di attività collaterali

1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducono l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

Art. 17 - Accesso alle reti informatiche

1. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire nello scrupoloso rispetto delle misure di prevenzione del Modello e ai protocolli e disposizioni adottate in esecuzione del Decreto NIS2.

2. In particolare l'accesso avviene tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite un user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. È vietato utilizzare l'user ID e la password di altro operatore.

3. Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, per procurare direttamente od indirettamente un vantaggio od un'utilità all'Ente.

4. Osservano, altresì, le particolari ed ulteriori regole e misure di prevenzione presenti nel Modello Organizzativo Gestionale (Parte speciale, Sezione Seconda)

CAPO III

CONDOTTA NEI COMPORAMENTI CON RILEVANZA ESTERNA

Art. 18 - Correttezza delle informazioni

1. Il Bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico, tenendo anche conto del complesso degli Enti od Organizzazioni, anche societari, controllati dall'Ente.
2. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di Bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
3. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.
4. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l'apporto dell'oblatività privata.
5. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi di carattere economico va sottoscritto, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.
6. Nessuna sollecitazione o influenza può essere esercitata nei confronti di chi è stato chiamato –o ragionevolmente può essere chiamato – a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19 - Rapporti cogli Organi di controllo interno e di revisione

1. Tutti coloro che, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Enti od Organi di controllo previsti dalle norme statutarie o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

Art. 20 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza

1. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle norme civili sulle persone giuridiche private (art. 25 c.c.) e alle norme del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), o in rapporto alle attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione, vanno ispirate a veridicità e collaborazione.
2. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali - ai sensi di legge - può esercitarsi il controllo dell'Autorità giudiziaria o dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione, va assicurata la consultazione o l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
3. Si devono scrupolosamente osservare le regole generali e le misure di prevenzione relativamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione, come stabiliti nella Sezione Prima del Modello Organizzativo.

Art. 21 - Rapporti di fornitura

1. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi all'Ente va effettuata nel rispetto dei principi dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e della parità di trattamento.
2. Va accertato che chi aspira a rendersi fornitore dell'Ente possieda adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

Art. 22 - Incassi e pagamenti

1. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti

bancari opportunamente indicati.

2. Nell'ambito dell'Ente i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di funzionalità, possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l'ordinamento dell'Ente o le sue disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili od economiche.

3. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.

CAPO IV

RAPPORTI COGLI UTENTI E MISURE PER L'EROGAZIONE E LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 23 - Congruità dei ricoveri e delle prestazioni

1. I ricoveri e, in genere, la individuazione del tipo di prestazioni da erogare, devono essere disposti e conclusi esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni degli assistiti in corrispondenza alle attività proprie dell'Ente.

2. Qualora si accerti i ricoverati o in genere gli utenti di servizi sanitari e sociosanitari dell'Ente, non necessitano delle prestazioni erogabili dall'Ente, il personale addetto all'assistenza dovrà immediatamente segnalare tali condizioni e circostanze, accertate dai Responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dimissibilità e l'assunzione dei relativi provvedimenti.

3. Dovranno essere pertanto segnalati ai Responsabili di riferimento tutte le circostanze che possano esprimere la tendenza di congiunti o di terzi a favorire o protrarre il ricovero, in vista di attività di riduzione della condizione di piena libertà ed autonomia delle persone interessate.

Art. 24 - Rapporti cogli utenti

1. L'Ente, attraverso la professionalità dei propri Operatori e le strutture tecnologiche di cui dispone, vuole assicurare, agli utenti, adeguati standard di prestazioni e di prestazioni accessorie, anche a supporto dei bisogni sociali ed assistenziali.

2. La Ente promuove e gestisce l'utilizzo, puntuale e personale, del consenso informato, al fine di consentire ad ogni utente di avere esatta conoscenza dei trattamenti e di aderire al piano di assistenza individualizzato (PAI), al piano riabilitativo individuale (PRI), e a quello diagnostico e terapeutico.

A tal fine la Fondazione s'impegna a:

- garantire all'ospite e pazienti (o a suo delegato) la più idonea informazione sul programma di interventi del PAI e PRI, e, per i servizi sanitari, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostiche terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri;

- assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;

- vietare l'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di comportamenti favorevoli a disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie

3. La Ente cura la raccolta di tutti i dati ed elementi utili per la migliore formazione del PAI, del PRI e delle diagnosi e del trattamento; nello stesso tempo assicura che i dati raccolti saranno trattati ai fini del programma d'intervento e della rendicontazione al S.S.N., assicurando la maggiore riservatezza sotto ogni

altro profilo.

Art. 25 - Prestazioni a tariffa

1. Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfetarie predeterminate, va assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni. La Direzione sanitaria nonché tutte le altre direzioni coinvolte assicurano il recepimento nei protocolli di cura e nelle procedure interne dei vincoli all'erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai provvedimenti delle Autorità sanitarie.

Art. 26 - Prestazioni a rendiconto

1. In caso di prestazioni o servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili.

2. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione, corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

Art. 27 - Esposizione e fatturazione delle prestazioni

1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Ente, si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, così come determinate dal C.C.N.L., dall'Accordo Nazionale per i medici libero-professionisti, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari, e dai Regolamenti interni, ad operare per rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricerca e di formazione, al fine di evitare i possibili incentivi "perversi" tipicamente associati al sistema di remunerazione a prestazione.

2. È vietato, in particolare:

- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni servizi non effettivamente erogati;
- fatturare utilizzando codici di D.R.G. o di tariffa che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di D.R.G. o alla tariffa corrispondenti alle prestazioni erogate;
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

3. Compete, comunque, alla Direzione sanitaria controllare, anche attraverso un medico facente parte dell'organico della struttura, espressamente e formalmente delegato, la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione, nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare riferimento alla diagnosi principale alla dimissione.

4. Per i servizi sociosanitari, compete alla Direzione sociale il controllo dei dati da riportare nelle schede struttura.

5. Per i servizi sanitari, compete al Direttore di sanitario, anche attraverso un impiegato che ne abbia la capacità e che sia espressamente e formalmente delegato, controllare che la SDO costituente il titolo per l'accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi principale alla dimissione corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il

pagamento alla ATS.

5. La fattura di cui al comma precedente deve contenere, almeno nella copia che rimane agli atti, le firme di chi, per la Direzione amministrativa e per quella sanitaria, ha effettuato i controlli di cui ai precedenti commi.

CAPO V

TUTELA DEL LAVORO

Art. 28 - Tutela della dignità dei lavoratori

1. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.
2. L'Ente si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori avvengano con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.
3. L'Ente assicura ai lavoratori la possibilità di esporre situazioni o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

Art. 29 - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. La Ente si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e negli ambiti di lavoro, presenti nella legislazione della salute dei lavoratori osservando tutte le regole in materia.
2. Il servizio di prevenzione e protezione provvede, nel rispetto e in attuazione del D.lgs. n. 81/2008:
 - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
 - ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
 - a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.
3. L'Ente è tenuto:
 - a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;
 - a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
 - ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
 - ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
4. L'organizzazione aziendale del lavoro fa riferimento e recepisce le linee guida UNI-INAIL (SGSL) 28/9/2001 e successivi aggiornamenti, per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Parte Quarta

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VIGILANZA

SEZIONE I

IL COMITATO

Art. 1 - Comitato di Vigilanza

1. È istituito presso l'Ente il Comitato di Vigilanza, organismo di iniziativa e di controllo previsto all'art. 6, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 231/2001.
2. Detto Organismo assume il nome di "Comitato di Vigilanza" ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, come segue:
I Membri devono essere soggetti qualificati, con competenza, professionalità ed esperienza in campo legale, informatico, della sicurezza, contabile ed igienico- sanitario, dotati di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.
3. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi in caso di possibile conflitto di interessi o in caso di assenza.
4. Il Comitato, i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, rimane in carica per un triennio e può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dall'Ente una consulenza di durata annuale, rinnovabile.
5. Il Coordinatore ha il compito di promuovere attività, presiedere le riunioni e rappresentare il Comitato presso gli Amministratori dell'Ente. Il Coordinatore provvede, altresì, alle necessarie sostituzioni dei membri effettivi con i supplenti nei casi previsti al comma 3.

Art. 2 - Risorse finanziarie del Comitato

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere previsto, in conformità allo Statuto, ed erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgs n. 231/2001 e il presente Modello assegnano al Comitato.
2. Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dal Comitato.
3. I compensi eventualmente dovuti ai componenti del Comitato saranno deliberati dall'organo amministrativo dell'Ente e liquidati periodicamente.

Art. 3- Autonomia e garanzie per l'operatività del Comitato

1. L'Amministrazione dell'Ente garantisce al Comitato la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.
2. L'Amministrazione dell'Ente assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni del Comitato.
3. L'Amministrazione dell'Ente mette a disposizione del Comitato, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari, che si rappresenterà funzionalmente con il Comitato.
4. Resta, fermo, comunque, per gli Amministratori, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Art. 4 - Funzioni del Comitato

Il Comitato ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

In particolare il Comitato:

- a) svolge le attività di controllo ritenute necessarie e opportune per accertare l'osservanza del Modello, anche attraverso l'adozione di opportune istruzioni;
- b) svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi od operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali;
- c) raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute;
- d) attua forme di raccordo colle altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili;
- e) individua programmi e modalità informativi e formativi sul Modello organizzativo e sul Codice Etico stabilendo raccordi colle altre funzioni aziendali per la loro attuazione;
- f) verifica la persistente idoneità del Modello organizzativo e svolge attività funzionali di proposta per il costante adeguamento ed aggiornamento.

Art. 5 - Poteri del Comitato

1. Il Comitato, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nell'Ente.
2. Gli Organi di Direzione ed Amministrazione dell'Ente che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo il Comitato. Nel caso si tratti di un'ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dal successivo art. 8, comma 2, devono altresì attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
3. La Fondazione, per garantire la segretezza delle informazioni, sulla violazione del Modello, fornite dai sottoposti - dipendenti o liberi professionisti - ha istituito, nel rispetto della disciplina sul Whistleblowing, una modalità di segnalazione telematica accessibile dal sito istituzionale, Sezione Trasparenza, al link "Portale delle segnalazioni", con pubblicate anche le istruzioni.
3. Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura del Comitato in modo da garantirne la segretezza.

SEZIONE II

NORME PROCEDURALI

Art. 6 - Riunioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Coordinatore, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza, o su richiesta degli altri due componenti. La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza all'Amministrazione dell'Ente.
2. Il Comitato svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.
3. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

Art. 7 - Procedure del Comitato

1. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte l'anno, nei mesi di luglio e dicembre, per accertare

l'applicazione abituale del modello attraverso i flussi informativi che sono richiesti o controlli su campioni di documenti attinenti alle aree di rischio. Ulteriori riunioni potranno essere svolte di focus su determinate aree a rischio con audit di direttori e responsabili coinvolti nonché di audit con altri organi di garanzia e controllo su settori specificamente normati, quali l'Organo di Controllo (ex Revisori dei Conti), l'RSPP, il DPO e Amministratore di sistemi informatici.

2. Almeno in occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.

3. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale.

4. Ai fini del controllo sulle operazioni di fatturazione delle prestazioni, il campione viene determinato mediante un criterio casuale, eventualmente basato sull'utilizzazione di un programma informatico ad hoc. Analoghi approfondimenti a campione potranno essere disposti per l'operatività in ambiti diversi da quello sanitario.

5. Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposito verbale complessivo, sottoscritto da tutti i componenti del Comitato.

6. I componenti in dissenso devono allegare una relazione di minoranza.

7. Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali del Comitato, custodito a cura dalla Segreteria.

Art. 8 - Segnalazioni

1. Qualora il Comitato, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del modello da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

2. Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, il Comitato ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgvo n. 231.

3. Dell'attività svolta il Comitato deve conservare idonea documentazione.

Art. 9 - Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari

1. Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al Modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da parte di personale dipendente, il Comitato deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione dell'Ente affinché questa proceda secondo il disposto del C.C.N.L.

2. Qualora il Comitato segnali violazioni, di cui al comma precedente, commesse da liberi professionisti, l'Amministrazione procederà, in coerenza all'Accordo Nazionale, secondo quanto previsto dai relativi contratti.

Art. 10 - Aggiornamento Modello

1. Il Comitato deve promuovere l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze dell'Ente o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'Ente.

2. Le modifiche di cui al comma precedente devono essere comunicate al Consiglio

d'Amministrazione per la relativa approvazione.

3. Le modifiche ai Modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico.

Art. 11 - Decadenze

1. Il componente del Comitato che risulti assente, anche se per giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive decade automaticamente dall'incarico.

La delibera relativa alle decadenze adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione che, nella stessa occasione, provvede alle necessarie sostituzioni.

Parte Quinta

SISTEMA DISCIPLINARE

SISTEMA DISCIPLINARE

Art. 1 - Rilevanza delle trasgressioni

1. La trasgressione alle disposizioni contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico costituisce, per il personale dell'Ente, violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dal C.C.N.L. UNEBA o da eventuali altri CCNL e accordi applicabili.

Art. 2 - Sanzioni applicabili

1. Le trasgressioni del Modello sono accertate e sanzionate ai sensi dell'art. 72 del C.C.N.L. UNEBA o dalle norme disciplinari di eventuali altri CCNL e accordi applicabili
2. La violazione del Modello che abbia determinato l'iscrizione del dipendente e/o dell'Ente privata nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, comma 5, lett. n) del CCNLL UNEBA o di altri eventuali CCNL e accordi applicabili.

Art. 3 - Modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati, in ogni caso, da parte dell'Amministrazione, in conformità e secondo le procedure previste dall'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300 e dai CCNL.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello.

Art. 4 - Estensione delle responsabilità

1. In caso di accertamento di una grave trasgressione al Modello, l'Amministrazione dell'Ente procede disciplinarmente, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dei C.C.N.L., nonché, ricorrendone il caso, nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuale colpa "in vigilando".

Art. 5 – Giuria

1. In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al modello da parte degli Amministratori dell'Ente, il Comitato ne dà immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione affinché, secondo le norme statutarie, lo stesso Organo possa adottare i provvedimenti di cui all'art. 8, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2, del Regolamento del Comitato di Vigilanza. È altresì informato il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di controllo per l'assunzione dei provvedimenti più opportuni.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina senza ritardo una Giuria per l'accertamento dei fatti comunicati, ai sensi del comma precedente, e della relativa responsabilità degli Amministratori.
3. La Giuria è composta da tre o più membri in numero dispari.
4. Su richiesta degli amministratori, di cui si deve accertare la condotta in violazione del Modello, può essere chiamato a far parte della Giuria, quale presidente, un professore universitario ordinario di materie giuridiche.
5. Della Giuria non possono far parte i componenti effettivi e supplenti del Comitato, né i

componenti del Consiglio d' Amministrazione.

6. L'accettazione dell'incarico da parte dei designati deve risultare da atto scritto inviato all'Ente entro venti giorni dal ricevimento della Comunicazione della nomina.

7. I compensi per i componenti della Giuria sono determinati dal Consiglio d' Amministrazione e non possono gravare sui budget assegnato ai Comitato.

8. Se alcuno o tutti i componenti della Giuria divengono indisponibili per qualunque causa, il Consiglio d' Amministrazione provvede senza ritardo alla sostituzione.

art. 6 - Regole procedurali applicabili alla Giuria

1. La Giuria, nell'accertamento dei fatti, opera in analogia alle norme stabilite per il procedimento disciplinare dal C.C.N.L., in quanto applicabili.

2. La Giuria deve depositare presso la sede della Fondazione le proprie conclusioni, adeguatamente motivate e in forma scritta, entro tre mesi dallo spirare del termine di cui all'art. 5, comma 6.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, su richiesta della maggioranza dei componenti della Giuria, per gravi e comprovate ragioni, può deliberare una proroga non superiore ai trenta giorni.

Art. 7 – Riservatezza dell'attività della Giuria

1. I componenti della Giuria sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio dell'incarico ricevuto, salvo che per il contenuto del verdetto già depositato nella sede dell'Ente.

Art. 8 - Provvedimento a carico degli Amministratori

1. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione, acquisite le conclusioni della Giuria, può applicare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità in ragione della gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni:

a) richiamo formale scritto;

b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;

c) revoca totale o parziale delle eventuali procure.

2. La violazione del presente Modello che astrattamente integri ipotesi di reato da parte degli Amministratori determina la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico, previa garanzia del contraddittorio.

Art. 9 - Misure nei confronti dei revisori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più revisori o membri dell'organo di controllo il Comitato di vigilanza provvede ad informare l'intero Collegio dei revisori e organo di controllo ed il consiglio di amministrazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti mediante relazione scritta.

I soggetti destinatari dell'informativa del Comitato di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

Art. 10 - Misure nei confronti dei consulenti e dei partner

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello da parte dei consulenti costituisce causa di risoluzione del rapporto con gli stessi.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni.

Art. 11 - Misure nei confronti dei Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del Dirigente oltre a riflettersi all'interno dell'Ente, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti dell'Ente delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale. Nei confronti dei Dirigenti che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL Dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300. Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Tra l'altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

Art. 12 - Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato dell'Ente

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato dell'Ente, preliminarmente vengono determinate le misure sanzionatorie e le modalità di applicazione per le violazioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure attuative. Tali misure potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque quando le stesse siano tali da ledere la fiducia dell'Ente nei confronti del soggetto responsabile della violazione, la risoluzione del rapporto, previa diffida. Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, l'OdV informa con relazione scritta il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Rivalsa

1. La Ente si riserva di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell'attività aziendale.

Parte Sesta

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 (DECRETO WHISTLEBLOWING)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 6, comma 2 bis, del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della disciplina di cui D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019,” riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. Decreto Whistleblowing).

Art. 2 – Ambito di applicazione

2.1. Le norme di tutela del D.lgs. 24/20023 si applicano:

a) alle segnalazioni interne delle informazioni sulle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di violazione del Modello organizzativo gestionale (MOG) dell'Ente, che non rientrano nelle fattispecie di violazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. 24/2023

b) alle segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. 24/2023, ossia:

b1) sugli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato decreto n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2, c. 1, lett. a, n. 3);

b2) sugli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (art. 2, c. 1, lett a, n. 4);

b3) sugli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, c. 1, lett. a, n. 5);

b4) sugli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati, ossia a quelli di cui all'art. 2, c. 1, lett. a, nn. 3, 4 e 5 (art. 2, c. 1, lett. a, n. 6).

2.2. Le disposizioni del D.lgs. 24/2023 e del presente regolamento si applicano, per quanto concerne Fondazione Istituto Sacra Famiglia, soggetto privato, alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) lavoratori subordinati dell'Ente, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- e) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente.

2.3. La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al precedente comma 2.2 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2.4 Le misure di protezione di cui al capo III del D.lgs. 24/2023 si applicano anche:

- a) ai facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono le persone segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 3 – Organo di gestione dei canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata al Comitato di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 (CdV) dell'Ente, che si avvale del supporto segretariale messo a disposizione dall'Ente stesso.

Nel caso in cui una segnalazione venga inviata ad un soggetto o canale diverso da quello individuato dall'Ente, chi la riceve deve entro sette giorni dal ricevimento trasmetterla alla segreteria dell'CdV dando contestualmente notizia della trasmissione al segnalante.

Art. 4 – Canali di segnalazione interna

4.1. L'Ente, in virtù di quanto previsto dal D. lgs. 231/2001 e dal D.lgs. 24/2023, ha attivato una apposita piattaforma telematica per le segnalazioni, ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.lgs. 24/2023, accessibile dal sito istituzionale, Sezione Trasparenza, al link "*Portale delle segnalazioni*", con pubblicate anche le istruzioni.

4.2. La persona segnalante può comunicare informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni di cui all'art. 2.1, tramite i canali di segnalazione interna di cui all'art. 3.2, dando evidenza del fatto, commissivo o omissivo, o atto specifico che ritengono rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, alla violazione del MOG, agli altri illeciti di cui all'art. 2, c.1, lett. a), nn. 3-6). Nello specifico si chiede di fornire le seguenti informazioni:

- nome e cognome della persona segnalante a meno che si tratti di segnalazione anonima;
- data, luogo e modalità in cui è accaduto il fatto;
- ufficio o settore coinvolto;
- nome e cognome della persona segnalata;
- tipologia di violazione commessa in relazione ai reati individuati nel MOG, alla violazione delle sue prescrizioni, alle altre ipotesi di illecito di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), nn. 3-6).
- eventuale documentazione;

4.3. È possibile richiedere un incontro per meglio dettagliare e documentare la segnalazione, provvedendosi a curare resoconto dettagliato della conversazione, sottoponendolo alla persona segnalante per verificare, rettificare e confermarne il contenuto mediante propria sottoscrizione.

4.4. Le informazioni, compresi i fondati sospetti, devono riguardare le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, del D.lgs. 24/2023, come sopra riportate all'art. 2. 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Si applicano le condizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. 23/2024 per la protezione della persona segnalante, e in particolare che sussista fondato motivo di ritenere che le informazioni siano vere e rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo di cui all'art. 1 del D.lgs. 24/2023, come sopra riportato all'art. 2.1. e che si siano rispettate le procedure di cui al capo II del D.lgs. 24/2023.

Art. 5 - Gestione dei canali di segnalazione interna

5.1. Il CdV quando riceve una delle segnalazioni di cui all'art. 4, provvede:

- a) a rilasciare, alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e contestualmente fornire l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016;
- b) a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

- c) a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) a fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) a mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La Ente dovrà rendere tali informazioni facilmente visibili nei luoghi di lavoro e darne opportuna informativa ai soggetti che intrattengono con la Fondazione dei rapporti giuridici nonché pubblicarle sul proprio sito internet in una sezione dedicata.

5.2. Una volta ricevuta la segnalazione, il CdV valuta che sia regolarmente acquisita e che non sia manifestamente infondata o estranea all'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 24/2023 e all'art. 2 del presente regolamento, dandone comunicazione al segnalante in caso di inammissibilità per le predette ragioni.

Ove sia ammessa, il CdV provvede a inviarla, unitamente a una propria relazione con la quale espone la ricostruzione dei fatti che, a una prima sommaria istruttoria, ha potuto verificare, all'organo dell'Ente competente ad assumere le relative decisioni in merito alla segnalazione ricevuta, il quale informerà il CdV delle determinazioni assunte o i procedimenti disciplinari avviati nel rispetto del termine di riscontro di cui al precedente comma, lett d).

5.3. Per le segnalazioni relative alla commissione delle condotte illecite di cui al D.lgs. 231/01 e al MOG e alla violazione del MOG, si applicano gli artt. 8-9 del REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VIGILANZA e 1-9 del SISTEMA DISCIPLINARE di cui rispettivamente alla Parte IV e V del MOG

Art. 6 - Conservazione delle segnalazioni

La conservazione delle segnalazioni potrà svolgersi per massimo cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Art. 7 – Canali di segnalazione esterna

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, per il cui accesso, relative modalità e procedura si rinvia agli artt. 5- 9 del D.lgs. 24/2023 e alle Linee guida che saranno adottate ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 24/2023.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal D.lgs. 24/2023, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725, nel rispetto delle disposizioni specifiche dettate dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza sulle segnalazioni e tutela del soggetto segnalante. Divieto di ritorsione.

9.1. Riservatezza

9.1.1. Le segnalazioni sulle violazioni di cui alla presente procedura non possono essere utilizzate

oltre quanto è necessario per dare seguito alle stesse.

9.1.2. È vietato rivelare l'identità o qualsiasi altra informazione della persona segnalante, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni.

9.1.3. Le persone che fungono da organo deputato alla gestione delle segnalazioni devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9.1.4. Tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nella segnalazione o nella gestione della stessa deve mantenere la riservatezza sulle informazioni e l'identità delle persone coinvolte.

9.1.5. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9.2. Procedimenti disciplinari

9.2.1 Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

9.2.2. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

9.2.3 Nell'ambito del procedimento disciplinare, nel caso in cui si proceda alla rivelazione dei dati riservati, occorre dare avviso alla persona segnalante, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

9.3. Divieto di ritorsione

9.3.1. Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, tale intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, realizzato nelle fattispecie elencate nell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 24/2023: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione delle formazioni o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa; note di merito negative o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

9.3.3 Le persone segnalanti che ritengono di aver subito ritorsioni possono comunicarlo ad ANAC, ai fini della protezione prevista dall'art. 19 del D.lgs. 24/2023.

9.4. Limitazioni di responsabilità

Si applicano le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 20 del D.lgs. 24/2023.

Art. 10 – Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme del D.lgs. n. 24/2023, nonché il D. lgs. 131/2001, il MOG, Codice etico comportamentale, sistema disciplinare.

